

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. CCXXXVIII**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SULLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE

(Anni 2014 e 2015)

*(Articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni)*

**Presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento**

(BOSCHI)

---

**Comunicata alla Presidenza l'8 giugno 2016**

---

VOLUME I



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**ELEMENTI PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO  
SULLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE  
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4-QUINQUES, DELLA LEGGE N.225/1992 E S.M.I.**

**ANNI 2014-2015**

## Indice

1	INTRODUZIONE .....	3
2	ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVISIONE E IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO SCIENTIFICO .....	7
2.1	Principali atti e provvedimenti in materia di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico .....	8
2.2	Principali attività di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico .....	9
2.2.1	Rischio idraulico e idrogeologico .....	10
2.2.2	Rischio incendi boschivi .....	11
2.2.3	Rischio vulcanico .....	12
2.2.4	Rischio sismico .....	12
2.2.5	Attività delle Reti dipartimentali di monitoraggio sismico .....	13
3	ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-OPERATIVO: PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA, ESERCITAZIONI, FORMAZIONE, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE.....	17
3.1	Principali atti e provvedimenti in materia di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo.....	17
3.2	Principali attività in materia di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo.....	18
3.3	Pianificazione di emergenza .....	19
3.3.1	Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico .....	21
3.3.2	Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio .....	23
3.3.3	Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico dei campi flegrei.....	25
3.4	Principali attività nell'ambito delle esercitazioni di protezione civile .....	27
3.5	Principali attività nell'ambito della formazione .....	29
3.6	Principali attività nell'ambito dell'informazione alla popolazione e della diffusione della cultura di protezione civile.....	32
3.6.1	Campagna "Io non rischio - buone pratiche di protezione civile" .....	32
3.6.2	Mostra itinerante "Terremoti d'Italia" .....	33
3.6.3	Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile.....	34
3.6.4	EduRisk - itinerari per la riduzione del rischio .....	35
4	ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO .....	36
4.1	Il piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico; .....	36
4.2	Programma per gli interventi di adeguamento sismico delle scuole.....	38
5	UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE: FONDO DI PROTEZIONE CIVILE E FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI .....	39
5.1	Fondo nazionale per la protezione civile .....	40
5.2	Fondo per le emergenze nazionali (capitolo 979).....	49

## 1 INTRODUZIONE

Il numero 7) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1. del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come integrato dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100, successivamente integrato dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10. del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto nel corpus dell'articolo 5 della legge istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile (legge 24 febbraio 1992, si seguito, per brevità, *'la Legge'*) il comma *4-quinquies* che stabilisce che il Governo riferisca annualmente al Parlamento *"sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali"*.

Come è noto, la Legge non ha incardinato la responsabilità e l'esercizio delle attività di protezione civile in un unico soggetto istituzionale o corpo operativo, bensì ha correttamente declinato la protezione civile come *'funzione'* svolta da un sistema complesso del quale fanno parte diverse componenti e strutture operative (artt. 6 e 11 della Legge), affidandone il coordinamento a livello nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri che si avvale, a tal fine, dell'apposito Dipartimento della Protezione civile, istituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, per brevità, *'il DPC'*). Le diverse attività in materia di protezione civile, quindi, sono svolte, per quanto di competenza, nei limiti delle rispettive capacità e in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali, da tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale. I presenti elementi informativi vengono forniti in riferimento alle attività svolte direttamente dal DPC.

Il vigente articolo 3 della Legge precisa che la previsione *"consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi"*.

La prevenzione, sempre secondo il citato articolo 3, *"si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione"*. Si tratta di un'articolazione molto ampia e composta da azioni di diversa natura: le attività di prevenzione non strutturale in materia di allertamento sono strettamente connesse con le attività di previsione e si sviluppano, così come quelle concernenti l'applicazione della normativa tecnica, in un ambito prevalentemente tecnico-

scientifico, mentre quelle in materia di pianificazione dell'emergenza, formazione, diffusione della conoscenza della protezione civile, informazione alla popolazione ed esercitazione attengono, prevalentemente, all'ambito tecnico-operativo.

La mitigazione del rischio, nell'ambito delle attività di protezione civile, è integrata dall'art. 3 della Legge tra le azioni dirette *"al contrasto e al superamento dell'emergenza"* e deve essere *"connessa agli eventi di cui all'articolo 2"*. Nel particolare caso degli eventi di maggiore gravità individuati dal citato art. 2 della Legge, rientrano le *"calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"* (art. 2, comma 1, lettera c)) per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e viene attivato il potere di ordinanza. Con le ordinanze di protezione civile, disciplinate nei diversi aspetti dall'art. 5 della Legge, si può provvedere, dopo le più recenti modifiche normative, solo ad un limitato e preciso insieme di attività, tra i quali la *"realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità"* (art. 5, comma 2, lettera c)).

Gli interventi di mitigazione del rischio di carattere strutturale realizzati in relazione a specifici eventi calamitosi sono individuati nei piani che i Commissari delegati appositamente nominati (individuati, di norma, nell'ambito del livello di governo regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 del d. Lgs. n. 112/1998) sono chiamati a predisporre ed attuare in attuazione delle ordinanze di protezione civile e con le risorse finanziarie a tal fine rese disponibili. Per una visione puntuale di tali interventi, relativi a molteplici ambiti territoriali, si rinvia ai predetti piani, con la precisazione che il limitato ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai Commissari in attuazione degli interventi cosiddetti di *"prima fase"* a seguito di un evento calamitoso dichiarato di rilievo nazionale consente un'azione estremamente contenuta in materia di mitigazione del rischio, dovendosi procedere anche alla realizzazione delle azioni volte *"all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento"* (art. 5, comma 2, lettera a) e *"al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili"* (art. 5, comma 2, lettera b).

Il DPC concorre, nei limiti delle proprie competenze e in coerenza con la propria funzione istituzionale, a programmi di azioni strutturali volte alla mitigazione dei rischi affidati alla responsabilità primaria di altre Amministrazioni centrali dello Stato (tra le quali Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Strutture di Missione istituite dal Governo in carica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e operanti nel settore del dissesto idrogeologico e dell'edilizia scolastica) e delle Regioni e Province Autonome.

Il DPC, in tale specifico settore, esercita, invece, un ruolo diretto e di coordinamento generale sul piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico attivato dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Tale disposizione prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Un ruolo altrettanto diretto, il DPC, lo ha svolto nel processo di attuazione dell'articolo 32 bis del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, che ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le verifiche sismiche e i primi interventi urgenti.

Alla fine del 2013, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN) è stato istituito, nell'ambito del bilancio del DPC della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi da porre in essere in occasione di quelle *"calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo"* (art. 2, comma 1, lettera c), Legge n. 225/1992) per i quali il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza e viene attivato il potere di ordinanza (art. 5, Legge n. 225/1992). In precedenza tali risorse trovavano copertura nell'ambito del Fondo di protezione civile, che oggi viene, quindi, utilizzato per il finanziamento delle attività e degli interventi di protezione civile che il Dipartimento realizza al di fuori delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale sopra richiamate e, specificamente, per attività ed interventi ricadenti nelle attività di previsione e prevenzione sopra descritte. Il Fondo per le emergenze nazionali è divenuto, quindi, pienamente operativo a partire dall'annualità 2014.

I presenti elementi informativi sono stati elaborati con riferimento agli anni 2014 e 2015 e vengono proposti in quattro capitoli così strutturati:

- 1) attività di previsione e attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico;
- 2) attività di prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo;
- 3) attività di mitigazione del rischio;



4) utilizzo delle risorse finanziarie: Fondo per le emergenze nazionali e Fondo per la protezione civile.



## 2 ATTIVITA' IN MATERIA DI PREVISIONE E IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO SCIENTIFICO

Secondo la Legge la previsione nel campo della protezione civile *"consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi"*. A tali attività è strettamente connesso l'allertamento, che la legge individua come una delle forme di attività di prevenzione 'non strutturale'.

Il DPC svolge tale attività avvalendosi della collaborazione di soggetti scientifici e tecnici denominati Centri di Competenza. I principi per la loro individuazione ed il relativo funzionamento sono stati definiti, come previsto dall'art. 3-bis, comma 2, della Legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, mentre la loro effettiva individuazione è avvenuta con il decreto del Capo Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013), successivamente integrato con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 1349 del 14 aprile 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014).

I Centri di Competenza sono rappresentati da Enti, Istituti e Gruppi di Ricerca con cui il DPC promuove studi e ricerche per migliorare la conoscenza del territorio, affinare le tecniche previsionali, valutare gli impatti dei fenomeni e sviluppare strategie innovative, mirate ad una più approfondita conoscenza degli scenari di rischio a supporto delle attività della rete dei Centri Funzionali - istituiti in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 richiamata dall'art. 3-bis della Legge - anche allo scopo di assicurare il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale, vale a dire *"le procedure e le modalità di allertamento del [proprio] sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401"*.

La conoscenza del territorio e dei rischi e l'individuazione, ove possibile, di soglie di allertamento, costituiscono, infatti, la base per definire gli stati di attivazione - attenzione, preallarme e allarme, per i rischi prevedibili, a cui corrispondono determinate procedure nella pianificazione di emergenza. E anche per i rischi non prevedibili, la conoscenza e lo studio dei fenomeni possibili e quella dei territori e della loro configurazione consentono, comunque,

l'elaborazione di scenari di rischio sui quali deve incardinarsi l'attività di pianificazione dell'emergenza.

Il DPC in tali ambiti d'azione ha provveduto, negli anni 2014 e 2015 sia alla predisposizione di atti amministrativi e provvedimenti di indirizzo, sia alla diretta realizzazione di strumenti materialmente posti a disposizione dell'intero Servizio Nazionale della Protezione Civile.

## **2.1 PRINCIPALI ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PREVISIONE E PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO**

Si elencano di seguito in principali atti e provvedimenti in materia di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-scientifico predisposti dal Dipartimento nel corso delle annualità 2014 e 2015 (all. 1 e all. 2)

### **Anno 2014**

- Decreto del Capo Dipartimento del 14 aprile 2014: integrazione dei Centri di competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2014;
- Comunicato del 17 giugno 2014 sull'attività antincendio boschivo per la stagione estive 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.139 del 18 giugno 2014;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014: istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014: indirizzi operativi di protezione civile per bacini con grandi dighe pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014

### **Anno 2015**

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2015: indirizzi operativi per la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2015;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015: modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per predisporre il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2015: criteri e modalità di ripartizione del contributo statale per la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015;
- Comunicato del 11 giugno 2015 sull'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 15 giugno 2015;

## **2.2 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PREVISIONE E PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO**

Per l'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, il DPC promuove lo studio ed il monitoraggio h24 dei fenomeni naturali e di origine antropica connessi con le diverse tipologie di rischio e, a tal fine, sostiene e supporta l'attività di istituzioni e centri di ricerca pubblici e privati volta a tali obiettivi. In particolare l'azione di supporto del DPC è rivolta alle strutture qualificate come Centri di Competenza, ai sensi della citata normativa, e si concretizza in attività, programmi e progetti svolti in convenzione secondo specifici piani di attività. L'elenco dei Centri di Competenza attualmente riconosciuti dal DPC è contenuto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3152 del 24 luglio 2013 e n. 1349 del 14 aprile 2014.

L'elenco delle convenzioni e degli accordi stipulati con i citati Centri di Competenza è pubblico e consultabile alla sezione '**Amministrazione trasparente**' del sito istituzionale del DPC (sottosezioni *ACCORDI E CONVENZIONI ONEROSE* e *ACCORDI E CONVENZIONI NON ONEROSE*). In tale sezione, oltre ai protocolli vigenti alla data attuale, sono consultabili anche i testi integrali degli accordi e delle convenzioni scadute, relativamente agli anni 2014 e 2015. Nel successivo capitolo 4, nell'ambito della trattazione del Fondo di Protezione Civile, saranno forniti alcuni dati riepilogativi al riguardo.

Allo studio ed al costante monitoraggio dei fenomeni si associano, inoltre, azioni concrete consistenti nell'emissione, con diverse cadenze, di avvisi e bollettini in relazione alle diverse tipologie di rischio. Si tratta delle attività svolte a fini di allertamento, organizzate allo scopo di

consentire alle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile di attivare le rispettive pianificazioni al fine di assicurare il coordinato concorso di uomini e mezzi e l'adozione delle misure necessarie per ridurre l'impatto dei fenomeni attesi sui territori e le comunità interessate.

Di seguito un'analisi puntuale per i differenti settori di rischio.

### **2.2.1 Rischio idraulico e idrogeologico**

Il sistema di allertamento nazionale per il rischio idro-meteorologico, organizzato funzionalmente dalla richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, è un sistema distribuito Stato-Regioni in cui viene data piena attuazione al trasferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali previsto dalla legge n. 59/1997 e dal suo principale provvedimento attuativo (il già citato d. lgs. n. 112/1998). Tali disposizioni, insieme alla modifica al Titolo V della Costituzione avvenuta con legge Cost. n. 3/2001, hanno, infatti, reso le Regioni e le Province Autonome attori fondamentali, nelle attività di previsione e prevenzione in materia di protezione civile. La gestione del sistema di allertamento nazionale, in questo specifico ambito di rischio, è assicurata dal DPC, dalle Regioni e dalle Province Autonome attraverso la rete dei Centri Funzionali, soggetti preposti allo svolgimento delle attività di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.

I Centri Funzionali sono quindi soggetti statali o regionali unitariamente diretti e coordinati, che hanno responsabilità nelle attività di previsione e valutazione delle condizioni meteorologiche attese e dei livelli di criticità degli scenari di rischio idrogeologico e idraulico.

A livello nazionale tali attività sono svolte dal Centro Funzionale Centrale del DPC che è una struttura con operatività h24 per 365 giorni l'anno ed è costituito da un *Settore meteo* e da un *Settore Idro*, e si concretizzano nell'emissione dei seguenti bollettini e avvisi:

emissione giornaliera del ***Bollettino di vigilanza meteo nazionale***, che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti fino alle ore 24.00 del giorno di emissione e nelle 24 ore del giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo. Il documento viene pubblicato ogni giorno alle ore 15.00 sul sito internet del DPC ed è condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso la rete extranet DPC (Sharepoint). In particolari circostanze i bollettini possono essere integrati nel corso della giornata. Sono stati emessi 370 Bollettini di vigilanza meteorologica nazionale nel 2014 e 369 nel 2015;

2. se le condizioni meteorologiche attese nelle 24 ore seguenti l'emissione del *Bollettino di vigilanza meteo nazionale*, sono particolarmente gravose viene emesso un *Avviso di condizioni meteo avverse* che fa sintesi degli Avvisi emessi dai Centri Funzionali Decentrati e segnala le situazioni attese nelle Regioni per le quali opera in sussidiarietà il Settore meteo del Centro Funzionale Centrale. L'Avviso viene diffuso via PEC/fax e condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso rete extranet DPC (Sharepoint). Sono stati emessi 157 Avvisi di condizioni meteo avverse nel 2014 e 135 nel 2015;
  
3. il Settore Idro del Centro funzionale centrale sulla base del Bollettino di vigilanza meteo nazionale e delle valutazioni di criticità rese dai Centri Funzionali Decentrati, emette giornalmente, alle ore 16.00, un *Bollettino di criticità nazionale* che rappresenta una sintesi degli scenari di effetti al suolo attesi a livello nazionale per le successive 24-32 ore, suddivisi per singoli bacini idrografici. Il Bollettino di criticità nazionale è consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento ed è inoltre condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso rete extranet DPC (Sharepoint) e mediante una ulteriore specifica piattaforma di condivisione WebAlert. Sono stati emessi 383 Bollettini di criticità nazionale nel 2014 e 376 nel 2015.

Si trasmette copia (all. 3) di tutti i Bollettini e gli Avvisi emessi, per un totale di 910 comunicazioni per il 2014 e 880 per il 2015. Si tratta di strumenti tecnici qualificati, necessari per lo svolgimento delle azioni quotidianamente richieste alle autorità di protezione civile territoriali ai fini del funzionamento del sistema di allertamento nazionale e per l'attivazione delle pianificazioni di emergenza per lo specifico settore di rischio.

### **2.2.2. Rischio incendi boschivi**

Tra le attività di natura previsionale svolte direttamente dal DPC figura la produzione di strumenti tecnici necessari per l'attivazione dei presidi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. A tal fine il DPC provvede all'emissione del *Bollettino nazionale di previsione incendi boschivi* (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2011, contenente le previsioni della suscettività all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi. Il Bollettino è condiviso con le Amministrazioni centrali e regionali attraverso la rete extranet DPC (Sharepoint). Nel 2014 sono stati emessi 278 Bollettini nazionali di previsione incendi boschivi, con emissione quotidiana nel periodo 23 giugno 2014 – 30 settembre 2014 ed emissione dal lunedì al venerdì nel

restante periodo dell'anno Nel 2015 sono stati emessi 284 Bollettini, con emissione quotidiana nel periodo 15 giugno 2015 – 30 settembre 2015 ed emissione dal lunedì al venerdì nel restante periodo dell'anno. L'emissione quotidiana avviene nel periodo a maggiore rischio, individuato annualmente con le procedure stabilite dalla legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di lotta agli incendi boschivi).

Si trasmette copia (all. 3) di tutti i Bollettini emessi. Anche in questo caso si tratta di strumenti tecnici qualificati, necessari per lo svolgimento delle azioni quotidianamente richieste alle componenti e strutture operative di protezione civile centrali e territoriali ai fini della pianificazione del dispiegamento dei mezzi operativi, aerei e non, impegnati nella lotta agli incendi boschivi.

### **2.2.3. Rischio vulcanico**

I vulcani attivi italiani sono costantemente monitorati dalle reti realizzate e gestite dai Centri di Competenza operanti nello specifico settore. Sulla base dell'analisi dei fenomeni osservati, il DPC emette i seguenti bollettini e avvisi, differenziati in ragione delle differenti caratteristiche di attività dei vulcani di cui trattasi:

- a) **Avvisi di criticità** relativi al vulcano ETNA: sono stati emessi 17 Avvisi di criticità per il 2014 e 10 per il 2015;
- b) **Bollettini giornalieri** relativi al vulcano STROMBOLI: sono stati emessi 365 bollettini per il 2014 e 334 bollettini per il 2015; nel 2014 è stato emesso anche un Avviso di criticità;
- c) **Bollettini settimanali**: sono stati emessi 52 Bollettini settimanali per il 2014 e 53 per il 2015.

Si trasmette copia (all. 3) di tutti i Bollettini e gli Avvisi emessi, per un totale di 434 comunicazioni per il 2014 e 397 per il 2015. Come nei precedenti settori di rischio, anche in questo caso si tratta di strumenti tecnici qualificati necessari per lo svolgimento delle azioni di competenza delle autorità di protezione civile territoriali ai fini garantire la necessaria sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti nelle vicinanze dei vulcani attivi italiani.

### **2.2.4 Rischio sismico**

Il territorio nazionale è coperto da diverse reti di monitoraggio sismico, gestite sia dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Centro di Competenza del DPC in

materia di monitoraggio e sorveglianza sismica, sia dal DPC stesso, che su questo tema svolge anche attività *in house*, raccogliendo ed elaborando i dati della Rete Accelerometrica Nazionale e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture.

Per quanto concerne il monitoraggio svolto dall'INGV, esso si avvale dei dati raccolti dalla Rete Sismica Nazionale, composta da oltre 400 stazioni velocimetriche, a cui si aggiungono più di 150 sensori accelerometrici, e dalla Rete Integrata Nazionale GPS (RING), formata da oltre 180 stazioni di misura.

I dati così raccolti sono elaborati all'interno della Sala Sismica di Roma dell'INGV, che svolge sorveglianza h24/7 ed è in costante contatto con la Sala Situazione Italia del DPC. Sulla base di questi dati, secondo quanto previsto dall'Accordo-Quadro DPC-INGV 2012-2021, l'Istituto fornisce al Dipartimento tutte le informazioni relative alla sismicità del territorio nazionale seguendo una procedura formalizzata che prevede l'invio di sms, di email, nonché di relazioni automatiche e di dettaglio in caso di eventi sismici con magnitudo maggiore di 4.0 o di sequenze sismiche. Gli eventi registrati sono anche inseriti in un archivio informatico a cui il DPC può accedere in tempo reale.

Nel corso del periodo 2014-2015, l'INGV ha registrato e localizzato più di 43.000 terremoti, con valori di magnitudo da un massimo di 4.8 a un minimo intorno a 0. Questi dati sono stati alla base delle relazioni periodiche settimanali, che l'Istituto invia al Dipartimento ogni lunedì mattina, e di numerose relazioni, automatiche e di dettaglio, rilasciate in caso di terremoti o di sequenze sismiche. Tra queste si menzionano a titolo d'esempio quelle prodotte in occasione della sequenza relativa al terremoto di magnitudo 4.1 nella provincia di Firenze il 19 dicembre 2014, o quelle prodotte in occasione della sequenza relativa al terremoto di magnitudo 4.3 nelle province di Prato e Bologna del 23 gennaio 2015. A queste relazioni, che sono condivise con le Autorità locali, vengono fatte seguire delle relazioni di aggiornamento con cadenza dapprima giornaliera, poi settimanale o mensile, in funzione del grado di attività della sequenza. Nel periodo in esame, ad esempio, l'INGV ha continuato a fornire aggiornamenti sulle sequenze sismiche dell'area del Pollino e dell'area Alta Val Tiberina-Gubbio, in corso rispettivamente dal 2012 e dal 2013.

## **2.2.5 Attività delle Reti dipartimentali di monitoraggio sismico**

### **La Rete Accelerometrica Nazionale (RAN).**

La RAN monitora in Italia il risentimento sismico al suolo mediante 531 postazioni contenenti un accelerometro triassiale, un digitalizzatore, un modem o *router* 3G ed un ricevitore GPS, ubicate all'aperto in terreni per lo più comunali, o all'interno di cabine di trasformazione elettrica. In automatico i dati grezzi affluiscono al server nella sede del Dipartimento dove vengono archiviati, ed i parametri descrittivi della scossa vengono calcolati e, se la magnitudo ufficiale INGV è uguale o maggiore di 4, condivisi insieme alle forme d'onda all'indirizzo <http://ran.protezionecivile.it>, associati alla localizzazione e magnitudo ufficiali dell'INGV, disponibili dopo 20' ca. dal sisma. Gli stessi parametri descrittivi sono inviati via *e-mail* ad una lista di distribuzione. Dopo soli 3' ca. dal sisma un SMS di pre-allertamento interno fornisce la localizzazione e la magnitudo ufficiose della RAN. La RAN è gestita da personale specializzato del DPC, con il supporto dei produttori della strumentazione per telecontrollo, ripristino, riparazioni e manutenzione della strumentazione remota, con efficienza garantita minima della rete in aumento e ad oggi attestata al 96%, nonché per la gestione dello HW e SW del Centro di Acquisizione ed Elaborazione dei Dati (CAED), e per un supporto all'installazione di una rete RAN mobile di 10 stazioni in area epicentrale dopo un sisma rilevante. Nel database confluiscono anche i dati di altre reti accelerometriche pubbliche (49 postazioni ad oggi). I dati permettono di descrivere in dettaglio lo scuotimento sismico in area epicentrale, a fini di protezione civile, scientifici e per la progettazione della ricostruzione.

## **2014**

Nel 2014 la manutenzione della RAN è stata portata avanti con efficienza reale intorno al 93%.

In aggiunta alla gestione tecnica ordinaria, si citano:

- per la sub-rete in cabina elettrica, 4 interventi di miglioramento della connettività per la trasmissione dei dati in altrettanti siti (Ferruzzano, Sella Pedicate, Gubbio e Rincine);
- per la sub-rete all'aperto, 8 nuove postazioni a Bella, Montemurro, Potenza (definitive) e Cantiano, Piobbico, Renzetti ed Umbertide (provvisorie da stabilizzare). Inoltre 22 postazioni sono state adeguate agli standard RAN, soprattutto per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e la scorta ricambi è stata arricchita con 18 strumenti di ultima generazione;
- per il CAED, la sostituzione dei 2 server SUN operanti sotto sistema operativo Solaris con 2 server DELL sotto Linux, in *cluster*, realizzanti un sistema ad alta affidabilità e prestazioni.
- per la diffusione dati, implementazione e migrazione del sito di condivisione all'indirizzo attuale.

Nel 2014 la RAN ha localizzato 90 eventi sismici con magnitudo tra 2 e 2,9 (35 sismi), tra 3 e 3,9 (41 sismi) e da 4 in su (14 sismi di cui 1 con M=5).



## 2015

Nel 2015 la manutenzione della RAN è stata portata avanti con efficienza reale intorno al 97%.

In aggiunta alla gestione tecnica ordinaria, si citano:

- per la sub-rete in cabina elettrica, 3 nuove postazioni a Grassano, Grottole e Stigliano (provincia di Matera), in attuazione di un protocollo d'intesa 2013 di cooperazione con la Regione e le due Province nell'ambito della Pianificazione sismica Basilicata 2012. E' stata inoltre assicurata la connettività alla postazione all'aperto di Albidona (CS) mediante un nuovo ponte radio;
- per la sub-rete all'aperto, 7 nuove postazioni (provvisorie da stabilizzare) ad Amaseno, Ferentino, Latina, Sora (Lazio), a Trevi e Terni (Umbria) e a Danta di Cadore, Ponte nelle Alpi e Valles (definitive, da ARPAV). Inoltre 22 postazioni sono state adeguate agli standard RAN, soprattutto per il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, e la scorta ricambi è stata arricchita con 18 strumenti di ultima generazione;
- per la diffusione dati, realizzazione e *test* della pagina *web* "RAN Live" per condivisione interna delle informazioni epicentrali e parametriche dell'evento in tempo reale, nonché collegamento in tempo reale dei dati della RAN con il Sistema Informativi Territoriale dipartimentale (SIT DPC) (pubblico con credenziali).

Nel 2015 la RAN ha localizzato 84 eventi sismici con magnitudo tra 2 e 2,9 (18 sismi), tra 3 e 3,9 (54 sismi) e da 4 in su (12 sismi).

### L'Osservatorio Sismico delle Strutture (OSS).

L'OSS monitora in Italia la risposta sismica di 155 strutture pubbliche (scuole, municipi, ospedali, oltre a 7 ponti ed 1 diga) mediante 130 sistemi di monitoraggio completi ( $\geq 20$  accelerometri: 3 a terra,  $\geq 3$  a piano, collegati ad una centralina sismica che memorizza e trasmette via ADSL le registrazioni al server del Dipartimento) e 25 semplificati (7 accelerometri: 3 a terra e 4 in sommità, uno dei quali pre-elabora ed invia i dati via modem 3G al server del Dipartimento). In automatico a Roma i dati vengono elaborati e, associati con la localizzazione e magnitudo ufficiali dell'INGV, disponibili dopo 20' ca., entrano in un rapporto sintetico, inviato via *e-mail* ad una lista di distribuzione e pubblicato all'indirizzo <http://www.mot1.it/OSSdownload>, contenente, per tutti i sistemi "scattati", i valori massimi, le variazioni delle frequenze di vibrazione, il danno atteso alla costruzione etc. Sul sito è possibile scaricare anche le registrazioni. Le strutture sono anche studiate preliminarmente con prove *in situ* e analisi numeriche. L'OSS è gestito da personale specializzato del DPC. Ai produttori della strumentazione sono affidati telecontrollo, ripristino, riparazioni e manutenzione, con efficienza garantita minima del 96% della rete, oltre ad un supporto

all'installazione di una rete OSS mobile di 4 sistemi semplificati in area epicentrale dopo un sisma rilevante. Con l'OSS si tengono sotto controllo strutture strategiche per la gestione dell'emergenza sismica, e se ne descrive in dettaglio il comportamento, a beneficio degli studi strutturali e delle norme tecniche. Il danno atteso nelle strutture monitorate fornisce in Unità di crisi un'indicazione oggettiva sugli effetti strutturali del sisma. Si prevede infine ("OSS Virtuale") un'attività diretta di caratterizzazione dinamica *una tantum*, con la strumentazione mobile in dotazione, di edifici pubblici, strategici per la gestione dell'emergenza, di cui si confrontano le proprietà dinamiche post-sisma con quelle iniziali, per valutarne la stabilità residua.

#### 2014

Nel 2014 la manutenzione dell'OSS è stata portata avanti con efficienza reale intorno al 96%.

In aggiunta alla gestione tecnica ordinaria, si citano:

- per la rete fissa dell'OSS, l'installazione di 11 sistemi OSS semplificati *permanenti* negli ospedali di Assisi, Norcia, Spoleto, Umbertide, Nocera, Città Di Castello, Marsciano e Foligno (Umbria) e Pozzuoli, e in una scuola a Bagnoli (Napoli) e in un ufficio di Capitaneria a Bacoli (Campania);
- per la rete mobile dell'OSS, l'installazione di 1 sistema OSS semplificato *temporaneo* a Città di Castello dopo i sismi 18 e 22/12/14, di magnitudo rispettive 3,9 e 4;
- per l'OSS Virtuale, la registrazione di vibrazioni di fondo con strumenti mobili per caratterizzare *una tantum* le proprietà dinamiche di 10 edifici pubblici: 4 ospedali a Potenza, Lagonegro e Marsicovetere (Basilicata) e Pozzuoli, 4 scuole a Bagnoli (Napoli) (Campania), ed a Matera, Melfi e Lauria, 1 sede di comunità montana a Villa d'Agri (Basilicata) ed 1 ufficio di capitaneria a Bacoli (Campania);
- per il CAED OSS: l'attivazione della suddetta pubblicazione automatica dei dati; realizzazione di un'interfaccia unica di controllo "SMC" di tutte le sub-reti OSS; *upgrade* dell'applicativo ISS di condivisione, con credenziali, dell'archivio delle registrazioni OSS e delle informazioni descrittive delle strutture monitorate; *upgrade* del programma che elabora i dati e produce in automatico il rapporto sintetico, prevedendo il recupero automatico di dati non inviati dai sistemi remoti nei primi 70"; *upgrade* del SW delle centraline sismiche per la sincronizzazione con il tempo GPS; procedura di recupero di 5' di registrazione giornaliera delle vibrazioni di fondo di ogni struttura monitorata, per studio del degrado delle proprietà dinamiche; sviluppo di procedure per lo studio dell'integrità strutturale e correlazione fra valori di frequenza propria della struttura e parametri ambientali.

Nel 2014 sono stati registrati dall'OSS 84 sismi, di cui 74 di magnitudo fino a 3, otto da 3 a 4, e due da 4 a 4,5.

### **2015**

- per la rete fissa dell'OSS, l'installazione di 4 sistemi OSS completi *permanenti* negli ospedali di Cremona, Santorso e Parma, e in una scuola di Matera, previa prove statiche e dinamiche sulla struttura e sul terreno, per caratterizzarne le proprietà, eseguite direttamente, nonché la messa in sicurezza degli accessi alle centraline sismiche dei sistemi OSS di Bova Marina, Sangemini, Cimolais e Pontebba;
- per il CAED OSS: lo sviluppo di procedure per lo studio dei parametri di danno caratteristici per ogni edificio monitorato dall'OSS, mediante modelli numerici non lineari.

Nel 2015 sono stati registrati 74 sismi, di cui 58 di magnitudo fino a 3, tredici da 3 a 4, e tre oltre 4 (2 con M=5).

### **3 ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-OPERATIVO: PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA, ESERCITAZIONI, FORMAZIONE, INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE**

L'art. 3 della Legge così elenca le attività non strutturali nelle quali si articola la prevenzione: *"l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione"*. L'ambito di attività, per i motivi già illustrati, è stato considerato nel quadro del capitolo precedente, pertanto in questa sede di forniranno elementi in relazione agli altri ambiti previsti dalla legge.

#### **3.1 PRINCIPALI ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-OPERATIVO**

Si elencano di seguito in principali atti e provvedimenti in materia di previsione e prevenzione non strutturale in ambito tecnico-operativo predisposti dal Dipartimento nel corso delle annualità 2014 e 2015 (all. 4 e all. 5)

**Anno 2014**

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 relativa al Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014: disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio 2014;

#### **Anno 2015**

- Decreto del Capo Dipartimento del 2 febbraio 2015: indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2015;
- Indicazioni operative per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle Arce di emergenza del 31 marzo 2015. Le indicazioni sono adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 401/2001;

### **3.2 PRINCIPALI ATTIVITA' IN MATERIA DI PREVENZIONE NON STRUTTURALE IN AMBITO TECNICO-OPERATIVO**

Tra le attività di prevenzione non strutturale che la legge attribuisce al Servizio nazionale della protezione civile figurano, quindi, la pianificazione di emergenza, lo svolgimento di esercitazioni, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione e la formazione degli operatori, oltre che l'elaborazione di normativa tecnica. In continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, anche nel corso del 2014 e del 2015 il DPC ha condotto diversi progetti aventi tali finalità, operando sempre in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali interessati e coinvolgendo le altre componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale competenti sui differenti temi.

Questo tipo di attività, rispetto a quelle di carattere strutturale, ha il vantaggio di richiedere investimenti limitati di risorse e di trovare applicazione in tempi rapidi, sebbene si debba essere consapevoli che gli effetti positivi della prevenzione non strutturale si possono registrare e apprezzare in tempi necessariamente non brevi, in quanto tali iniziative hanno l'obiettivo di incidere sul cambiamento culturale delle comunità che, come è noto, è un processo lungo e delicato.

Di seguito una sintetica rassegna delle principali attività poste in essere dal Dipartimento nei differenti ambiti tecnico-operativi individuati dall'art. 3 della Legge.

### 3.3 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA

Le competenze in materia di pianificazione dell'emergenza si ripartiscono tra i vari livelli istituzionali (comunale, provinciale, regionale e nazionale), secondo quanto stabilito dalla Legge, dal decreto legislativo n. 112/98. Tale attività deve essere intesa come responsabilità ed espressione dell'intero sistema che costituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, cui devono concorrere tutti i soggetti a vario titolo competenti, istituzionalmente e territorialmente. L'efficacia del sistema generale di risposta alle emergenze, sia per le azioni poste in essere a livello locale sia, ove necessario, per il concorso e il supporto reso disponibile dall'esterno dell'area interessata, è infatti fortemente condizionata dalla piena e completa definizione di adeguati strumenti di pianificazione comunali e/o intercomunali (art. 15 della Legge, da leggersi in combinato disposto con l'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998) e provinciali (art. 14 della Legge, da leggersi in combinato disposto con l'art. 108 del d. lgs. n. 112/1998), nonché alla definizione di un modello d'intervento regionale. Le pianificazioni territoriali, da un lato, forniscono indicazioni circa le modalità di attivazione del sistema territoriale di protezione civile e, dall'altro, riportano gli elementi conoscitivi di base utili a consentire la piena applicazione del modello d'intervento nazionale. In quest'ottica le pianificazioni delle Componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile sono, pertanto, compendio indispensabile all'attuazione del modello d'intervento nazionale.

Il DPC supporta e contribuisce, ove richiesto, all'azione di pianificazione di emergenza dei livelli territoriali competenti individuati dalle richiamate disposizioni normative.

In particolare si evidenzia che i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 15 della Legge, introdotti in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 59/2012, avvenuta con la legge n. 100/2012, ha rafforzato e specificato le competenze primarie dei comuni in tale delicatissimo e fondamentale settore, stabilendo che *"il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali"* e *"provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano"*

*di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti”.*

Una rilevazione effettuata dal DPC nel corso degli anni 2014 e 2015, aggiornata a dicembre del 2015, ha prodotto le seguenti informazioni sul livello di attuazione della norma. Tutte le Regioni italiane, esclusa la Provincia Autonoma di Bolzano, hanno comunicato il numero e l'elenco dei Comuni che si sono dotati di un piano di emergenza. La Regione Campania ha fornito i soli dati relativi al numero dei Comuni e dovrà integrare le informazioni trasmettendo anche l'elenco.

Dispongono di un piano comunale tutti i 218 comuni del Friuli Venezia Giulia, i 136 comuni del Molise, i 239 comuni delle Marche, i 210 comuni della Provincia Autonoma di Trento e i 74 comuni della Valle d'Aosta. Per le altre Regioni che hanno fornito il dato, si sono dotati di piano 299 dei 305 comuni dell'Abruzzo, 120 dei 131 comuni della Basilicata, 219 dei 409 comuni della Calabria, 294 dei 340 comuni emiliani, 153 dei 378 comuni del Lazio, 172 dei 235 comuni liguri, 1.209 dei 1.544 comuni lombardi, 1.119 dei 1.206 comuni piemontesi, 242 dei 258 comuni della Puglia, 233 su 377 dei comuni della Sardegna, 190 su 390 Comuni della Sicilia, 230 dei 280 comuni toscani, 91 dei 92 comuni dell'Umbria e 497 dei 581 comuni del Veneto. In Campania sono 214 i Comuni che hanno realizzato il piano di emergenza sui 551 totali.

In totale, dunque, dei 7.954 Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d'Aosta, il 77% - pari a 6.159 Comuni - dispone di un piano di emergenza.

La mappatura realizzata costituisce il presupposto per una costante azione di stimolo da parte sia del DPC che degli altri livelli di governo territoriali.

Oltre all'azione di supporto e affiancamento per l'implementazione delle attività di pianificazione di emergenza a livello territoriale, il DPC cura anche in forma diretta la realizzazione del Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico, in attuazione dell'allagata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 e del piano di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, anch'essa allegata.

Al riguardo di tali ambiti strategici di seguito un sintetico quadro delle iniziative poste in essere a seguito dell'adozione delle richiamate Direttive presidenziali fino al 31 dicembre 2015.

### **3.3.1 Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico**

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014. Introduce la definizione dei Piani per l'attuazione delle misure di emergenza o Piani nazionali (art. 5, comma 2 della legge n. 401/2001), da redigere su scala regionale, e composti da una prima parte descrittiva sulla struttura organizzativa nazionale e da una seconda con l'organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio. La struttura organizzativa nazionale, articolata per funzioni di supporto, è indipendente dalla localizzazione dell'evento e individua gli obiettivi e le azioni che vengono realizzate, in caso di emergenze nazionali, dal Comitato operativo della protezione civile e dalla Direzione di Comando e Controllo. L'organizzazione di protezione civile e gli elementi conoscitivi del territorio di una determinata regione, invece, sono definiti in base alle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province Autonome al Dipartimento della Protezione Civile, e che sono contenute nei piani di emergenza regionali e provinciali. Gli elementi contenuti nella seconda parte dei Piani nazionali permettono di perseguire gli obiettivi riportati nella struttura organizzativa nazionale.

La Direttiva, ha seguito un iter di condivisione e di approvazione dapprima con i rappresentanti delle Strutture Operative nazionali e con tutti gli altri componenti il Comitato operativo, nella sua forma "allargata"; a seguire, si è provveduto a dividerne i contenuti con il Sistema delle Regioni e delle Province Autonome, sottoponendola all'esame della Commissione speciale protezione civile, a partire dal luglio 2013.

L'emanazione della direttiva attribuisce alle Regioni la responsabilità di fornire gli elementi conoscitivi delle differenti realtà territoriali, ai fini della successiva predisposizione, da parte del Dipartimento, dei Piani nazionali per rischio sismico, su base regionale.

Dall'anno 2014, tenendo conto del tempo trascorso dalla pubblicazione della Direttiva e non avendo ricevuto dalle Regioni gli elementi conoscitivi del territorio, il DPC ha trasmesso alle Regioni alcune note (10 giugno 2014 prot. 30207, 10 giugno 2014 prot. 30272, 16 marzo 2015 prot. 14156, 23 marzo 2015 prot. 15395) tese a sensibilizzare l'attività di pianificazione delle Regioni rispetto a quanto previsto dalla citata Direttiva. Inoltre il DPC ha intrapreso un percorso di lavoro per supportare le stesse Regioni alla redazione dell'allegato 2. In merito, a seguito della sequenza

sismica che nel 2014 interessò l'area cugubina, questo Dipartimento ha avviato con la Regione Umbria un'attività di pianificazione speditiva per la definizione degli elementi per la risposta operativa nazionale di emergenza. A seguire la Regione Umbria ha proseguito nell'approfondimento delle informazioni territoriali individuate in modo speditivo, elaborando una prima bozza di documento redatto secondo lo schema di cui all'allegato 2 del Programma nazionale di soccorso, che ha trasmesso formalmente al DPC il 14 gennaio 2016 chiedendo l'intesa (approvato dalla Giunta Regionale il 9/11/2015 con DGR n. 1286). Anche la Regione Calabria a seguito delle attività di pianificazione nazionale svolte con il supporto di questo Dipartimento dal 2011 ha redatto una bozza dell'allegato 2 che ha trasmesso al DPC il 18 febbraio 2016 chiedendo l'intesa (approvato dalla Giunta Regionale il 9/2/2016 con DGR n.16).

Con lo scopo di fornire un contributo alla Regione Umbria e Calabria è stato avviato un percorso di analisi del documento e di approfondimento dello schema di allegato 2 per consentire di fornire osservazioni alle citate Regioni e di dare indicazioni anche alle altre Regioni che si apprestano alla redazione dei documenti di pianificazione, anche con lo scopo di ottenere un'omogeneizzazione dei dati e dei contenuti dei piani nazionali.

In merito si riporta un sintetico schema riepilogativo delle attività di pianificazione relative alla redazione del programma nazionale, avviate con alcune Regioni già dalla fine del 2015 e che vedranno l'impegno del DPC anche per l'anno in corso:

REGIONI	DOCUMENTO ALLEGATO 2	INTESA	DPC	ESERCITAZIONI
<b>UMBRIA</b>	redatto	richiesta	avviato lavoro con la Regione	Valnerina 2016 periodo settembre-ottobre 2016
<b>CALABRIA</b>	redatto	richiesta	Avviato lavoro interno di analisi del documento	non prevista
<b>PIEMONTE</b>	richiesta di supporto per la redazione	non richiesta	avviato lavoro con la Regione	EXCON 2016 periodo 14-16 giugno 2016
<b>VALLE D'AOSTA</b>	redatto in bozza	non richiesta	avviato lavoro interno di analisi del documento	non prevista
<b>LOMBARDIA</b>	richiesta di supporto per la redazione	non richiesta	avviato lavoro con la Regione	non prevista
<b>FVG</b>	richiesta di supporto per la redazione	non richiesta	in attesa di primo incontro	40° anniversario del terremoto
<b>EMILIA ROMAGNA</b>	richiesta di supporto per la redazione	non richiesta	in attesa di primo incontro	non prevista



### 3.3.2 Pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del vesuvio

La pianificazione nazionale di emergenza è lo strumento di prevenzione che viene elaborato ove siano individuati scenari di evento che possano dar luogo ad una emergenza di livello nazionale. Tale attività compete allo Stato ed ai territori soggetti al rischio per il quale si pianifica ed è un processo partecipato, un'azione congiunta e coordinata di diversi soggetti, ciascuno competente per una parte, che devono sviluppare le proprie pianificazioni territoriali e di settore per "comporre" il piano nazionale.

La direttiva del 14 febbraio 2014 – predisposta nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, finalizzata alla definizione di procedure operative volte ad ottimizzare le capacità di allertamento, di attivazione e di intervento del Servizio nazionale della protezione civile, e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico – stabilisce l'allargamento della Zona rossa, da 18 a 25 comuni delle province di Napoli e Salerno, nonché la relativa strategia di salvaguardia della popolazione mediante l'evacuazione e il trasferimento nelle altre Regioni e Province autonome gemellate secondo lo schema allegato.

Con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, in attuazione del punto 3 della direttiva PCM 14 febbraio 2014, recante *"Indicazioni, alle Componenti ed alle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa dell'area vesuviana"*, vengono individuate la strategia generale e le attività previste nelle varie fasi operative per le diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale di protezione civile. Con il citato decreto vengono riportate:

- le indicazioni di carattere generale per la definizione dei Piani interni, di settore e di comunicazione;
- la definizione degli elementi necessari per l'elaborazione dei piani di allontanamento dalla Zona rossa e di trasferimento e accoglienza della popolazione nelle Regioni e Province autonome gemellate;
- le indicazioni per la pianificazione di emergenza delle amministrazioni territoriali;
- le attività del Dipartimento della protezione civile ai fini del coordinamento generale delle attività pianificatorie;
- gli elementi volti a garantire la continuità amministrativa degli enti locali;

- lo schema di massima dei protocolli di intesa da istituire tra ciascun Comune della Zona rossa, la Regione o Provincia autonoma gemellata e la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile.

Le attività previste hanno riguardato:

- raccolta degli elementi per l'elaborazione delle indicazioni e condivisione interna della strategia di intervento;
- elaborazione bozza di documento di Indicazioni operative e condivisione con Regione Campania;
- condivisione con il Servizio Nazionale della Protezione Civile, che nel dettaglio sono:
  - Condivisione con Tavolo tecnico della Commissione speciale PC della Conferenza delle Regioni e Province autonome (sedute del 30 giugno e del 17 e 25 luglio 2014),
  - Condivisione con il Comitato operativo della protezione civile (7 agosto 2014),
  - Condivisione con Commissione Speciale protezione civile della Conferenza delle Regioni e Province autonome (parere positivo con la riunione politica del 24 settembre 2014),
  - Condivisione con la Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi – Settore rischio vulcanico (riunioni del 1 e del 13 ottobre),
  - Condivisione con Prefetture-UTG di Napoli e Salerno - Riunione presso Prefettura UTG di Napoli, (20 ottobre 2014).
- recepimento osservazioni e condivisione per parere della Conferenza unificata, con il seguente iter:
  - Invio bozza di decreto e documento di indirizzo (ottobre 2014),
  - Seduta tecnica Conferenza Unificata (18 novembre 2014),
  - Acquisizione del parere della Conferenza Unificata (22 gennaio 2015).

Il decreto, firmato il 2 febbraio 2015, è stato acquisito al repertorio n. 390 del 9 febbraio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 31 marzo 2015.

La direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri recante "*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico – Zona gialla*" del 16 novembre 2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 muove dalla necessità di addivenire ad una pianificazione di carattere nazionale per le aree del territorio interessate dalla ricaduta di materiale piroclastico più prossime al vulcano ed esposte ai venti prevalenti nonché dall'esigenza di

provvedere a fornire indicazioni operative per l'aggiornamento dei piani di emergenza ai fini della salvaguardia della popolazione della Zona gialla. La definizione di tale Zona è basata sul documento "Scenari eruttivi e livelli d'allerta per il Vesuvio", redatto dalla Commissione nazionale incaricata di provvedere all'aggiornamento dei piani di emergenza dell'area vesuviana e dell'area flegrea per il rischio vulcanico, del documento "Studio statistico della dispersione di ceneri vulcaniche in caso di eruzione del Vesuvio", redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e delle elaborazioni del Centro Studi PLINIVS/LUPT inerenti l'"Aggiornamento analisi di rischio e di scenario al Vesuvio e ai Campi Flegrei".

A seguito della proposta di definizione della Zona gialla della pianificazione nazionale emersa dai citati studi, la regione Campania, previa informativa ai Comuni interessati in merito all'iniziativa, con la delibera della Giunta Regionale n. 29 del 9 febbraio 2015, ha provveduto alla "Delimitazione della Zona gialla del piano di emergenza dell'area vesuviana".

In particolare la direttiva in argomento, che adotta disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio in questione, definisce la suddetta area esposta a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla, e prevede l'emanazione di indicazioni alle componenti e strutture del servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza, al fine della salvaguardia della popolazione esposta.

Peraltro, in considerazione degli interessi primari coinvolti, va evidenziato come con i rappresentanti delle varie amministrazioni presenti alla riunione del Comitato operativo della protezione civile del 13 maggio 2015, inerente il rischio vulcanico in Regione Campania è stata condivisa la necessità di delimitare la zona gialla e di definire la strategia di intervento e le modalità di aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per tale area a rischio.

### **3.3.3 Pianificazione nazionale di emergenza per il rischio vulcanico dei campi flegrei**

Così come per il Vesuvio, la pianificazione nazionale d'emergenza dei Campi Flegrei è attualmente in revisione a seguito della consegna del nuovo scenario di riferimento redatto da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito (dicembre 2012). Anche in questo caso il Piano prevede un'area a maggior rischio nella quale è necessaria l'evacuazione cautelativa della popolazione prima dell'inizio dell'eruzione ed un'altra per la quale sarà elaborata una strategia modulare per la salvaguardia della popolazione esposta.

Si rammenta che, a seguito della variazione di alcuni parametri dei precursori di evento monitorati dall'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OV-INGV), e sulla base del parere espresso dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi (CGR), nel dicembre 2012 è stata assunta la determinazione di passaggio alla Fase di attenzione. In tale ambito il Dipartimento ha provveduto alla condivisione delle informazioni con il Servizio nazionale della protezione civile tramite il Comitato operativo della protezione civile. I Campi Flegrei sono tuttora in Fase di attenzione.

In accordo con la regione Campania è stato elaborato uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente "*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*" da sottoporre all'intesa della Conferenza Unificata, analogo a quelli già emanati per il Vesuvio, ma che comprende in un unico atto delimitazione e strategia operativa sia della Zona rossa sia della Zona gialla. Parimenti al Vesuvio, infatti, vengono individuate le aree esposte a pericolo di invasione di flussi piroclastici e il territorio interessato dalla ricaduta di materiale piroclastico più prossimo al vulcano ed esposto ai venti prevalenti; inoltre si prevede vengano fornite le necessarie indicazioni operative per l'aggiornamento dei piani di emergenza.

La revisione dello scenario di riferimento, come detto, è stata condotta da un Gruppo di lavoro, composto da alcuni dei maggiori esperti in materia di rischio vulcanico in Italia, che ha individuato e analizzato gli studi e ricerche prodotti dalla Comunità tecnico-scientifica di settore consegnando, alla fine del 2012, un proprio Rapporto. La definizione dello scenario per la pianificazione di emergenza in argomento, è stata quindi oggetto di diverse riunioni, del Settore rischio vulcanico della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi (sedute del 31 maggio 2013, del 12 luglio 2013 e 14 marzo 2014).

Questo Dipartimento ha svolto, sulla base del citato rapporto e dei pareri della CGR, le attività volte alla delimitazione delle zone di pianificazione, in accordo con la regione Campania.

In particolare la delimitazione della zona rossa è stata presentata il 20 ottobre 2014 ai Sindaci dei comuni interessati - in un incontro cui hanno partecipato oltre al DPC e alla regione Campania, rappresentanti dell'INGV-OV e della prefettura UTG e della Provincia di Napoli - in analogia con quanto fatto per il Vesuvio, che hanno provveduto alla verifica dei limiti della zona rossa all'interno del territorio di competenza anche attraverso l'individuazione di elementi territoriali ben identificabili e riconoscibili dalla popolazione. Le deliberazioni delle

Amministrazioni comunali sono state recepite con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 669 del 23 dicembre 2014, concernente *“Rischio vulcanico in area Flegrea. Delimitazione della Zona rossa. Presa d’atto delle proposte comunali”*.

Con Delibera della Giunta regionale n. 175 del 3 aprile 2015 è poi stata formalizzata la *“Delimitazione della zona gialla della pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in area flegrea”*.

Inoltre lo schema di gemellaggi tra i Comuni della Zona rossa flegrea e le altre Regioni e Province autonome sono state condivise con la regione Campania con nota del 10 aprile 2015 e successivamente illustrate, ancor prima dell’avvio dell’iter per l’approvazione dell’atto normativo, al Tavolo tecnico della Commissione Speciale Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 maggio 2015. La tematica è stata successivamente affrontata dal tavolo degli Assessori di detta Commissione l’11 febbraio 2016.

### **3.4 PRINCIPALI ATTIVITA' NEEL'AMBITO DELLE ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE**

Con la circolare EME/41948 del 28 maggio 2010 sono state fornite indicazioni sulle attività addestrative per uniformare queste iniziative sull’intero territorio nazionale. La circolare distingue tali attività in **esercitazioni di protezione civile e prove di soccorso**.

Le **esercitazioni di protezione civile** verificano i piani di emergenza o testano i modelli organizzativi per la successiva pianificazione basandosi sulla simulazione di un'emergenza reale. Partecipano alle esercitazioni gli Enti, le Amministrazioni e le Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile attivate secondo una procedura standardizzata. Le esercitazioni sono nazionali, quando vengono programmate e organizzate dal Dipartimento della Protezione Civile in accordo con le Regioni o le Province Autonome in cui si svolgono, mentre se sono le Regioni, le Prefetture o le Province Autonome a promuoverle sono classificate come regionali o locali.

Numerose sono inoltre le esercitazioni internazionali cui prende parte il Dipartimento della Protezione Civile o in veste di organizzatore o in veste di partecipante, nel quadro delle attività di cooperazione finanziate dal Meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea. In questo caso l’obiettivo è quello di testare le capacità di interazione e interoperabilità fra squadre di assistenza dei Paesi europei in caso di operazioni che si svolgono al di fuori del nostro territorio o in caso di richiesta di assistenza internazionale da parte del nostro Paese per far fronte ad emergenze domestiche. Alcune di queste attività esercitative sono peraltro inserite nell’ambito di

programmi/progetti europei di cooperazione internazionale e assistenza tecnica di cui il Dipartimento è capofila o partner in aree geografiche di interesse strategico per il Paese quali i Balcani occidentali. Mentre progetti di formazione ed assistenza tecnica in materia di protezione civile sono in corso anche in Nord Africa e Medio oriente.

Le prove di soccorso, più semplicemente, verificano la capacità di intervento nella ricerca e soccorso del sistema e possono essere promosse da una delle Strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

A tali disposizioni ha poi fatto seguito, il 2 agosto 2011, una specificazione di tali disposizioni in relazione alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Lo svolgimento delle esercitazioni di protezione civile, ivi comprese le prove di soccorso avviene, pertanto, a tutti i livelli del Servizio Nazionale.

Si riportano di seguito le principali esercitazioni nazionali ed internazionali a cui il Dipartimento ha preso parte nelle annualità 2014 e 2015.

#### Anno 2014

Nome esercitazione	Date	Luogo	Descrizione
Progetto Vuelco	9-15 febbraio	Campania	Esercitazione sul rischio vulcanico nell'area dei campi Flegrei svolta in raccordo con Ufficio SIV
EU MODEX Estonia	19-22 maggio	Estonia	Nell'ambito del programma di esercitazioni finanziato dal Meccanismo Unionale di protezione il DPC ha partecipato con esperti e risorse del servizio nazionale
PROMETHEUS 2014	31 maggio - 3 giugno	Grecia	Simulazione di un grande incendio boschivo, ed il successivo coinvolgimento in una zona industriale con esplosioni e crolli delle strutture
MODEX FALCK	11-14 giugno	Danimarca	Esercitazione per moduli di protezione civile con capacità di operazioni di ricerca e salvataggio in ambito urbano
MODEX EULIXMODEX	26-29 settembre	Lussemburgo	Esercitazioni per moduli di protezione civile con alta capacità di pompaggio
Esercitazione nazionale di protezione civile rischio maremoto "NEAMWave 14"	28-30 ottobre	Scala nazionale	L'esercitazione nazionale concerne l'allenamento in caso di maremoto nell'ambito internazionale dell'Atlantico Nordorientale, Mar Mediterraneo e mari collegati, nel contesto del programma Nord East Atlantic and Mediterranean Tsunami Warning System (NEAMTWS) dell'UNESCO.

MODEX	4-7 dicembre	Regno Unito	Esercitazione per moduli di protezione civile con capacità di operazioni di ricerca e salvataggio in ambito urbano
-------	--------------	-------------	--

### Anno 2015

Nome esercitazione	Date	Luogo	Descrizione
MOSEX	18-mag	Lazio/DPC	Simulazione in evento di natura meteo-idrogeologica del sistema dei servizi essenziali e della mobilità
IPA CAMPEX	17-18 giugno	Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia	Allestimento presidio sanitario da parte dell'Associazione Nazionale Alpini a supporto di un campo IDP (initially displaced people) nella ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Progetto IPA
Exercise PAV-15	22-set	Lazio	Piano di Assistenza alle Vittime di incidenti aerei e loro familiari sull'aeroporto di Fiumicino
EU MODEX (Arcezia)	8 - 12 ottobre	Marche	Esercitazione per Moduli europei. Dispiegamento di assetti sanitari.
JFWEDROP	2-5 novembre	Liguria	Test esercitativo per l'esame delle soluzioni progettuali adonata per la definizione di un progetto di definizione di un assetto subacqueo volto al possibile impiego in operazioni sotto l'egida del Meccanismo Unionale di Protezione Civile

Personale qualificato del DPC, inoltre, interviene nelle più rilevanti esercitazioni locali o prove di soccorso promosse dalle strutture operative, assicurando, in tali contesti, un'azione sussidiaria di *auditing* oltre che, ove richiesto, assicurando l'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, ai volontari di protezione civile in esse impiegati.

### 3.5 PRINCIPALI ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE

Come le altre attività non strutturali di prevenzione in materia di protezione civile, anche la formazione degli operatori viene sviluppata a tutti i livelli del Servizio Nazionale. Ciascuna componente e struttura operativa promuove e realizza, nel corso dell'anno, attività di formazione e aggiornamento professionale del proprio personale. A tali attività promosse a livello territoriale, frequentemente, il DPC assicura la partecipazione di proprio personale con funzioni di docenza nelle materie di competenza.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali attività di formazione in ambito di protezione civile direttamente promosse dal Dipartimento nelle annualità 2014 e 2015.

**Anno 2014**

Attività	Partecipanti	Ore Aula	Ediz.	Destinatari
PROGETTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	126	118	3	Personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Interno e degli U. I. G.
Progetto Neptune: formazione del volontariato e dei tecnici degli Enti locali negli interventi di pulizia delle coste	154	60	3	Volontari, tecnici degli enti locali delle Regioni Veneto, Puglia e Sicilia
Workshop "The NASA satellite mission for soil moisture (SMAP): available products and perspective in the field of Civil Protection"	48	7	1	Personale dei Centri di Competenza e responsabili PC regionali
Giornata di Studio "Valutazioni e decisioni del Sistema di Protezione Civile: profili di responsabilità"	156	3	2	Personale PC Regionali
Convegno interventi tecnici e pianificazione binazionale dell'emergenza per trafori transfrontalieri	85	7	1	Personale PC Regionali
Corso "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze"	40	16	1	Personale enti locali Regione Liguria
Corso di protezione civile destinato ad operatori istituzionali della provincia di Cremona	80	32	1	Personale Provincia e strutture operative locali
Corso formazione per coordinatori della formazione	50	16	2	Personale Enti locali Regione Liguria
Corso di formazione per esperti d'arca	80	16	2	Volontari Regione Liguria
<b>TOTALI</b>	<b>811</b>	<b>275</b>	<b>16</b>	

**Anno 2015**

Attività	Partecipanti	Ore Aula	Ediz.	Destinatari
L'analisi del danno e dell'agibilità degli edifici di grande luce o a struttura prefabbricata in emergenza post-sismica	22	56	1	Tecnici delle regioni: Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; rappresentanti degli ordini professionali: ingegneri, architetti, geologi e geometri.
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	59	63	1	Tecnici della Regione Piemonte
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	49	63	1	Tecnici della Regione Umbria
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	20	70	1	Tecnici della Regione Toscana
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	50	56	1	Professionisti dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di La Spezia
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	37	56	1	Professionisti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	40	56	1	Professionisti dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano



La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	50	56	1	Personale Enti locali Regione Liguria
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	35	56	1	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	40	56	1	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	45	56	1	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
La gestione tecnica dell'emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell'agibilità	27	56	1	Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
La mitigazione del rischio: valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico delle strutture a scala puntuale e nazionale	22	8	1	Ingegneri ed architetti delle Regioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
La mitigazione del rischio: analisi di rischio e scenario sismico su patrimonio edilizio ed infrastrutture	20	7	1	Ingegneri ed architetti delle Regioni e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il geologo a supporto delle valutazioni tecniche in emergenza	40	16	1	Geologi professionisti
Il geologo a supporto delle valutazioni tecniche in emergenza	45	16	1	Geologi professionisti
Funzioni ed organizzazione della Sala Operativa Regionale	30	19.30	1	Operatori Sala Operativa della Protezione Civile Ligure
Corso sulla comunicazione in caso di emergenza per operatori Sala Operativa	30	9	1	Operatori Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Marche
Rapporti ed operatività del SNPC a livello territoriale	53	8	2	Personale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e personale della Direzione della Protezione Civile di Roma Capitale
Corso Protezione Civile e Difesa Civile: Laboratorio per la pianificazione e la gestione dell'emergenza	42	80	2	Responsabili CCS degli UTG
Strumenti di gestione dell'Emergenza	40	12	1	Componenti dell' UTG di Roma
Strumenti di gestione dell'emergenza	45	32	1	Responsabili e componenti del CCS della Prefettura di Cremona e SOUP Cremona
XXVII Corso di formazione per primi dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - modulo PC	9	9	1	Primi Dirigenti dei VVFF di varie Province d'Italia
Strumenti di gestione dell'Emergenza	103	28	3	direttori aeroportuali e responsabili uffici Enac negli aeroporti, rappresentanti società di gestione, Operatori ENAC di Sala Crisi
La gestione congiunta delle emergenze ferroviarie	19	8	2	Operatori di Sala Operativa Gruppo FS
Il Sistema di allertamento Nazionale e la messaggistica di allertamento	51	4	1	Operatori ENEL
Formazione operativa per il personale delle Forze Armate - moduli di PC	153	13	4	Ufficiali Forze Armate e CC
Forest fire fighting	16	54	1	Direttori Operativi spegnimento svedesi
Progetto Neptune: formazione del volontariato e dei tecnici degli Enti locali negli interventi di pulizia delle coste	49	17.30	1	ODV Regione Liguria, Tecnici Regione Liguria
Corso BLS-D - base	2	14	1	Personale di varie strutture della PCM
Corso BLS-D - Aggiornamento	43	15	3	Personale di varie strutture della PCM
L'informazione di protezione civile: gli attori, i temi, le criticità	73	7	1	Giornalisti
Workshop Towards More Resilient Communities - 3rd UC Lifeline Week	72	9.30	1	Gestori e ricercatori nel settore della resilienza delle infrastrutture
Progetto Europeo Crisma "Modelling Crisis Management for improved action and preparedness"	32	3	1	Personale di Istituzioni Italiane ed Europee con competenze tecniche di valutazione, ricerca e sviluppo su rischio sismico e idrogeologico
Rischio vulcanico in Area Vesuviana: Pianificazione Nazionale di Emergenza - gli scenari di impatto dell'attività eruttiva	159	8	2	Rappresentanti del Comitato Operativo di Protezione Civile
Le attività divulgative nei Centri Informativi di Stromboli e Vulcano	41	6	1	Studenti universitari, tutor dell'INGV, Volontari di

				Associazioni di volontariato di protezione civile delle Isole Eolie
Essere coordinatori della formazione	60	16	2	Funzionari regionali, delle Province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia
Esperti di aree formative - Regione Liguria	80	16	2	Rappresentanti ODV regionali
Esperti di aree formative - Comune di Genova	34	8	1	Rappresentanti ODV Comunali
<b>TOTALI</b>	<b>838</b>	<b>308,30</b>	<b>30</b>	

### **3.6 PRINCIPALI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELL'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PROTEZIONE CIVILE**

È compito delle componenti di protezione civile, ai vari livelli, individuare gli interventi utili a ridurre entro soglie accettabili la probabilità che si verifichino eventi disastrosi, o almeno a limitare il possibile danno. Tra queste azioni è fondamentale l'informazione alla popolazione e l'indicazione dei comportamenti da adottare in relazione ai rischi di un determinato territorio. Come previsto dalla legge n. 265 del 1999 è competenza del Sindaco - quale prima autorità di protezione civile - informare la popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturali.

In affiancamento a tali primarie competenze istituzionali individuate dall'ordinamento, tuttavia, il DPC assicura il proprio concorso al perseguimento degli obiettivi generali anche in questo ambito specifico.

Si riporta di seguito una sintesi delle principali campagne condotte dal Dipartimento nell'ambito delle attività di informazione alla popolazione e diffusione della cultura di protezione civile.

#### **3.6.1 Campagna "Io non rischio - buone pratiche di protezione civile"**

Nell'ambito della promozione e realizzazione di attività finalizzate alla prevenzione dei rischi, il Dipartimento porta avanti da 6 anni la campagna di comunicazione denominata "Io non rischio", con l'obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini italiani su quanto si può fare per ridurre i rischi naturali e antropici che interessano il nostro Paese.

La campagna, nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico - è promossa dal DPC con l'Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, l'Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L'ampliamento dall'originario ambito del rischio sismico, anche al rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale, dell'Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, di AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, di Arpa Emilia-Romagna, dell'Autorità di Bacino del fiume Arno, del CamiLab-Università della Calabria, della Fondazione Cima e dell'Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

Fulcro della campagna sono i volontari di protezione civile, appositamente formati nell'ambito di uno specifico programma didattico, che animano la campagna sul territorio, incontrando i cittadini dei luoghi ove risiedono illustrando loro informazioni storiche e di base sulle condizioni di rischio dei diversi territori e trasmettendo norme comportamentali utili per ridurre l'esposizioni a rischio delle comunità.

Di seguito si riportano alcuni dati riepilogativi delle edizioni 2014 e 2015 della campagna:

Campagna Io non rischio		
Anno	2014	2015
Date	Nel 2014 si sono svolte due edizioni della campagna, il 14 e 15 giugno e l'11 e 12 ottobre	17 e 18 ottobre 2015
Piazze	235 piazze	400
Regioni	18 Regioni, 1 Province Autonome	19 Regioni, 2 Province Autonome
Volontari	Circa 2500 volontari di 21 Organizzazioni di volontariato nazionali + associazioni locali e gruppi comunali	più di 5.000 volontari di 25 Organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle associazioni locali e gruppi comunali delle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto
Rischio	Terremoto, maremoto e alluvione	Terremoto, maremoto e alluvione

### 3.6.2 Mostra itinerante "Terremoti d'Italia"

La mostra itinerante "Terremoti d'Italia", realizzata dal DPC, punta a stimolare i cittadini, in particolare i più giovani, a un ruolo attivo nel campo della prevenzione. Attraverso la memoria degli eventi sismici del passato e la conoscenza del fenomeno fisico, degli strumenti utilizzati per misurarne la forza, dei comportamenti da adottare in situazioni di rischio, delle soluzioni tecnologiche grazie alle quali è possibile ridurre la vulnerabilità delle costruzioni. Ma anche attraverso l'esperienza diretta. Due spettacolari tavole vibranti, appositamente progettate per simulare il movimento sismico, permettono ai visitatori di vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti. La mostra affronta i vari temi con un linguaggio semplice e una vasta tipologia di contenuti espositivi: documenti, fotografie, video, strumenti di

misura di epoche diverse, dispositivi antisismici realizzati sulla base delle più recenti tecnologie. Grazie poi alla collaborazione di archivi, biblioteche, enti pubblici e privati, ogni tappa si arricchisce di *exhibit* inediti, che illustrano le caratteristiche del rischio sismico nel territorio specifico. Per i più giovani, inoltre, la possibilità di un percorso guidato da educatori esperti e basato sull'interazione con strumenti-gioco. Apprendimento multidisciplinare e approccio partecipativo sono le caratteristiche che rendono "Terremoti d'Italia" una mostra per tutti.

Nell'anno 2014 la mostra è stata oggetto di una profonda revisione, pertanto si riportano alcuni dati riepilogativi dell'anno 2015:

Mostra itinerante Terremoti d'Italia	
Anno	2015
Date	21 febbraio – 21 marzo 2015
Luogo	Rende (CS) – Museo del Presente
Soggetti coinvolti	Regione Calabria Comune di Rende Prov. di Cosenza Prefettura di Cosenza Centro Servizi Volontariato (CSV) di Cosenza Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi Uffici scolastici regionale Ingv- l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Università della Calabria LARES Onlus
Volontari coinvolti	180
Visitatori	Circa 3000 persone. In particolare, è stata visitata da più di 1.500 studenti.
	2014
	Nessun allestimento in quanto la mostra era in stato di revisione

### 3.6.3 Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile

Il DPC ha avviato da sette anni un progetto di formazione denominato "Scuola Multimediale di Protezione Civile" a livello nazionale dedicato agli alunni delle classi IV° e V° della scuola primaria e I° della scuola secondaria di primo grado.

Il percorso formativo si articola in due fasi. La prima di apprendimento in modalità *e-learning*, tramite una piattaforma *open source moodle* della durata di circa 6 mesi (da ottobre-novembre ad aprile-maggio), è volta alla conoscenza dei rischi presenti sul territorio, delle componenti del servizio Nazionale di Protezione Civile (con particolare attenzione al volontariato e alle principali strutture operative) e all'acquisizione di norme comportamentali. La seconda fase pratico-operativa, che si svolge in una mattinata, prevede un'esercitazione organizzata con le Direzioni/Agenzie Regionali di Protezione Civile e le locali strutture operative cui i ragazzi

partecipano attivamente per comprendere al meglio il funzionamento del Sistema in caso di emergenza. La simulazione, elaborata con le locali componenti e strutture operative, individua i rischi maggiormente presenti sul territorio e integra il piano di evacuazione delle scuole con quelli comunali.

Di seguito alcuni dati di sintesi dell'attuazione del progetto negli anni scolastici 2014-2015 e 2015/2016 (per quest'ultimo sono attualmente in corso le esercitazioni conclusive).

Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile		
Anno Scolastico	2014/2015	2015/2016
Utenze attivate su piattaforma	7000	12000
Regioni e Istituti Scolastici	Regione Basilicata (n°11 Istituti); Regione Lombardia (n°4 Istituti); Regione Marche (n°30 Istituti); Regione Sicilia (n°2 Istituti); Regione Umbria (n°5 Istituti)	Regione Basilicata (n°19 Istituti); Regione Calabria (n°5 Istituti); Regione Campania (n°2 Istituti); Regione Liguria (n°5 Istituti); Regione Lombardia (n°4 Istituti); Regione Marche (n°35 Istituti); Regione Molise (n°6 Istituti); Regione Puglia (n°12 Istituti); Regione Sicilia (n°18 Istituti); Regione Umbria (n°11 Istituti)
Strutture Operative ed Enti Coinvolti	Amministrazioni Comunali, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Croce Rossa Italiana, Direzioni Regionali 118, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Polizia Locale, Organizzazioni Locali e Nazionali di Volontariato di Protezione Civile	Amministrazioni Comunali, Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Croce Rossa Italiana, Direzioni Regionali 118, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Polizia Locale, Organizzazioni Locali e Nazionali di Volontariato di Protezione Civile

### 3.6.4 Edurisk – itinerari per la riduzione del rischio

In occasione dell'aggiornamento della pianificazione d'emergenza per il rischio vulcanico in area vesuviana e flegrea, avvenuto con i citati provvedimenti adottati nel 2014 e 2015; il DPC insieme a all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), alla Regione Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha avviato un progetto di formazione nelle scuole sulle tematiche inerenti il rischio vulcanico e sismico.

Il progetto denominato "Edurisk – itinerari per la riduzione del rischio", che da anni rappresenta uno strumento formativo condiviso tra il Dipartimento e INGV, vuole coinvolgere prima di tutto il mondo scolastico in un percorso di scoperta dei rischi, puntando principalmente su attività di formazione rivolte agli insegnanti e di sostegno alla progettazione educativa: diffondere informazioni scientifiche aggiornate permette di far crescere nei cittadini, di oggi e domani, quella

conoscenza approfondita del territorio che è il miglior strumento per avviare strategie di prevenzione e riduzione dei rischi naturali.

Gli elementi principali del progetto campano sono:

- Corsi di formazione rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie (a cura di Ingv, DPC, Osservatorio Vesuviano e Regione Campania).
- Laboratori finalizzati alla progettazione e sviluppo di percorsi all'interno delle singole classi (con l'utilizzo dei materiali formativi studiati per il mondo della scuola)
- Supporto a distanza via web (sito [www.edurisk.it](http://www.edurisk.it))
- Eventi finali realizzati nelle singole scuole

Di seguito alcuni dati di sintesi sulle principali attività svolte nel biennio 2014/2015:

Edurisk - Regione Campania	
Anno	2014/2015
<b>Istituti coinvolti</b>	400 docenti di 34 Istituti scolastici dei Comuni di: Bacoli, Giugliano, Marano di Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quindici, Boscoreale, Boscoreale, Pompei, Scafati, Ercolano, Portici, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del greco, Casalnuovo, Nola, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anasia, Somma Vesuviana, Terzigno, Municipalità 1-5-6 -8-9-10 di Napoli
<b>Enti coinvolti</b>	Ingv sezione di Bologna e Osservatorio Vesuviano, Ufficio scolastico Regionale per la Campania, Regione Campania, Con un gioco Onlus

#### 4 ATTIVITÀ DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

##### 4.1 IL PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO;

L'articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, per la prima volta intervenendo in modo strutturale ed organico in questo settore con un programma di ampio respiro, ha previsto che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l'anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l'anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016. L'attuazione dell'art.11 è stata affidata al DPC ed è regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. La cifra complessiva,

che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta, tuttavia, solo una minima percentuale, forse inferiore all'1%, del fabbisogno che necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. Ciononostante, questa operazione consentirà la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche e potrà favorire un deciso passo avanti nella crescita di una cultura della prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici.

Con l'opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un'efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall'art.11. Gli obiettivi individuati dalla Commissione riguardano, in particolare, la mitigazione del rischio sismico attraverso azioni e interventi solo marginalmente sviluppati negli anni passati, quali: studi di microzonazione sismica per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e interventi sull'edilizia privata, attraverso contributi economici diretti per il rafforzamento o miglioramento sismico delle strutture. Attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato successivamente regolamentato l'utilizzo dei fondi dell'art. 11, nel rispetto degli obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di esperti.

Il piano pluriennale è stato portato avanti anche nel biennio 2014 e 2015, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi di attuazione che, di seguito, si elencano:

#### **Anno 2014**

- Decreto del Capo Dipartimento del 28 aprile 2014: assegnazione dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'Opem n. 4007 relativa agli interventi di mitigazione del rischio sismico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2014;
- Ordinanza del Capo del DPC n. 171 del 19 giugno 2014: contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2014;
- Decreto del Capo Dipartimento del 4 agosto 2014: ripartizione delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per l'annualità 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014;

#### **Anno 2015**

- Decreto del Capo Dipartimento dell'11 marzo 2015: erogazione dei fondi alle regioni, per la prevenzione del rischio sismico per l'annualità 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015;
- Ordinanza del Capo del DPC n. 293 del 26 ottobre 2015: contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015;
- Decreto del Capo DPC del 14 dicembre 2015: Ripartizione relativa all'annualità 2014 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza del Capo del DPC 26 ottobre 2015, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2016.

Lo stato di attuazione complessivo del piano, sulla base dei dati di monitoraggio disponibili al 31 dicembre 2015, è illustrato nelle tabelle riportate nell'**allegato 6**.

#### **4.2 PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE SCUOLE.**

Dopo il terremoto in Puglia e Molise del 2002 è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, che riclassifica l'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità, eliminando le zone non classificate e introduce l'obbligo per gli enti proprietari di procedere alla verifica sismica degli edifici strategici e di quelli rilevanti per finalità di protezione civile. Tra questi ultimi rientrano anche le scuole. L'articolo 32 bis del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha istituito il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le verifiche sismiche e i primi interventi urgenti. Il Fondo di 200 milioni di euro è stato implementato attraverso le opcm n. 3362 dell'8 luglio 2004 e n. 3505 del 9 marzo 2006. Con questi fondi il Dipartimento della Protezione Civile - attraverso le Regioni - ha finanziato circa 2.300 verifiche sismiche sugli edifici scolastici. Le Regioni e i Comuni, inoltre, hanno effettuato ulteriori verifiche sismiche degli edifici scolastici con fondi propri. Al momento il Dipartimento sta informatizzando i dati di sintesi delle verifiche svolte per costituire una banca dati centralizzata associata all'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica.

Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato incrementato di 20 milioni di euro all'anno a partire



dal 2008 per l'adeguamento strutturale e antisismico delle scuole e per la costruzione di nuovi edifici scolastici, qualora sia indispensabile sostituire quelli ad elevato rischio sismico.

Dal 2008 sono state attivate sei annualità del programma, per un totale di 120 milioni di euro stanziati. La prima annualità del programma è disciplinata dall'ordinanza n. 3728 del 29 dicembre 2008, mentre le successive sono regolate rispettivamente dalla opcm n. 3864 del 31 marzo 2010 per il 2009, dalla n. 3879 del 19 marzo 2010 per il 2010, dalla n. 3927 del 2 marzo 2011 per il 2011 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 per il 2012 e il 2013. Le quote di competenza regionale sono assegnate a ciascuna Regione tenendo conto dei diversi livelli di rischio sismico che caratterizzano i territori.

Con il decreto legge decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a partire dal 2014 le risorse del Fondo per Interventi Straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate ad interventi di adeguamento sismico e strutturale di edifici scolastici sono confluite nel fondo unico del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR). Il Dipartimento, attraverso una Commissione DPC-MIUR, collabora alla definizione delle procedure del programma ed alla individuazione degli interventi.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2015, sono stati definiti i termini e le modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015, per le annualità 2014 e 2015, termini e modalità che si pongono in continuità con quelli adottati dal Dipartimento della Protezione Civile fino all'annualità 2013.

Con le annualità 2014-15 sono stati finanziati 50 interventi (all.7) per un totale di 37.536.601,00 euro stanziati con decreto del MIUR n. 943 del 23 dicembre 2015.

## **5 UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE: FONDO DI PROTEZIONE CIVILE E FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI**

In virtù di quanto previsto dal decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., e dal D.P.C.M. 22 novembre 2010, il DPC provvede in autonomia alla gestione delle risorse finanziarie determinate annualmente dalle leggi di bilancio e di stabilità, nei limiti delle disponibilità della Missione "Soccorso civile" - Programma "Protezione civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'attuale formulazione dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 effettua una distinzione tra il **Fondo nazionale per la protezione civile (FNPC)** ex articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 e il **Fondo per le emergenze nazionali (FEN)**, istituito con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Da un punto di vista contabile, il Fondo nazionale di protezione civile e, dall'esercizio finanziario 2014, il Fondo per le emergenze nazionali, trovano allocazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle finanze, (rispettivamente al capitolo di bilancio 7446, piano gestionale n. 2, e al capitolo di bilancio 7441) e lo stanziamento di entrambi - determinato annualmente dalla legge di stabilità (tabella C) - contribuisce alla dotazione complessiva a disposizione del DPC.

Nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per esigenze gestionali e di rendicontazione, il Fondo per le emergenze nazionali è tenuto separato ed individuato in apposito capitolo di spesa in quanto finalizzato alla copertura finanziaria dei primi interventi conseguenti agli eventi calamitosi per i quali viene deliberato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri.


## **5.1 FONDO NAZIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il Fondo nazionale per la protezione civile, così come riconfigurato dal novellato articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non interviene direttamente nei meccanismi di finanziamento della cosiddetta "*prima emergenza*", ma è destinato principalmente alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla prosecuzione e/o il completamento di interventi relativi a contesti emergenziali progressi, antecedenti l'istituzione del Fondo per le Emergenze Nazionali nonché al finanziamento delle attività istituzionali relative alla realizzazione di programmi, progetti e monitoraggi finalizzati alla previsione e prevenzione delle calamità ed alla sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni naturali.

Per l'anno 2014, le risorse stanziare a titolo di Fondo per la protezione civile, previste dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 – Tabella C), al netto degli "oneri finalizzati" (ovvero i fondi la cui assegnazione è stabilita da disposizioni di legge con riferimento ad interventi specificamente autorizzati) e delle riduzioni lineari disposte in applicazione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.264, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n.50 e del decreto legge

24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono risultate complessivamente pari a € 51.984.114.

Tali disponibilità, cui si sono aggiunte le riassegnazioni derivanti dalle economie di bilancio 2013 (cd. "riporti"), sono state destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività di volontariato di protezione civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, ovvero i rimborsi spese delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro per le attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica dei volontari di protezione civile e i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica (4%), alla copertura delle spese per investimenti (18%) e degli oneri connessi a situazioni emergenziali previsti da ordinanze di protezione civile, antecedenti l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali (57%) ed alla stipula e rinnovo delle convenzioni con i già menzionati *Centri di competenza* o con altre pubbliche amministrazioni e/o organizzazioni di volontariato per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze (22%).



Con riferimento, in particolare, a quest'ultima tipologia di attività si evidenzia, che i Centri di competenza, soggetti titolari di pubblica funzione, forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di protezione civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio.

Tali collaborazioni hanno l'obiettivo di assicurare il necessario supporto alla realizzazione delle attività di competenza del Servizio nazionale di protezione civile e riguardano, in particolare, lo sviluppo di strumenti, modelli e progetti per la previsione e la prevenzione dei rischi, la lotta attiva agli incendi boschivi, il potenziamento delle strutture di protezione civile sul territorio, la diffusione della conoscenza della protezione civile, la formazione e la comunicazione.

Occorre sottolineare, inoltre, che gli oneri relativi alle sopra citate collaborazioni, rappresentano esclusivamente il parziale rimborso alle spese sostenute dagli enti stessi e che i suddetti fondi sono erogati successivamente alla presentazione della certificazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle suddette attività.

Nel 2014, per lo svolgimento delle suddette attività sono stati sottoscritti Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 6 della L. 225/1992, con **n. 15** Centri di competenza, e con **n. 17** organizzazioni di volontariato.

Per tipologia di rischio gli oneri sono stati così ripartiti:

- il **78%** del finanziamento per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l'aggiornamento, l'analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
- il **17%** del finanziamento per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi. Tra queste vi è anche l'Accordo sottoscritto con l'Aeronautica militare finalizzato allo scambio di dati, prodotti e servizi in ambito meteo-climatologico, tra il Servizio Meteo dell'A.M., il Dipartimento e il sistema dei Centri Funzionali Decentrati;
- il **5%** è ripartito tra convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e per il potenziamento delle rispettive colonne mobili di protezione civile.

**Riepilogo degli accordi e convenzioni sottoscritte con oneri a valere sul Fondo di protezione civile anno 2014**

N.	Centro di Competenza o Ente	Oggetto
1	Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra	Integrazione delle informazioni derivanti da dato telerilevati con sensori attivi a microonde e passivi nell'ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a terra, nella catena operativa delle attività di protezione civile per il controllo e il monitoraggio del territorio per il rischio connesso a movimenti di massa.
2	Ente Regolatore Grandi laghi alpini	Monitoraggio idrologico dei bacini dei grandi laghi alpini e dei loro immissari ed emissari
3	Fondazione CIMA	Servizi per la previsione del rischio idrogeologico e da incendi
4	ARPA Piemonte	Attività di previsione meteorologica
5	AINEVA	Attività di assistenza tecnico-scientifica e di formazione finalizzata alla prevenzione del rischio neve e valanghe
6	CNR - IRPI	Sviluppo soglie pluviometriche per innesco fenomeni franosi - zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana in Italia ed allo sviluppo di servizi utili alla previsione delle frane - attività integrative sviluppo soglie pluviometriche e rischio frana
7	CNR - ISAC	Sviluppo di prodotti operativi finalizzati alla misura ed alla previsione delle precipitazioni sul territorio nazionale e gestione operativa
8	CNR - IGAG	Supporto tecnico e indirizzi operativi ai fini della valutazione di pericolosità geologiche nelle aree urbane per la pianificazione di interventi di protezione civile
9	ARPA - SIMC Emilia Romagna	Modellistica meteorologica numerica finalizzata alla previsione
10	AIPO e altri	Per la gestione del sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po
11	Ministero della Difesa – Aeronautica militare	Dati prodotti e servizi in ambito meteo climatologico
12	INGV	Monitoraggio sismico e vulcanico - Allegato A
13	INGV	Monitoraggio sismico e vulcanico - Allegato C
14	Fondazione EUCENTRE	Consulenza tecnico-scientifica e formazione nell'ambito del rischio sismico
15	Fondazione GEM	Adesione al Progetto Global Earthquake Model (GEM)


16	Consorzio interuniversitario ReLUIS	Consulenza tecnico-scientifica e formazione nell'ambito del rischio sismico
17	CNR IGAG	Microzonazione sismica
18	Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra	Valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive
19	Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra	Valutazione degli scenari di pericolosità connessi con l'attività vulcanica esplosiva, attraverso una rete di monitoraggio multiparametrico, anche ai fini della previsione della possibile generazioni di maremoti.
20	CNR IREA	Generazione di prodotti pre- operativi finalizzati alla valutazione delle deformazioni superficiali, mediante l'uso di metodologie avanzate per la elaborazione di dati telerilevati radar ad apertura sintetica.
21	CITTADINANZATTIVA	Programma <i>Imparare sicuri</i> , per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole
22	EUROPE CONSULTING	Realizzazione di nuove attività in seno all'Unità di Interfaccia con il mondo della disabilità
23	ANA Onlus	Integrazione della componente sanitaria della propria colonna mobile nazionale di protezione civile
24	ANA Onlus	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
25	AGESCI	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
26	ANPAS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
27	ANVVFC	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
28	AVIS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
29	Confederazione nazionale Misericordie d'Italia	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
30	FIAS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
31	FIR CB	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
32	Legambiente	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
33	Psicologi per i popoli	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
34	RNRE	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.

35	UCIS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
36	UNITALSI	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
37	CISOM	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
38	CNSAS	Cooperazione in attività di protezione civile

Per quanto concerne, invece, l'anno 2015, le risorse stanziare a titolo di Fondo per la protezione civile, previste dalla Legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015 – Tabella C), al netto degli "oneri finalizzati" per legge, sono state pari a € 57.112.424.

Tali disponibilità, cui si sono aggiunte le riassegnazioni derivanti dalle economie di bilancio 2014 (i cd. "riporti") sono state destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività di volontariato di protezione civile impiegato nelle emergenze di protezione civile nazionale ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, ovvero i rimborsi spese delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro per le attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica dei volontari di protezione civile e i contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica in misura del 4%, alla copertura delle spese per investimenti per il 20% e degli oneri connessi a situazioni emergenziali pregresse per il 36% ed alla stipula e rinnovo delle convenzioni con i cosiddetti *Centri di competenza* di cui al DPCM 14 settembre 2012 o con altre pubbliche amministrazioni e/o organizzazioni di volontariato per le attività di previsione e prevenzione delle emergenze per il restante 40%.

## Fondo Nazionale di protezione civile Impieghi anno 2015



- Spese Interventi relativi a contesti emergenziali pregressi
- └ Volontariato
- Convenzioni
- Spese per investimenti

Nel 2015, per lo svolgimento delle suddette attività sono stati sottoscritti Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 6 della L. 225/1992, con **n. 12** Centri di competenza, con una pubblica amministrazione non Centro di competenza e con **n. 23** organizzazioni di volontariato e i relativi oneri, per tipologia di rischio sono stati così ripartiti:

- il **75,7%** del finanziamento per collaborazioni finalizzate al monitoraggio sismico e vulcanico su tutto il territorio nazionale, per l'aggiornamento, l'analisi di rischio e di scenario del Vesuvio e dei Campi Flegrei, nonché per la valutazione degli scenari di pericolosità connessi con le deformazioni del suolo ai fini della previsione di possibili collassi di versante in aree vulcaniche attive;
- il **15,8%** del finanziamento per collaborazioni finalizzate alla previsione del rischio meteorologico, idrogeologico, idraulico, neve e valanghe, e rischio incendi. Tra queste vi è anche l'Accordo sottoscritto con l'Aeronautica militare finalizzato allo scambio di dati, prodotti e servizi in ambito meteo-climatologico, tra il Servizio Meteo dell'A.M., il Dipartimento e il sistema dei Centri Funzionali Decentrati;
- l'**8,5%** è ripartito tra convenzioni stipulate con cooperative sociali e organizzazioni di volontariato per la realizzazione di attività volte alla diffusione della conoscenza, formazione e comunicazione e il potenziamento delle strutture di protezione civile, nonché il Disciplinare sottoscritto con Consip spa per lo svolgimento di attività di supporto per l'acquisizione di beni e servizi, occorrenti anche per fronteggiare le emergenze.



**Riepilogo degli accordi e convenzioni sottoscritte con oneri a valere sul Fondo di protezione civile anno 2015**

N.	Centro di Competenza o Ente	Oggetto
1	Università di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra	Integrazione delle informazioni derivanti da dato telerilevati con sensori attivi a microonde e passivi nell'ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a terra, nella catena operativa delle attività di protezione civile per il controllo e il monitoraggio del territorio per il rischio connesso a movimenti di massa.
2	Fondazione CIMA	Servizi per la previsione del rischio idrogeologico e da incendi
3	CNR - IRPI	Sviluppo soglie pluviometriche per innesco fenomeni franosi - zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana in Italia ed allo sviluppo di servizi utili alla previsione delle frane - attività integrative sviluppo soglie pluviometriche e rischio frana
4	ARPA - SIMC Emilia Romagna	Modellistica metcorologica numerica finalizzata alla previsione
5	AIPO e altri	Per la gestione del sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali dell'asta principale del fiume Po
6	Ministero della Difesa – Aeronautica militare	Dati prodotti e servizi in ambito meteo climatologico
7	INGV	Monitoraggio sismico e vulcanico - Allegato A
8	INGV	Monitoraggio sismico e vulcanico - Allegato B
9	Fondazione EUCENTRE	Consulenza tecnico-scientifica e formazione nell'ambito del rischio sismico
10	Fondazione GEM	Adesione al Progetto Global Earthquake Model (GEM)
11	Consorzio interuniversitario ReLUIS	Consulenza tecnico-scientifica e formazione nell'ambito del rischio sismico
12	CNR IGAG	Microzonazione sismica
13	CNR IGAG	Progetto MaGIC
14	Università di Trieste – Dipartimento di Matematica e geoscienze	Realizzazione di attività volte al funzionamento della RAN, con particolare riguardo alla manutenzione della RAN in Friuli – Venezia Giulia, al supporto tecnico – scientifico sull'applicativo Antelope e alla condivisione dei dati della RAF

15	Università di Napoli Federico II - PLINIVS LUPT	Aggiornamento analisi di rischio e di scenario al Vesuvio e ai Campi Flegrei
16	Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra	Sviluppo della conoscenza e di metodi utili alla valutazione degli scenari di pericolosità connessi con i fenomeni gravitativi di versante dello Stromboli, attraverso applicazione di tecnologia GB - INSAR
17	Università di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra	Sviluppo della conoscenza e di metodi utili alla valutazione degli scenari di pericolosità connessi con la dinamica dei vulcani esplosivi, attraverso una rete di monitoraggio multiparametrico, e loro correlazione con la velocità dei fenomeni gravitativi di versante.
18	CNR IREA	Generazione di prodotti pre-operativi finalizzati alla valutazione delle deformazioni superficiali, mediante l'uso di metodologie avanzate per la elaborazione di dati telerilevati radar ad apertura sintetica.
19	CITTADINANZATTIVA	Programma Imparasesicuri. Diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole
20	AIB del Piemonte	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
21	ANA Onlus	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
22	ANAI	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
23	ANC	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
24	ANPAS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
25	ANVVFC	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
26	AVCP A2A	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
27	AVIS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
28	CISOM	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
29	CIVES	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
30	Confederazione nazionale Misericordie d'Italia	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
31	FIAS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
32	FIR CB	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.

33	Gruppo Chirurgia d'urgenza	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
34	LARES	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
35	Legambiente	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
36	PROCIV ARCI	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
37	Psicologi per i popoli	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
38	RNRE	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
39	SNS	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
40	UNITALSI	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
41	VAB	Attivazione e pronta disponibilità della propria colonna mobile nazionale di protezione civile.
42	CONSIP	Assistenza gare

## 5.2 FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI (CAPITOLO 979)

Il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge n. 119/2013, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi emergenziali. Il suo utilizzo è disposto dal Consiglio dei Ministri nell'ambito della delibera che dichiara lo stato di emergenza nazionale.

Lo stanziamento, determinato annualmente dalla legge di stabilità – a decorrere dall'esercizio 2014 – trova allocazione nel capitolo 7441 della Missione "Soccorso civile" – Programma "Protezione civile" – dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, corrispondentemente, nel capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel 2014, la dotazione iniziale di 70 milioni di euro – prevista dalla legge di stabilità – stante la molteplicità degli eventi calamitosi che hanno interessato il Paese, ha richiesto ulteriori integrazioni, fino ad arrivare ad un importo di euro 354.946.000,00 (cfr. tabella in all.8 di cui effettivamente disponibili euro 298.946.000,00, in quanto euro 56.000.000,00, destinati

all'annualità 2014 per effetto dell'articolo 1, comma 694 della legge 23/12/2014 (legge di stabilità 2015), sono stati riassegnati in conto competenza nell'esercizio finanziario 2015.

Va, altresì, evidenziato che l'importo effettivamente assegnato al pertinente capitolo 979 è risultato di euro **299.946.000,00** in quanto comprensivo di euro 1.000.000,00, in realtà non riferito al Fondo per le emergenze nazionali, bensì destinato agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 351 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Per quanto concerne, invece, le somme effettivamente trasferite in termini di cassa dal Ministero dell'economia e delle finanze e alla tempistica di riassegnazione al bilancio autonomo, nonché a seguito dell'approvazione dei piani di intervento presentati dai Commissari delegati incaricati, sono stati disposti impegni di spesa e pagamenti per complessivi euro **231.489.167,64**, di cui euro **231.113.000,00** per accreditamenti in favore dei citati Commissari delegati ed euro **376.167,64** conseguenti ad oneri ulteriori previsti dalle ordinanze del Capo del DPC a valere sulle risorse del FEN (di cui, nello specifico, euro **255.904,88** per spese connesse ad interventi emergenziali nella Repubblica delle Filippine come previsto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15/11/2013 e dalle specifiche ordinanze di riferimento, ed euro **120.262,76** per spese per interventi di diretta competenza del Dipartimento). Nella tabella allegata (all.8) è riportata la situazione di dettaglio delle risorse affluite nell'anno 2014 e dei relativi impieghi.

Le disponibilità non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario 2014, pari ad euro **68.456.832,36**, hanno formato oggetto di riporto, sul medesimo capitolo di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, al fine di consentire il prosieguo delle attività ed i trasferimenti alle strutture commissariali incaricate, ivi compresi i citati interventi di cui al comma 351 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 per l'importo di euro 1 milione.

Per quanto riguarda, invece l'anno 2015, la dotazione iniziale dello stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali, come determinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2014, (attuazione dell'art.2 comma 1, del decreto legge 12 maggio 2014, n.74) è stata pari ad euro **270.774.620**.

A tale importo si sono aggiunte le disponibilità finanziarie stanziato nell'esercizio 2014 ma non trasferite al 31 dicembre 2014 (cd. "riporti") ammontanti a complessivi euro **128.225.861**.

Va altresì evidenziato che l'importo effettivamente assegnato al pertinente capitolo 979 è risultato di complessivi euro **401.000.481**, in quanto comprensivo di ulteriori euro **2.000.000,00** stanziati con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2015 a valere sul "*Fondo di riserva per le spese impreviste*" di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e destinati ai primi interventi da adottarsi in conseguenza del grave movimento franoso verificatosi nel Comune di Calatabiano (CT) il giorno 24 ottobre 2015 e del danneggiamento dell'acquedotto Fiumefreddo del comune di Messina.

Conseguentemente, a fronte di n. 19 stati di emergenza deliberati nel corso dell'anno ed a seguito dell'approvazione dei piani di intervento presentati dai Commissari delegati regionali incaricati, sono stati disposti impegni di spesa per complessivi euro **320.865.784**, di cui, in particolare, euro **121.815.367,36** per accreditamenti disposti ai Commissari delegati regionali a saldo di stanziamenti relativi a stati emergenziali deliberati nel 2014 e non ancora trasferiti ed euro **160.432.105,90** per le situazioni emergenziali dichiarate nel 2015, euro **37.618.000,00** restituiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze a reintegro delle anticipazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste ex articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, previste dalle delibere del Consiglio dei Ministri del 6 e del 14 febbraio 2014 ed euro **1.000.000.000** trasferiti - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) - alle Regioni Calabria e Basilicata per l'evento sismico verificatosi il 26 ottobre 2012 nelle province di Potenza e Cosenza.

Nella tabella in allegato (all.9) è riportata la situazione di dettaglio delle risorse affluite nell'anno 2015 al predetto Fondo e dei relativi impieghi, compresi i trasferimenti disposti a saldo delle somme deliberate nel corso dell'esercizio finanziario 2014.

Le disponibilità non impegnate in chiusura di esercizio finanziario 2015, ammontanti a complessivi euro **80.134.697** saranno oggetto di riporto sul medesimo capitolo di spesa, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.C.M. 22 novembre 2010, per consentire il prosieguo delle attività di erogazione fondi e monitoraggio degli interventi.

2018  
REPERTORIO N° 2731 DEL 11 LUG. 2014*Presidenza del Consiglio dei Ministri*UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI  
Reg. no - Prev. n. 2519  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

18 SET 2014

DECRETO

EL MAGISTRATO

**Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio Nazionale di protezione civile", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 108, il quale nell'ambito delle funzioni conferite prevede tra l'altro, che le Regioni provvedano, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2 della legge 225/92, all'attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile;

**VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, recante "Approvazione del modello d'intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione", con il quale sono approvati la scheda Aedes di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilità per edifici ordinari ed il relativo manuale; e nel quale si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;

**CONSIDERATO** che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;

**CONSIDERATA** l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

- **VISTI** gli Accordi di Collaborazione tra il Dipartimento della Protezione civile ed i Consigli Nazionali dei professionisti, ed in particolare l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo Protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo Protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*, siglato in data 24 marzo 2011; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al Protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*, siglato in pari data; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geologi, siglato in data 14 aprile 2011;

- **TENUTO CONTO** del contributo dei Centri di competenza di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attività tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di istituire un Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, in ragione del disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 citato;

- **ACQUISITO** il parere da parte della Commissione speciale di protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;

**SU PROPOSTA** del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETA

Articolo 1

*Istituzione e Composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)*

1. E' istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), costituito dagli Elenchi, di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
2. La partecipazione al Nucleo Tecnico Nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli Elenchi di cui al comma 3.
3. Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è articolato in:
  - **Elenchi Regionali (NT-REG):** istituiti da ciascuna Regione o Provincia autonoma e costituiti da una Sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una Sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:
    - lista a) tecnici in organico all'Ente Regione/Provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, od alla Regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
    - lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile;
    - lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della Regione.
  - **Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC),** istituito dal Dipartimento della Protezione civile e costituito da:
    - **Sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC-Sez. interna):** costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della Protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
    - **Sezione Centri di Competenza (NT-DPC - Sez. CC):** costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del Centro di Competenza (di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
    - **Sezione Consiglio Nazionale Ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI):** costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.
    - **Sezione Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA):** costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.
    - **Sezione Consiglio Nazionale Geometri (NT-DPC - Sez. CNG):** costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- Sezione Consiglio Nazionale Geologi (NT-DPC – Sez. CNGL): costituito da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale.
- Sezione Organizzazioni di Volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'Organizzazione di volontariato (iscritta nell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile).

- Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.

4. All'interno di ciascun Elenco può essere istituito il Sub Elenco Speciale "Edifici Grande Luce o Prefabbricati", costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri Sub Elenchi Speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di altri tipologie di manufatti non ordinari.
5. Ciascuna Regione e Provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovrà prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalità di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche iscritti nell'Elenco Regionale.
6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio Elenco Centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna Sezione dell'Elenco Centrale di Protezione civile è istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.
7. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.
8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli Elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresì, in merito all'integrazione della lista di Elenchi e relative Sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori Elenchi/Sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilità o accordi.

### Articolo 2

#### *Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)*

1. I tecnici iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 1, preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico – strutturale. I tecnici geologi iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico – geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi.

2. Ai sensi di quanto disposto nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda Aedes, il requisito base per l'iscrizione negli Elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di 60 ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisorie, la valutazione di agibilità – metodologia ed esercitazioni.

Il requisito base per l'iscrizione nei Sub Elenchi Speciali di cui all'articolo 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome.

Il Dipartimento della protezione civile potrà definire, d'intesa con i propri Centri di Competenza, modalità formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella Sezione "Centri di Competenza" (NT-DPC – Sez. CC).

E' consentito iscriversi sia ad uno degli Elenchi di tecnici per le attività di rilievo ed agibilità post-sisma per edifici ordinari, sia ai Sub Elenchi Speciali, di cui all'articolo 1, comma 4, purché si sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il requisito di cui al comma 2 può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'Elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).
4. Per gli Elenchi Regionali, è consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla Sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla Sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). I tecnici degli Elenchi Regionali iscritti alla Sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle Sezioni dell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile.
5. L'iscrizione in un Elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovrà sottoscrivere un specifico modulo di adesione.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potrà comportare la cancellazione dall'Elenco, secondo procedure e modalità dallo stesso regolamento definite.

6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'Elenco:
- cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro Elenco/Sezione sarà valutata caso per caso e potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all'articolo 2, comma 2;
  - immotivata indisponibilità, da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza;
  - assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
  - condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Ente di appartenenza;
  - determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'Ordine o Ente di appartenenza.

### Articolo 3

#### *Gestione e Coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)*

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione ed il coordinamento delle attività del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) in ordinario ed in emergenza definendone, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto, il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi negli Elenchi e di integrazione con le attività poste in capo alla funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilità istituita nell'ambito della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura idonee forme di coordinamento tra gli Uffici e Servizi interessati, definendo, altresì, le modalità di raccordo con la Commissione Speciale di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, anche mediante rappresentanti da essa designati.
2. Per ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) il soggetto istituzionalmente competente designa un proprio responsabile, che costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche sulla base di strumenti già attualmente disponibili, a fornire gli indirizzi generali per la gestione informatizzata degli Elenchi e relative Sezioni, e per la realizzazione di un Data Base dedicato, che contenga le schede anagrafiche dei tecnici e relativi codici identificativi e che sia in grado di gestire iscrizioni multiple, cancellazioni ed aggiornamenti periodici.

### Articolo 4

#### *Modalità di attivazione*

1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le Regioni e/o le Province Autonome interessate dall'evento.
2. L'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.
3. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le strutture competenti delle Regioni e Province Autonome interessate dall'evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) provvede a definire quali Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorità di attivazione.
4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della Regione e della Province Autonome interessate provvederanno direttamente all'attivazione del proprio Elenco Regionale - Sezione 1 regionale, secondo modalità e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale.
5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli Elenchi Regionali - Sezione 2 nazionale, l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le Sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'Elenco dei Vigili del Fuoco.

### Articolo 5

#### *Condizioni e modalità di impiego dei tecnici appartenenti agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale*

1. Una volta attivato il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), i responsabili di ciascun Elenco attivato provvedono a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti, verificandone la disponibilità e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Salvo diverse disposizioni o esigenze, al fine di assicurare un'efficace gestione delle attività, i responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione, provvedono a fornire liste di tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze. I responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione devono, altresì, garantire un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.
3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'Ordine\Collegio provinciale di appartenenza.
4. Il regolamento attuativo di ciascun Elenco deve definire, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.

### Articolo 6

#### *Oneri finanziari*

1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  - i. Per gli Elenchi Regionali (NT-REG – Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla Regione competente.  
 Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.  
 Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal DPR 194/2001.  
 Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il Responsabile del relativo Elenco Regionale sull'ammissibilità delle spese, anche alla luce delle possibilità di ospitalità presso una struttura campale del Sistema Nazionale di protezione civile.
  - ii. Per l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalità differenziate per ciascuna Sezione.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per i tecnici di cui alla Sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.

Per i tecnici di cui alla Sezione Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente già esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza.

Per i tecnici di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali (NT-DPC – Sez. CNI), (NT-DPC – Sez. CNA), (NT-DPC – Sez. CNG), (NT-DPC – Sez. CNGL) è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti.

- iii. Per i tecnici di cui all'Elenco dei Vigili del Fuoco (NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.

### Articolo 7

#### *Copertura assicurativa*

1. A favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'articolo 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della Regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

### Articolo 8

#### *Aggiornamento*

1. Ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) dovrà essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiornamento dell'Elenco Centrale (NT-DPC), ciascuna Sezione provvederà all'aggiornamento della Sezione di propria competenza.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, gli Elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.
3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli Elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei successivi regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalità e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza.
4. L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha una durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento, di cui al precedente comma 3.

### Articolo 9

#### *Responsabilità*

1. Ai sensi di quanto riportato nel Manuale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase post-sismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, così che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio "agibile" significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.
2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda Aedes



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

### Articolo 10

#### *Strumenti di rilievo*

1. Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della "Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica", e relativo Manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegati B e C).
2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unità di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.
3. Ogni riproduzione della Scheda e Manuale di cui al comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.

### Articolo 11

#### *Clausola di salvaguardia*

1. Per le Regioni a Statuto Speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto Speciale (DPR del 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello Statuto di autonomia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **8** LUG. 2014

Il Presidente del Consiglio dei Ministri



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg. n. - Prev. n. 2519  
18 SET 2014

IL MAGISTRATO



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1849  
Roma, 19 L. 8 2014

IL REVISORE  
*U. Celli*

IL DIRIGENTE  
*Renato Jona*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Allegato A**

### **Rimborso delle documentate spese di missione per i tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale**

Ai tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) impiegati nelle attività tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei Centri di Coordinamento, il supporto agli Uffici Tecnici Comunali, etc.) è riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati.

#### **Spese di Viaggio**

Nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2<sup>a</sup> classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del loro utilizzo.

Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

#### **Spese di vitto**

Per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è riconosciuto un pasto per un massimo di €22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino).

Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.

## **Spese di alloggio**

I pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2<sup>a</sup> categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola.

Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2<sup>a</sup> categoria-3 Stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è necessario che tale indisponibilità sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1<sup>a</sup> categoria-4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è concesso il rimborso.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Allegato B**

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E  
AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA  
(AeDES 07/2013)**

ID SCHEDA: \_\_\_\_\_

**SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO**

Provincia: \_\_\_\_\_  
 Comune: \_\_\_\_\_  
 Frazione/Località:  
 (denominazione Istat)  
 1  VIA \_\_\_\_\_  
 2  CORSO \_\_\_\_\_  
 3  VICOLO \_\_\_\_\_ Num. Civici \_\_\_\_\_  
 4  PIAZZA \_\_\_\_\_  
 5  ALTRO \_\_\_\_\_  
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE  piane UTM  geografiche  altro \_\_\_\_\_  
 Fuso Datum Nord/Lat \_\_\_\_\_  
 (32-33-34)  ED50  
 WGS84 Est/Long \_\_\_\_\_

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO  
 Squadra \_\_\_\_\_ Scheda n. \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_  
 giorno mese anno

IDENTIFICATIVO EDIFICIO  
 Istat Reg. \_\_\_\_\_ Istat Prov. \_\_\_\_\_ Istat Comune \_\_\_\_\_  
 N° aggregato \_\_\_\_\_ N° edificio \_\_\_\_\_

Cod. di Località Istat \_\_\_\_\_ Tipo carta \_\_\_\_\_  
 Sez. di censimento Istat \_\_\_\_\_ N° carta \_\_\_\_\_

Dati catastali Foglio \_\_\_\_\_ Allegato \_\_\_\_\_  
 Particelle \_\_\_\_\_

Posizione edificio  Isolato  Interno  D'estremità  D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Codice Uso  
 \_\_\_\_\_

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

**SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO**

Dati metrici			Età (max 2)		Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m <sup>2</sup> )	Costr. e ristruttur.		Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9	1 <input type="radio"/> < 2.50	A <input type="radio"/> < 50	1 <input type="checkbox"/> < 1919	I <input type="radio"/> 400 ÷ 499	A <input type="checkbox"/> Abitativo	_____	A <input type="radio"/> > 65%	_____
<input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10	2 <input type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49	B <input type="radio"/> 50 ÷ 69	2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45	L <input type="radio"/> 500 ÷ 649	B <input type="checkbox"/> Produttivo	_____	B <input type="radio"/> 30 ÷ 65%	_____
<input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11	3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00	C <input type="radio"/> 70 ÷ 99	3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61	M <input type="radio"/> 650 ÷ 899	C <input type="checkbox"/> Commercio	_____	C <input type="radio"/> < 30%	_____
<input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12	4 <input type="radio"/> > 5.00	D <input type="radio"/> 100 ÷ 129	4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71	N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199	D <input type="checkbox"/> Uffici	_____	D <input type="radio"/> Non utilizz.	_____
<input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12		E <input type="radio"/> 130 ÷ 169	5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75	O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599	E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbli.	_____	E <input type="radio"/> In costruz.	_____
<input type="radio"/> 6	Piani interrati	F <input type="radio"/> 170 ÷ 229	6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81	P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199	F <input type="checkbox"/> Deposito	_____	F <input type="radio"/> Non finito	_____
<input type="radio"/> 7	A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2	G <input type="radio"/> 230 ÷ 299	7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86	Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000	G <input type="checkbox"/> Strategico	_____	G <input type="radio"/> Abbandon.	_____
<input type="radio"/> 8	B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3	H <input type="radio"/> 300 ÷ 399	8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91	R <input type="radio"/> > 3000	H <input type="checkbox"/> Turist-ricett.	_____		
			9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96					
			10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01					
			11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08					
			12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11					
			13 <input type="checkbox"/> > 2011					
					Proprietà			
					A <input type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata			
					_____ % _____ %			

**SEZIONE 3 - TIPOLOGIA** (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA							ALTRE STRUTTURE						
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi, mattoni, pietra squadrata...)		Pilastrini isolati	Mista	Rinforzata	1	2	3			
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				Telai in c.a.	Pareti in c.a.	Telai in acciaio			
			A	B	C	D				E	F	G	H	REGOLARITÀ	Non Regolare A
1	Non identificate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Forma pianta ed elevazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G1	H1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Disposizione tamponature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	COPERTURA			
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e volte...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO	G2	H2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	Spingente pesante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e travelloni...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	Non spingente pesante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	G3	H3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	Spingente leggera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
												4	Non spingente leggera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente		Danno (1)									Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I							
1	Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Solai	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tamponature - Tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Danno preesistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, compire Nullo.

**SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

Tipo di danno	Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi	
		A	B	C	D	E	F	G
1	Distacca intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Danno alla rete elettrica o del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

Causa	Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
	Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
	A	B	C	D	E	F	G
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Collasso di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Crolli da versanti incombenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI**

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 <input type="checkbox"/> Cresta	2 <input type="checkbox"/> Pendio forte	3 <input type="checkbox"/> Pendio leggero	4 <input type="checkbox"/> Pianura	A <input type="checkbox"/> Assenti	B <input type="checkbox"/> Generali dal sisma	C <input type="checkbox"/> Acuti dal sisma	D <input type="checkbox"/> Preesistenti

**SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità**

B-A Valutazione del rischio					B-B Esito di agibilità		
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)			
Basso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	A	Edificio AGIBILE (*)	<input type="radio"/>
Basso con provvedimenti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1)	<input type="radio"/>
Alto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2)	<input type="radio"/>
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3)	<input type="radio"/>
					E	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="radio"/>
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5)	<input type="checkbox"/>

(\*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

- NOTE** (1) Esito B nelle note (Sez.9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1)  
 (2) Esito C nelle note (Sez.9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (3) Esito D nelle note (Sez.9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto \_\_\_\_\_ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).  
 (5) Esito F nelle note (Sez.9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

<b>B-C</b> Sull'accuratezza della visita	1 <input type="radio"/> Solo dall'esterno	4 <input type="radio"/> Non eseguito per:	A <input type="radio"/> Sopralluogo rifiutato (SR)	B <input type="radio"/> Rudere (RU)	C <input type="radio"/> Demolito (DM)
	2 <input type="radio"/> Parziale		D <input type="radio"/> Proprietario non trovato (NT)	E <input type="radio"/> Altro (AL)	
	3 <input type="radio"/> Completa (>2/3)				

B-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Messa in opera di cerchature o tiranti	7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Trasennature e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Puntellatura di scale	10 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

B-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili <input type="text"/>	Nuclei familiari evacuati <input type="text"/>	N° persone evacuate <input type="text"/>

**SEZIONE 9 - Altre osservazioni**

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla

I componenti della squadra di ispezione (stampatello) \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_

## NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

### Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

#### IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

#### IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

**POSIZIONE EDIFICIO:** se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DEMINAZIONE EDIFICIO o PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altra*.

### Sezione 2 - Descrizione edificio

**N° PIANI TOTALI CON INTERRATI:** indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ETA (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **USO (MULTISCHELT):** indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

### Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della *Regolarità* compete solo alle *Altre strutture*.

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

### Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:

**D1 DANNO LEGGERO:** è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

**D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE:** è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

**D4-D5 DANNO GRAVISSIMO:** è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

**PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI:** sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

### Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

### Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

### Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

### Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella B-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio)*; in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

**UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE:** sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

**PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO:** indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

### Sezione 9 - Altre osservazioni

**ACCURATEZZA DELLA VISITA:** indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

**SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ o ALTRO:** riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Allegato C**

**Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES)**

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI COMPETENZA INDIVIDUATI CON DECRETO DEL  
CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 24 LUGLIO 2013 REP. N. 3152,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI DEL 14 SETTEMBRE 2012

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";

**VISTO** il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge 225/92;

**VISTO** in particolare il comma 1 dell'articolo 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

**VISTO** l'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 "il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Di -



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

partimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

**VISTO** l'articolo 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte “anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante “Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile”;

**VISTO** il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”, con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014 – in corso di perfezionamento - con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** in particolare, l'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, recante "Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza", registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n.38;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del succitato Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**RAVVISATA** la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato Decreto, con ulteriori Centri di Competenza;

**CONSIDERATO** che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della L. 225/92, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della L. 225/92, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

**CONSIDERATO** inoltre che il suddetto Istituto, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**RITENUTO** che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera a);

**CONSIDERATO** che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera c), il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

**VISTA** la nota del 02 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria. CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

**VISTA** la nota del 04 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

**VISTA** la nota con la quale il Direttore Pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTA** la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

**VISTA** la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi Per L'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

**VISTA** la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera c);

**VISTA** la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;

**VISTO** che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;

**VISTO** che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecnico che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;

**RITENUTO**, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;

## **DECRETA**

### **Articolo 1. (INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI COMPETENZA)**

1. A far data dal presente Decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.
2. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. A far data dal presente Decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.

Il presente Decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1049  
Roma, 06.05.2014

IL REVISORE

*Y. Chitto*

IL DIRIGENTE

*Renato Caspice*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Franco Gabrielli

*f. Gabrielli*

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERNI  
Reg. - Prov. n. 1594

30 MAG 2014

IL MAGISTRATO

*A*

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
Corpo Forestale dello Stato Servizio METEOMONT	art. 11 L. 225/1992 Amministrazione centrale	<p>Esclusiva. Attività di controllo del manto nevoso e previsione pericolo valanghe, attività consultive e statistiche connesse. Monitoraggio meteorologico, valutazione stabilità manto nevoso, realizzazione ed aggiornamento banca dati meteorologica. Monitoraggio nivometrico alle basse, alle medie ed alle alte quote (protocollo nevomet). Raccolta, gestione, elaborazione e diffusione sul territorio nazionale di dati, osservazioni, informazioni e previsioni connesse alla neve ed alle valanghe. Rende disponibili e distribuisce, nell'ambito della rete dei Centri Funzionali centrali e regionali, i dati, le osservazioni, le informazioni e le previsioni relativi ai fenomeni connessi al pericolo neve ed alle valanghe. Redazione e diffusione bollettini di pericolo valanghe. Segnalazione eventi valanghivi, realizzazione ed aggiornamento catasto e cartografia eventi valanghivi storici. Sviluppo, aggiornamento e gestione di prodotti per la raccolta, la trasmissione, la gestione, l'elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione di dati meteorologici e delle valanghe. Statistica, elaborazioni, studi e ricerche nel campo della meteorologia e climatologia alpina. Supporto tecnico per lo sviluppo delle normative di settore. Divulgazione dati neve e valanghe al pubblico attraverso moderni canali informatici e mediatici di comunicazione (applicativi smart-phone, siti web, sistemi informativi, sms, numero telefonico gratuito, rubriche radiotelevisive) finalizzati a fornire utili informazioni per prevenire gli incidenti in montagna, in particolare in ambiente innevato. Attività di formazione, aggiornamento, addestramento, educazione e sensibilizzazione in materia neve e valanghe</p>
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS	art. 11 L. 225/1992 Amministrazione centrale Statuto	<p>Esclusiva. Supporto tecnico-scientifico in azioni per cui sia necessario un intervento altamente qualificato volto a fornire una risposta rapida basata sulla capacità di immediatezza nella gestione congiunta della strumentazione a terra, a mare e aerea di cui oas dispone. Analisi integrata dei dati geofisici, oceanografici e biologici provenienti da questi interventi. Consulenze e pareri, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza e Istituzioni, sulle tematiche di interesse istituzionale di OGS</p>

Centro di Competenza	Requisiti oggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
ASI (Agenzia Spaziale Italiana)	<p>art. 3 L. 225/1992 art. 2 del D. Lgs. 4.06.03 n. 128 Statuto</p>	<p>Esclusiva. Sviluppo di applicazioni e fornitura di dati, prodotti e servizi basati sull'utilizzo dei sistemi satellitari a supporto delle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile, attraverso sia il rapporto con altre agenzie spaziali ed il relativo trasferimento di informazioni, conoscenze e tecnologie, sia attraverso la promozione di ricerca, anche industriale, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito di sistemi anche duali. Per ciò che riguarda, in particolare, l'Osservazione della Terra, il rientro incontrollato dei detriti spaziali e le telecomunicazioni satellitari:</p> <p>Fornitura di applicazioni, prodotti, servizi di Osservazione della Terra, nonché di informazioni e dati acquisiti nel tempo reale, sia al Sistema Nazionale dei Centri Funzionali per la previsione, il monitoraggio, la sorveglianza degli eventi da forzante meteo e dei conseguenti effetti, che al Servizio Nazionale della Protezione Civile per la gestione delle diverse fasi dell'emergenza</p> <p>Fornitura di dati e servizi di Osservazione della Terra per il monitoraggio e la sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici, in tempo quasi-reale e secondo procedure concordate, se del caso anche con altri Centri di Competenza che forniscono prodotti scientifici a supporto della gestione delle emergenze e delle fasi di attenzione per l'evoluzione di eventi sismici e/o vulcanici.</p> <p>Fornitura di servizi in tempo quasi-reale di informazioni e dati per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza dei rientri incontrollati di detriti spaziali a rischio, ovvero di oggetti in grado di apportare danni sul territorio nazionale, o nel caso di rientri incontrollati a rischio di detriti spaziali nazionali, su territori esteri attraverso il coinvolgimento di altre agenzie spaziali, di Centri di Competenza, Agenzie, Enti e soggetti industriali.</p> <p>Sviluppo di attività in cooperazione fra DFC e ASI per possibili applicazioni di carattere istituzionale inerenti l'utilizzo dei sistemi satellitari. Collaborazione per lo sviluppo di tecnologie destinate alla realizzazione dei collegamenti e delle strutture tecnologiche destinati alle telecomunicazioni satellitari, anche attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze, e l'impiego di nuove tecnologie.</p>
ARPA Emilia Romagna	<p>DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496 convertito dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 Leggi regionali Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004</p>	<p>Esclusiva in ambito territoriale.</p> <p>Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Fornitura dei prodotti operativi che consentano anche l'accesso da parte della rete dei Centri Funzionali ai dati meteorologici necessari per lo svolgimento delle attività a scala regionale di supporto alle azioni di protezione civile. Concorre alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento. Sviluppo di base, applicativo gestionale e di coordinamento nei settori delle catene previsionali basate su modelli numerici ad area limitata; sistemi di nowcasting operativo basati su tecniche di estrapolazione anche probabilistica. Sviluppo e gestione di sistemi di elaborazione di dati radarmeteorologici, anche al fine di renderli idonei per successive postelaborazioni quali l'integrazione con i dati delle reti convenzionali e con la modellistica idrologica. Sviluppo di tecniche di mosaicatura a scala regionale, quantitative ed ad alta risoluzione, nonché di sistemi per l'integrazione in ambiente web-gis del dato radar mosaicato. Sviluppo di tecniche di validazione dei prodotti per l'individuazione di metodologie postelaborazione/adattamento del prodotto meteorologico. Attività di monitoraggio idrologico, promuovendo l'ottimizzazione del sistema osservativo a scala di bacino. Attività di previsione e simulazione di scenari idrologici e idraulici a scala di bacino e di versante mediante modellistica numerica e stocastica, compresi i modelli di previsione delle piene e delle magre. Sviluppo, applicazione, gestione e coordinamento nei settori delle catene previsionali e di scenario basate su modelli numerici e stocastici idrologici e idraulici. Attività di supporto tecnico-scientifico ed operativo nella valutazione e gestione del rischio idrologico e idraulico nell'ambito del Sistema nazionale dei Centri Funzionali. Sviluppo e uso ottimale della modellistica numerica per le previsioni dello stato del mare, anche a scala locale. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.</p>

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
ARPA Piemonte	DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496 convertito dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 Leggi regionali Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004	Esclusiva in ambito territoriale.  Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Sviluppo, per il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, di metodologie e strumenti per l'individuazione delle aree a rischio e la determinazione delle Zone di allertamento e dei sistemi di soglie per la valutazione dei livelli di criticità su tutto il territorio nazionale. Valutazione, attraverso l'uso sia di risorse osservative che modellistiche meteorologiche e idrologiche, di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e caratterizzazione delle specie microfisiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria e l'integrazione con i dati
CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)	Art. 3 e 17 L. 275/1992 art. 3 dello Statuto	Esclusiva. Accordo di programma quadro e di coordinamento delle singole attività svolte nell'ambito delle convenzioni con "ISAC", "IRPI", "IMAA", "IRSA", "IGAG", "IREA", "IRC", "IBIMET" e "ITC" per lo sviluppo delle relative attività.
IRPI (ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA)	CNR	Esclusiva. Definizione operativa delle metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni. Definizione operativa delle procedure di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle loro soglie idrometeorologiche, anche alla luce degli scenari meteorologici e di precipitazione storiche accoppiati alle osservazioni di contestuali processi gravitativi. Definizione operativa delle procedure per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio in tempo reale degli scenari di rischio relativi a movimenti di massa veloci e localizzati. Definizione operativa dell'uso di dati osservativi della terra per gli obiettivi precedenti. Attività di consulenza ed anche operativa nella produzione di documentazione tecnico-scientifica. Attività di sviluppo della conoscenza, in collaborazione con altri Centri di Competenza, nel settore dell'analisi dei dati idrologici al suolo e da satellite, finalizzata al monitoraggio idro-meteorologico. Attività di ricerca applicata per lo sviluppo di modellistica idrologica-idraulica diretta alla previsione degli eventi estremi e alla mitigazione del loro impatto al suolo nonché di procedure operative volte all'individuazione della vulnerabilità di singolarità idrauliche.

LEGENDA

a)	strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1997, n. 225, nonché soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali.
----	--

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università della Calabria CAMIlab	nota del CAMIlab prot. n. 130004148 del 2 settembre 2013	Esclusiva. Sviluppo di modelli matematici utili alla rete dei Centri Funzionali per la previsione in tempo reale, a scala di versante e a scala di bacino, di eventi idrogeologici ad elevata pericolosità. In particolare i modelli di trasformazione afflussi deflussi per la previsione delle piene ed i modelli idrologici per il preannuncio in tempo reale dei movimenti franosi. Sviluppo di metodologie per l'inserimento nei programmi di previsione e prevenzione regionali dei sistemi di allertamento a scala regionale e provinciale, nonché il loro collegamento con i sistemi di monitoraggio ed allerta delle aree a rischio elevato e molto elevato, nonché con la pianificazione d'emergenza.
Centro di eccellenza integrazione di tecniche telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi dell'Università dell'Aquila CETEMPS	nota del CETEMPS del 4 settembre 2013	Esclusiva. Sviluppo di catene operative di modellistica deterministica. Ricerca e sviluppo di modellistica ad area limitata non operativa. Valutazione di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e caratterizzazione delle specie microfisiche. Sviluppo di tecniche di validazione dei prodotti meteorologici, anche per l'individuazione di metodologie di adattamento dei prodotti stessi ai loro fini applicativi. Sviluppo di nuove metodologie e tecnologie radar meteorologiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria, integrazione dati radar con dati delle reti convenzionali. Verifica delle possibilità e sviluppo di metodologie e prodotti per l'utilizzazione, anche integrata, delle informazioni ottenute da piattaforme satellitari e dalla Rete Radar Meteorologica Nazionale anche al fine del monitoraggio delle nubi vulcaniche attraverso l'uso di immagini AVHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l'IMAA, di futuri sensori ad altissima risoluzione spettrale.

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
<p>Consorzio Nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale            Università di Bologna, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova, Milano (Politecnico), Torino (Politecnico) e Genova CONPRICI</p>	<p>nota del CONPRICI</p>	<p>Esclusiva. Valutazione delle zone di impatto e della pericolosità delle sostanze coinvolte negli eventi incidentali. Valutazione delle interferenze nelle aree ad alta concentrazione industriale compreso l'effetto domino. - Analisi volta alla ricomposizione dei rischi nelle aree ad alta concentrazione industriale. - Analisi della possibile formazione di nuove sostanze tossiche o pericolose in seguito ad incidente rilevante. - Analisi delle interferenze del sistema dei trasporti (strada, ferrovia, aria, mare) con le industrie a rischio. - Valutazione dei danni ambientali conseguenti a incidenti industriali. - Approfondimento dello studio della pericolosità delle sostanze nel sistema dell'industria chimica italiana. - Analisi dettagliata delle conseguenze ambientali e degli effetti sanitari sulla popolazione a seguito di un incidente rilevante. Svolge compiti in merito a: - georeferenziazione delle industrie ex art. 8 del D.Lgs. 334/99 ed ex art. 6 del D.Lgs. 334/99 finalizzata a creare una mappa dei siti industriali italiani con la descrizione particolareggiata degli impianti e del processo, del territorio circostante ivi comprese le infrastrutture e degli elementi sensibili ai fini di protezione civile, di protezione ambientale e della sicurezza delle reti dei servizi essenziali; - predisposizione di un software georeferenziato per l'utilizzo della mappatura dettagliata di cui al punto precedente con l'inserimento di codici per la valutazione delle conseguenze di incidente individuati da altri Centri di Competenza; - acquisizione di informazioni relative allo stato di inquinamento del territorio e delle falde idriche superficiali e profonde nonché dei pozzi di captazione al fine della ricerca di soluzioni adeguate per la bonifica del sito; - elaborazione di linee guida per la messa in sicurezza del sito; - monitoraggio on field di composti organici pericolosi attraverso l'utilizzo di spettrometro di massa portatile EM640 (Bruker) concepito e sviluppato a tal fine sia nella gestione di situazioni di emergenza che in attività di controllo ambientale; - utilizzazione di metodi per la messa in sicurezza di suoli a seguito di rilasci accidentali di contaminanti attraverso la Gelled Polymer Technology. Promuove esercitazioni e simulazioni incidentali finalizzate al miglioramento delle tecnologie volte al controllo e al monitoraggio delle attività di processo come: - simulazione di incendi e di trasporto di fumo e sostanze tossiche in ambienti chiusi e aree industriali; - definizione degli scenari incidentali su impianti chimici generati da eventi si-smici. Nel settore dei trasporti svolge: - analisi degli eventi incidentali nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e intermodale di merci pericolose per la definizione delle zone di impatto, ai fini della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di applicativi GIS contenenti le informazioni territoriali dettagliate rilevanti per la prevenzione e gestione del rischio nel trasporto stradale, ferroviario e intermodale di merci pericolose (dettaglio delle reti stradale e ferroviaria, incidentalità, traffico, popolazione residente e in transito, meteorologia, ecc.) di supporto alle attività di prevenzione e gestione del rischio e della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di strumenti software per la valutazione del rischio per attività di trasporto singole e multiple, che interessino una o più modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima e intermodale), lungo diverse rotte a da vari punti di origine e destinazione; - analisi di specifiche problematiche di rischio connesse con i terminali del trasporto stradale, ferroviario e marittimo di merci pericolose (carico, scarico, stazionamento in piazzole di sosta, scali, porti) e di quelle relative al trasporto intermodale di merci pericolose (movimentazione dei contenitori e loro stoccaggio temporaneo); - analisi di specifiche problematiche di rischio connesse con eventi incidentali (incendi, esplosioni, fuoriuscita e/o formazione di sostanze tossiche) originati dal trasporto di merci pericolose e non, all'interno di gallerie stradali e ferroviarie; - analisi del rischio nei trasporti di merci pericolose in aree densamente abitate e soggette a rischi naturali.</p>

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
<p>Politecnico di Milano - Dipartimento di Design - Laboratorio Mobilità e Trasporti LABMOT</p>	<p>Comunicazione di LABMOT del 25 luglio 2013</p>	<p>Esclusiva. Valutazione di sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali. - Valutazione di impatto viabilistico e ambientale. - Valutazione e analisi degli studi applicativi delle tecnologie innovative. Analisi del comportamento degli utenti e elaborazione di manuali tecnici a supporto dei soccorritori. Prontuari per gli utenti della strada che indichino loro quali sono i comportamenti da tenere in particolari situazioni di emergenza. - Sviluppo di metodi e applicazioni per la pianificazione e la progettazione dei sistemi di trasporto nelle varie modalità nonché tecniche per "analisi" e la prevenzione del rischio derivante dalle attività di trasporto (in particolare nel trasporto delle merci pericolose). - Sviluppo di sistemi e metodi per il Mobility Management, promozione dell'informazione all'utenza in emergenza. - Supporto metodologico e operativo nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, dei Piani dei Trasporti e nella gestione della mobilità urbana ed extraurbana. Informazioni sul rischio trasporti in genere e sulla rete stradale (ed eventualmente anche di altre modalità di trasporto). Applicazioni sperimentali del software e delle procedure operative individuate da altri lavori eseguiti per il Dipartimento nell'ambito dello sviluppo della ricerca nella Linea E. Sviluppo di progetti nel settore di competenza di immediata utilizzazione. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.</p>
<p>Università degli Studi di Napoli Federico II Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica PLUNIVS - LUPT</p>	<p>nota del PLUNIVS LUPT prot. n. 2014/3374 del 14 gennaio 2014</p>	<p>Esclusiva. Attività di ricerca su temi inerenti la valutazione della vulnerabilità e del rischio degli elementi esposti a fattori di pericolosità vulcanica e a fenomeni di tipo sismico e idrogeologico conseguenti o correlati ad eruzioni vulcaniche, nonché sulla mitigazione degli effetti. Raccolta di dati relativi alle strutture edilizie ricadenti nelle zone esposte ai fattori e ai fenomeni suddetti. Sviluppo e applicazione di metodologie di analisi di valutazione dell'impatto di tali fenomeni. Sviluppo di tecniche di mitigazione del danno, sia sul costruito che sull'uomo.</p>
<p>Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di chimica - Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali UORECI</p>	<p>nota di UORECI del 11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13</p>	<p>Esclusiva. Valutazione e definizione dell'impatto di un incidente rilevante sulla popolazione e sull'ambiente. - Stima delle conseguenze immediate e del follow-up ambientale. - Rilevazione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei. - Individuazione delle emissioni di inquinanti atmosferici. - Definizione dei prodotti della combustione in caso di incendi coinvolgenti sostanze chimiche. Sviluppo di progetti relativi alla messa a punto di Mezzi Analitici Mobili di Pronto intervento (MAMPI) da sperimentare al fine di verificarne la validità delle strumentazioni analitiche trasportabili. Ricerca sull'identificazione dei prodotti della combustione delle sostanze pericolose individuate nel D. Lgs. 334/99 e analisi di altri settori di rischio come i Consorzi Agrari.</p>

#### LEGENDA

c) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privilegio nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica

## DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014

Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. (14A08499)

(GU n.256 del 4-11-2014)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l'art. 43;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle



infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013;

Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio 2014;

#### E m a n a

i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

##### 1. Finalità.

La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate.

Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende:

stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;

definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione civile;

stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle;

individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti di autonomia.

##### 2. Il Documento di Protezione civile.

2.1. Aspetti generali e procedurali. - Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda

di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»).

Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce altresì il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga.

Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga:

a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga;

b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato;

c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione;

d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga differenziazione è effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto della regolarità del comportamento dell'impianto nel corso degli invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» è altresì stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione;

e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato);

f) eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile;

g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile);

h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche;

i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le comunicazioni di cui al punto 2.3.4;

j) denominazione degli uffici e delle autorità competenti per l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei

tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5;

k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticita' idrogeologica e idraulica.

Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve altresì contenere:

l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall'autorita' competente per la riduzione del rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite);

m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (di seguito denominata Q<sub>max</sub>) di cui al punto B) della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;

n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Q<sub>min</sub> e delle soglie incrementali ΔQ di cui al successivo punto 2.4;

o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti adottati dalle autorita' competenti, la prescrizione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenendone al massimo l'entita', che, a partire dalla fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualita' di apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed incremento della portata scaricata;

p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle autorita' competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unita' di comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC») qualora istituita, sentito il gestore, puo' disporre manovre degli organi di scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai prefetti delle province a valle, nonche' alle protezioni civili delle regioni a valle.

Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24, comma 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di seguito «FCM»), per ciascuna fase di allerta il Documento di Protezione civile stabilisce, altresì, gli obblighi particolari a carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per più dighe a medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta.

Il Documento di Protezione civile è predisposto dall'UTD, con il concorso dell'autorità idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore, ed è approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga.

Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorità idraulica, alla Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla provincia, al comune nel cui territorio è ubicata la diga ed a quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera i) nel territorio di competenza, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di più province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del Documento di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio in cui ricade la diga provvederà alla suddetta notifica nei confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte.

Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti dell'UCC, qualora la stessa sia istituita, provvede la Protezione civile della regione nel cui territorio è ubicata la diga.

La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di criticità, di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, emanati dal centro funzionale di riferimento, secondo proprie procedure.

La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni civili regionali, con i centri funzionali decentrati, e con il Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti interventi di Protezione civile e per gli atti di pianificazione, a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano grandi dighe.

Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di «rischio diga» e «rischio idraulico a valle», fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi sulla base di:

piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per l'invaso;

specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate per il territorio a valle della diga;

testati modelli idrometeorologici del bacino;

misure ottenute con idonea strumentazione di monitoraggio e di modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio.

2.2. Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza delle dighe («rischio diga»). - Per ciascun impianto di ritenuta, le condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale, fuori esercizio, in costruzione).

In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono definite fasi

di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso».

2.2.1. Preallerta. - A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi:

I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

II. per i serbatoi in esercizio limitato o sperimentale, quando l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento già realizzato o in corso di realizzazione e configurazione delle opere tali da comportare la formazione di invaso ovvero in presenza di avandiga) e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza), quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta in termini di livello di invaso o di portata in deflusso dalle opere di deviazione provvisoria o dagli scarichi.

Il Documento di Protezione civile può stabilire, per particolari tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale non si attiva la fase di preallerta.

Il gestore attiva, altresì, una fase di preallerta in caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura stabilita dai FFCEM o, in via generale, dalla DGDighe.

2.2.2. Vigilanza rinforzata. - Il gestore attiva la fase di «vigilanza rinforzata» nei seguenti casi:

quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;

in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;

per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;

al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto per l'esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere:

I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel FCEM;

II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimentale, il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la fase di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza della diga.

Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività

l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, il Documento di Protezione civile puo' individuare nel superamento di un prefissato valore di livello di invaso e/o della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, detto valore di soglia puo' essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota piu' elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.

2.2.3. Pericolo. - Il gestore attiva la fase di «pericolo» nei seguenti casi:

quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza rinforzata»), punti I, II, III;

in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilita' delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso;

quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente;

in caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.

2.2.4. Collasso. - Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.

La fase di collasso puo' essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne da' specificazione nella comunicazione di attivazione.

2.3. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta per «rischio diga». - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.2 e' annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

2.3.1. Preallerta. - Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorita' idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare.

Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia di portata scaricata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o disposta in via generale dalla DGDighe, e ne comunica gli esiti alla DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere

responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla DGDighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La DGDighe/UTD danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG.

2.3.2. Vigilanza rinforzata. - Al verificarsi della fase di vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, nonché l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione.

Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al Dipartimento della protezione civile, informando sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.

Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di:

garantire il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di Protezione civile;

assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato;

in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2, punti I, II, III;

attuare gli altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto;

tenere informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;

comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta.

La Protezione civile regionale garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative, rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste dal successivo punto 2.3.3.

Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza ordinaria.

2.3.3. Pericolo. - Al verificarsi della fase di pericolo, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica ed il Dipartimento della protezione civile circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.

La Protezione civile regionale allerta, secondo le proprie

procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale, interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei relativi piani di emergenza, e garantisce il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena».

Il prefetto, sentito l'UTD e d'intesa con la Protezione civile regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Per le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai territori di più regioni, la Protezione civile regionale informa le protezioni civili delle regioni interessate a valle.

Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza ordinaria. Al termine dell'evento il gestore è tenuto a presentare all'UTD ed alla Protezione civile regionale una relazione a firma dell'ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati.

2.3.4. Collasso diga. - Al verificarsi della fase di collasso, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), la Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile ai fini dell'applicazione della presente fase, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i prefetti competenti per i territori di valle ove interessati dai fenomeni.

Il prefetto della provincia in cui è ubicata la diga assume, coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i prefetti delle province di valle eventualmente interessate dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile.

Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che provvedono a dare immediata informazione ai prefetti e agli enti locali dei territori interessati, per l'attivazione delle misure previste dai relativi piani d'emergenza.

2.4. Definizione della fase di allerta relativa al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio idraulico a valle»). - Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le disposizioni di cui al punto 2.1, lettere n) e o), in generale, per ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di cui al punto 2.5.

Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. «rischio idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una fase di allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la fase di vigilanza rinforzata di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2, come integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al monitoraggio delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso



d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani di emergenza.

In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe e' stabilita nel piano di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile.

In assenza di piano di laminazione, l'autorita' idraulica competente per il territorio di valle, con il supporto del centro funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione di bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica -  $Q_{max}$  e definisce un valore di portata  $Q_{min}$  quale «soglia di attenzione scarico diga», tenuto conto della  $Q_{max}$  e delle criticita' dell'alveo di valle. Tale portata  $Q_{min}$  costituisce indicatore dell'approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.) ed e' determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le soglie incrementali  $\Delta Q$  al raggiungimento delle quali il gestore e' tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo.

In funzione del bacino idrografico e sulla base delle caratteristiche della diga e dell'invaso, possono essere definiti piu' valori della soglia di attenzione della portata che corrispondono ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta.

Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticita' idrogeologica e idraulica, secondo quanto indicato al punto 2.1, lettera j). In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore provvede comunque ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica.

In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva una fase di «preallerta per rischio idraulico» in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata.

Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per entita' e luogo di restituzione), superano il valore  $Q_{min}$ .

2.5. Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe. - L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 e' annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezione civile regionale, l'autorita' idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata.

Il Documento di Protezione civile puo' stabilire una soglia minima di portata al di sotto della quale non e' previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predisponde, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per «rischio idraulico a valle» e/o per

«rischio diga» e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata  $Q_{min}$ .

Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa dell'attivazione della fase l'autorità idraulica competente per l'alveo a valle, la Protezione civile regionale, il prefetto, nonché l'UTD, comunicando il superamento del valore  $Q_{min}$  e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali  $\Delta Q$  unitamente alle informazioni previste per la fase precedente. In tale fase il gestore è tenuto ad osservare, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza rinforzata per «rischio diga».

In caso di definizione di più valori soglia, corrispondenti ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie.

Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure.

La Protezione civile regionale, secondo le proprie procedure, garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 interessati dall'evento nel territorio regionale ai fini dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e comunali. Il prefetto vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso, le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», si applicano le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate secondo il presente punto.

Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata.

In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto previsto dai FCEM e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera B), ultimo comma), il gestore è tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica  $Q_{Amax}$ .

Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una soglia minima di portata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo di comunicazione.

L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), è autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorità idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela necessarie.

Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Restano altresì fermi:

le responsabilità del gestore in merito alla legittimità delle

manovre degli scarichi;

l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004;

gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e i cartelli monitori;

l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorità idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959.

3. Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati.

Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti.

A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta:

gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto;

prefetto;

Protezione civile regionale;

centro funzionale decentrato;

autorità idraulica competente/i per l'alveo di valle;

Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.;

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.;

Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale);

sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4.

La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso», per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera i) del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile è garantita anche direttamente dal gestore.

In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in caso di confine provinciale poco a valle della diga).

Ciascun soggetto sopra elencato è tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di reperibilità. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti

interessati, in modalita' telematica.

Per le comunicazioni riguardati piu' uffici destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile regione e CFD; DGDighe e UTD), e' opportuno che il Documento di Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito riferimento.

Per una piu' rapida diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono adottare le misure necessarie affinche' i dati idrologici-idraulici (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e alla DGDighe.

La DGDighe promuove, altresì, sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonche' la messa a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello sbarramento.

#### 4. Pianificazione e gestione dell'emergenza.

Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera i) del paragrafo 2.1 e le province.

Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza.

Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre regioni, e' la regione sul cui territorio e' ubicata la diga a fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED nei territori di competenza.

Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono riportare:

gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga;

le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della popolazione;

il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede altresì specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta - a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive regionali - previste nei menzionati Documenti di Protezione civile.

I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di Protezione civile, di cui all'art. 1-bis, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012.

I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifiche misure - organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED - di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell'art. 2, lettera c) della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di interessare il territorio di più regioni, il Dipartimento della Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2009.

A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio territorio.

I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla «circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile» prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998.

##### 5. Disposizioni transitorie e finali.

La presente direttiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altresì le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni,

il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione civile già approvati, che devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi contenuti.

Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano ferme:

le disposizioni contenute nei documenti protezione civile già approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della presente direttiva;

le procedure riguardanti le attività di contrasto del rischio idraulico per i territori a valle delle dighe già adottate dalle competenti autorità, le quali adeguano, se del caso, tali procedure ai presenti criteri.

Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la DGDighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4.

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: Renzi

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014  
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,  
Reg.ne - Prev. n. 2648



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot n° RIA/0031694

del 17/06/2014

----- USCITA -----

Roma,

## INDIRIZZI IN ALLEGATO

**Oggetto:** Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 attribuisce allo scrivente il compito di individuare, nel periodo estivo ed invernale, i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo che, per la prossima campagna estiva, avranno inizio il 16 giugno e termineranno il 30 settembre 2014.

Ciò premesso, ritengo doveroso condividere con le SS.LL. le riflessioni che seguono, affinché si possano promuovere ed adottare tutte le azioni e le iniziative per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi e di interfaccia, oltre che ogni situazione di emergenza conseguente, soprattutto nell'ottica della salvaguardia delle persone e dei beni.

In vista della prossima campagna estiva, i cui esiti sono anche conseguenza della recente stagione invernale, si evidenzia come quest'ultima sia stata caratterizzata da un regime di precipitazioni superiori alla media su quasi tutto il territorio nazionale, tale da favorire un'abbondante crescita della vegetazione che potrebbe incidere sullo sviluppo degli incendi boschivi e di interfaccia in relazione alle condizioni meteo-climatiche che si andranno a determinare, pur nella consapevolezza che il fenomeno è determinato sostanzialmente da cause di natura antropica sia di tipo doloso o colposo come gli incendi causati durante la ripulitura di zone agricole e forestali, nonché da imprudenze e disattenzioni in aree boscate ed in zone rurali.

Come per l'anno 2013, anche per quest'anno si pone l'accento sull'importanza, culturale, oltre che etica, che le azioni di mitigazione dei fenomeni in parola e dei danni conseguenti debbano comprendere campagne di sensibilizzazione e di educazione all'ambiente, nonché attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio che consentano di mettere in atto un tempestivo e più efficace primo intervento.

Quest'ultimo inoltre, come sottolineato ogni anno, deve essere fondato principalmente sull'intervento di squadre di spegnimento da terra che sono indispensabili e determinanti nella lotta attiva; pertanto, l'intervento del mezzo aereo deve essere considerato una misura complementare per le situazioni più gravi e di difficile gestione.



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Tale considerazione, che trae origine da una corretta impostazione strategica della lotta attiva, assume in questo momento ancora più importanza per obiettive ragioni legate alla notevole riduzione degli assetti della flotta aerea di Stato, già operata nel 2013 a causa del taglio delle risorse rese disponibili per tale finalità.

Nel 2013, infatti, lo schieramento era composto da 15 aeromobili Canadair, ai quali si sono aggiunti un elicottero AB-412 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, solo per un limitato periodo di tempo, due elicotteri Erickson S-64 del Corpo Forestale dello Stato ed un elicottero AB-412 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, poco più della metà degli anni precedenti.

L'analisi della campagna estiva AIB 2013 dimostra, in maniera abbastanza evidente, che, grazie alle particolari e positive condizioni meteo-climatiche, da considerarsi anomale se confrontate con i dati statistici disponibili, si è registrata una notevole diminuzione a livello nazionale del numero di incendi totali, della superficie complessivamente percorsa dal fuoco e, conseguentemente, del numero di richieste di concorso aereo di Stato pervenute e gestite dal Dipartimento della protezione civile. Non potendo conoscere in anticipo l'andamento della campagna estiva, si è reso necessario, allora, visti gli assetti disponibili e lo sbilanciamento tra mezzi ad ala fissa e ad ala rotante, intervenire con una opportuna dislocazione strategica dei velivoli disponibili per poter intervenire adeguatamente su tutto il territorio nazionale.

E' doveroso richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, anche per la prossima campagna estiva antincendio boschivo 2014, le attuali condizioni economiche permetteranno di avere a disposizione della flotta aerea antincendio di Stato un numero di velivoli inferiore rispetto al 2013; con ogni probabilità saranno disponibili, per l'estate del 2014, allo stato attuale, sostanzialmente i CL-415 (Canadair) e gli elicotteri Erickson S-64F, rendendo quindi necessario, proseguire nello sforzo comune e sinergico per ottimizzare l'impiego, innanzitutto, delle flotte aeree antincendio regionali e quella di Stato.

Alla luce di quanto delineato, risulta evidente l'opportunità che le Regioni, nella programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad attivare ed innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, anche mettendo a fattor comune, in particolare con le Regioni limitrofe, i mezzi disponibili e integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate. Solo attraverso un approccio integrato a livello di Sistema Paese ed a tutti i livelli di responsabilità, al tema degli incendi boschivi e di interfaccia, si potrà cercare di contrastare il fenomeno incendi che rappresenta un'emergenza di carattere sia ambientale che economico, che può minacciare tanto le infrastrutture quanto gli insediamenti urbani, con possibili perdite di vite umane assolutamente inaccettabili.





*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Come negli anni passati, auspico pertanto che si prosegua con una sinergica attività di sorveglianza del territorio e di avvistamento che coinvolga risorse regionali e statali, anche attraverso specifici accordi formalizzati a livello territoriale, come quelli tra Regioni confinanti, per garantire un efficace e tempestivo intervento di spegnimento da terra oltre che di bonifica, una puntuale attività di prevenzione e di pianificazione anche di protezione civile, nonché un adeguato coordinamento del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti competenti per garantirne la corretta circuitazione.

A livello territoriale, le SS.LL. vorranno promuovere e sostenere iniziative volte all'istituzione e all'aggiornamento dei catasti dei soprassuoli percorsi dal fuoco, per dare applicazione dei vincoli e dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n.353/2000, nonché cooperare in sinergia, nel rispetto delle competenze attribuite dalla Legge, con i soggetti incaricati delle attività investigative e di ricerca, anche di carattere preventivo, degli autori degli incendi.

Le SS.LL., inoltre, vorranno proseguire nella promozione, ai diversi livelli territoriali, della diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente per mettere in evidenza le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi e di interfaccia. Sono convinto che negli anni gli investimenti in tale direzione daranno i loro frutti.

Si coglie l'occasione per ribadire che anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, verrà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati all'AIB. Si invitano quindi le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dallo stesso Dipartimento.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, rivolgo infine alle SS.LL. le seguenti raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2014, al fine di garantire una risposta tempestiva, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

a) Attività di previsione e prevenzione:

- favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le varie strutture locali, regionali e statali impiegate a vario titolo nelle attività AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
- utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

di previsione delle condizioni di rischio incendi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi, così come previsto dal D.M. 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che, in carenza di ulteriori strumenti previsionali, potrà essere adottato il modello previsionale in uso presso il Dipartimento della Protezione Civile e già reso disponibile ai Centri Funzionali Decentrati;

- incentivare e sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino le necessarie attività di manutenzione mirate alla riduzione delle condizioni favorevoli all'innescio ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi e le fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria;
- supportare e promuovere, presso le Amministrazioni comunali, le attività di prevenzione indiretta, tra cui prioritaria è l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento di primaria importanza per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle Amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;
- definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative così da attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente, anche solo potenziale, delle possibili cause di innescio;
- favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
- stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

**b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi:**

- provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando, inoltre, le procedure ed il modello di intervento da adottare anche in situazioni complesse che possono interessare sia le



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti;

- assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n.353 del 2000;
- definire, con le Società di gestione o gli Enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi, come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

c) Attività di pianificazione di protezione civile:

- sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di tale rischio di incendi e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda, altresì, la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
- provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.

d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza:

- si rammenta l'importanza dei dispositivi regionali nella prima risposta e contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia e della necessità di adeguarli al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli sia con forze di terra che aeree;
- porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;
- assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego di risorse strumentali e di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;

- garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento - dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;
- garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7, della legge n.353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;
- assicurare, così come previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge n.353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n.225 del 1992;
- valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra queste e le Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
- assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle *"Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi"*, emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
- provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

- promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
- adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli;
- ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
- definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste, idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei e sicure anche per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni, qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.


Confido vivamente nella tempestiva e puntuale attuazione delle presenti raccomandazioni, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa nell'imminente stagione estiva 2014.

  
Matteo Renzi



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Al Presidente della Regione ABRUZZO  
Al Presidente della Regione BASILICATA  
Al Presidente della Regione CALABRIA  
Al Presidente della Regione CAMPANIA  
Al Presidente della Regione EMILIA- ROMAGNA  
Al Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA  
Al Presidente della Regione LAZIO  
Al Presidente della Regione LIGURIA  
Al Presidente della Regione LOMBARDIA  
Al Presidente della Regione MARCHE  
Al Presidente della Regione MOLISE  
Al Presidente della Regione PIEMONTE  
Al Presidente della Regione PUGLIA  
Al Presidente della Regione SARDEGNA  
Al Presidente della Regione SICILIANA  
Al Presidente della Regione TOSCANA  
Al Presidente della Regione UMBRIA  
Al Presidente della Regione VALLE D'AOSTA  
Al Presidente della Regione VENETO  
Al Presidente della Provincia Autonoma di BOLZANO  
Al Presidente della Provincia Autonoma di TRENTO  
e, p.c. Al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie  
Al Presidente dell'Unione delle Province Italiane  
Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei  
Comuni Italiani



0024812-22/08/2014-SCCLA-PCGEPRE-A



REPERTORIO N. 2983 del 04 AGO. 2014

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 – annualità 2013

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**VISTO** l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

**VISTO** il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e , in particolare, l'articolo 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

**VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le province autonome di Trento e Bolzano;

**VISTA** l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'articolo 1 comma 3, che rimanda l'individuazione delle procedure,



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

della modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza, all'adozione di decreti del Capo del Dipartimento;

**RITENUTO** necessario ripartire tra le Regioni i fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto articolo 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

**TENUTO CONTO** che le modalità di ripartizione dei finanziamenti per l'annualità 2013 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

La ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, tra le Regioni per l'annualità 2013, determinata sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 2 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171, è indicata nella tabella 1 di seguito riportata, per le voci di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lettere b) + c). La quota del fondo relativa alle province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 927.724,51, è acquisita al bilancio dello Stato come previsto dal comma 4 dell'articolo 3 dell'ordinanza citata in attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Tabella 1: Ripartizione del Fondo tra le Regioni per l'annualità 2013

Regione	n° comuni (*)	Finanziamento (€) lettera a)	Finanziamento (€) lettere b) + c)
Abruzzo	276	1.153.233,00	12.253.100,60
Basilicata	117	710.681,63	7.550.992,33
Calabria	402	2.274.773,62	24.169.469,75
Campania	426	2.207.914,25	23.459.088,93
Emilia-Romagna	283	985.281,61	10.468.617,08
Friuli-Venezia Giulia	202	562.732,41	5.979.031,90
Lazio	299	984.207,63	10.457.206,07
Liguria	111	170.285,30	1.809.281,31
Lombardia	202	183.329,60	1.947.877,03
Marche	239	739.066,71	7.852.583,75
Molise	134	814.487,46	8.653.929,27
Piemonte	141	127.667,84	1.356.470,84
Puglia	84	709.435,51	7.537.752,32
Sicilia	282	2.233.201,27	23.727.763,52
Toscana	247	658.532,03	6.996.902,77
Umbria	92	757.504,17	8.048.481,86
Veneto	335	647.861,69	6.883.530,43
<b>totale</b>		<b>15.920.195,73</b>	<b>169.152.079,76</b>

(\*) i comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014, n. 171

## Articolo 2

1. Nell'ambito del finanziamento complessivo di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c) dell'ordinanza sopra citata, le Regioni individuano la somma da destinare



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ai contributi per gli interventi strutturali degli edifici privati di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, nei limiti di cui al comma 5 dell'art.2, e ne danno comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

### **Articolo 3**

1. Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico viene effettuato con procedure informatizzate che prevedono:
  - a) la trasmissione da parte delle Regioni alla Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 3907/10, degli atti relativi alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di cui al comma 1 dell'articolo 5 della medesima ordinanza e delle analisi della Condizione Limite per l'Emergenza di cui all'articolo 18 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171;
  - b) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici pubblici strategici ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2 commi 2 e 3 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione delle caratteristiche dell'immobile presenti nelle schede di verifica sismica e, in particolare, dell'indice di rischio sismico;
  - c) la trasmissione alle Regioni, da parte dei Comuni interessati, delle proposte di priorità di edifici privati ricadenti nel loro territorio con l'attestazione dell'assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 2 commi 4 e 5 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171 e la descrizione



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

delle caratteristiche previste nel modello di richiesta di contributo di cui all'allegato 4 all'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, con calcolo automatico del punteggio e del contributo massimo concedibile;

d) la trasmissione dalle Regioni al Dipartimento della protezione civile dei resoconti annuali delle attività secondo i modelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

e) uno strumento di supporto per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008.

2. Ulteriori eventuali procedure e strumenti di cui al comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza del 19 giugno 2014, n. 171, relativi agli studi di microzonazione sismica e all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE), saranno predisposti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'articolo 5 della citata ordinanza n. 3907 del 13 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 04 AGO. 2014

Il Capo del Dipartimento

Franco Gabrielli

5

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 1901

Roma, 19.08.2014

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

Ricevuto tramite Posta Elettronica Certificata

Visualizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 art. 43 c.3.

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg. no - Prev. n.

2518

18 SET 2014

IL MAGISTRATO





**2) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	indirizzo	Volume complessivo (mc)	Indice rischio $\alpha$ SLV	Indice rischio $\alpha$ SLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Prospiciente via di fuga (S/N)	Importo (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16	17
Importo cofinanz	Affidamento progetto (data)	Indice di rischio finale $\alpha$ SLV	Indice di rischio finale $\alpha$ SLD	Incremento capacità (%)	Sostituzione edilizia S/N	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art.9 e 10	Art.9 e 10	Art. 9 c.4	Art.13 c.3	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio  
15) solo per demolizione e ricostruzione

3) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione delle opere infrastrutturali (ponti) di interesse strategico per finalità di protezione civile o rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (art. 2, comma 1, lettera b)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Denom. opera	Indirizzo	Superficie complessiva impalcato (mq)	Indice rischio $\alpha$ SLV	Indice rischio $\alpha$ SLD	Tipo intervento R=rafforzam. M= miglioram. DR= demol/ricostr	Individuata dall'analisi della CLE	Appartenente o Interferente con via di fuga	Importo (€)
Riferimenti			Art.8 c.1	Art.10	Art. 10	Art.8 c.1	Art.4 c. 1	Art.4 c. 1	Art.8 c.1

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, nelle colonne 5 e 6, qualora l'indice di rischio derivi da una azione sismica di cui all'OPCM 3274/03 e s.m.i., la domanda sarà rivalutata tenendo conto dell'azione sismica definita dalle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata si potrà utilizzare il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" in allegato 2, con le relative avvertenze.

11	12	13	14	15	16
Importo cofinanz (€)	Affidamento progetto (data) - impegno	Indice di rischio finale $\alpha$ SLV	Indice di rischio finale $\alpha$ SLD	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)
	Art. 15 c.1	Art.9 e art. 10	Art.9 e art. 10	Art. 9 c.4	

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento o di demolizione e ricostruzione è riferito all'intera opera

4) Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comune	Affissione bando (data)	Indirizzo edificio	Richiesta del cittadino al Comune (data)(*)<60 da 2)	Regione pubblica graduatoria <240 da pubbl. decreto	Proprietario o (P) amministratore (A) o rappresentante della comunione (R) (*)	Superficie lorda (mq)(*)	N. unità immobiliari (*)	Professionista incaricato e data	Proprietario e Professionista presentano il progetto <90(R) o 180 (M, DR) da 5)
Riferimenti	Art. 14 c.5		Art. 14 c.5	Art. 14 c.6	All. 4 e All. 6 c. 2	Art.12 c.1, all. 4, All. 6 c.3	Art. 12 c.1, All. 4	All. 6	Art.14 c.6

(\*) dati desumibili dalle schede di richiesta riportate nell'all. 4 e memorizzate nel software per il caricamento dati utilizzato dal Comune.

11	12	13	14	15	16	17	18
Approvazione progetto (data)	indice di rischio iniziale $\alpha$ SLVf	Indice di rischio finale $\alpha$ SLVf	Incremento capacità (%)	Inizio intervento (data)<30gg da 11)	Erogazione 30% op. strut(data)	Erogazione 70% op. strut(data)	Erogazione saldo e collaudo(data)
Art.14 c.8	Art.9 e Art. 10	Art.9 e Art. 10	Art 9 c.4		All. 6 c. 4	All. 6 c. 4	All. 6 c. 4

14) nel caso di rafforzamento è riferito solo agli elementi e meccanismi su cui si opera, nel caso di miglioramento è riferito all'intero edificio



### **Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento**

Foglio di calcolo per trasformare gli indici di rischio sismico derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (OPCM3274), in indici di rischio coerenti con quelli derivanti dalle verifiche sismiche effettuate ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 (DM08), qualora sussistano le condizioni per una valutazione semplificata.



### **Utilizzo della procedura**

Il metodo messo a punto con il foglio di calcolo "Indici\_di\_rischio.xls" si basa sulle seguenti ipotesi:

- 1) La capacità sismica della struttura si può esprimere in termini di ordinata dello spettro di risposta elastico valutata in corrispondenza del primo periodo proprio di vibrazione;
- 2) La predetta ordinata dello spettro di risposta è invariante, sia se calcolata in base alla OPCM n. 3274/03, sia se calcolata in base alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/1/2008; questa ipotesi è generalmente sufficientemente approssimata, ma potrebbe non esserlo per le strutture la cui risposta dinamica è multimodale o per strutture in cui la direzione in cui la struttura è "debole" è diversa da quella in cui la struttura è più flessibile;

La procedura di utilizzo del foglio "Indici\_di\_rischio.xls" prevede preliminarmente l'utilizzo del programma "SpettriNTC-Ver. 1.03" scaricabile dal sito del Consiglio Superiore dei LL.PP. E' sufficiente limitarsi alla fase 1 di detto programma.

Il foglio di calcolo Indici\_di\_rischio.xls verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **Decreto**

**recante "Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici"**

## **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 2, comma 329, che reca disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attività;

**VISTO** il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed, in particolare, l'articolo 18, comma 8-bis, come modificato dall'articolo 10, comma 3-bis, lettera a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" e



*[Handwritten signature]*

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dall'articolo 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare:

- l'articolo 1-bis, comma 1, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- l'articolo 1-bis, comma 2, ove è disposto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuova e coordini le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- l'articolo 1-bis, comma 3, ove è disposto che, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvalga del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

- l'articolo 3, che individua le attività di protezione civile, tra le quali rivestono particolare importanza quelle volte alla previsione, svolte *“anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia”*, e alla prevenzione, finalizzate ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- l'articolo 3-bis che nell'ambito della gestione del sistema di allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, i presidi territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei predetti centri di competenza;
- l'articolo 6, comma 1, il quale prevede che *“all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati”*;

**VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare l'articolo 10;

**VISTI** il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ed il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nonché la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) ed in particolare l'articolo 1, commi 427 e 428, che, a seguito dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica hanno disposto una riduzione delle risorse stanziare dall'articolo 18, comma 8-bis citato, per un totale di 191.925 euro nel 2014, di 363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1<sup>o</sup> ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 225/92;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 di repertorio, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), elencati nei rispettivi elenchi allegati;

## **CONSIDERATO**

- che l'obiettivo della messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici costituisce elemento di interesse prioritario nell'ambito dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico;
- che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo, lo Stato ha reso disponibili nel tempo diverse linee di finanziamento, di natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche competenti, di numerosi interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio destinato allo svolgimento delle attività didattiche di ogni ordine e grado;
- che la pluralità di approcci metodologici e procedurali che caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora da realizzare, rende necessario conseguire un più elevato livello di omogeneizzazione delle iniziative attraverso la definizione di un modello unitario di riferimento, in grado di consolidare e sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- che, proprio allo scopo di conseguire tale importante risultato, nell'autorizzare con il richiamato articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, con il successivo comma 8-bis del medesimo articolo, modificato dai richiamati provvedimenti normativi, è stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto di successivi tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, stabilendo che le modalità di individuazione delle attività ivi indicate siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTA** l'istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento della protezione civile, concernente le attività da porre in essere per l'individuazione del predetto modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici, il cui esito è contenuto nel documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

**TENUTO CONTO** che, al netto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica ad opera dei provvedimenti normativi citati, lo stanziamento finalizzato alle attività in argomento è pari a euro 3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro 3.019.583 per l'anno 2016;

**SU PROPOSTA** del Capo del Dipartimento della protezione civile;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**SENTITO** il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in attuazione dell'articolo 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'articolo 10, comma 3-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le modalità di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico sono illustrate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

### **Articolo 2**

1. Alla realizzazione delle attività volte all'individuazione del modello unico di rilevamento e potenziamento di cui all'articolo 1 provvede il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo nell'ambito di un'apposita convenzione di durata triennale da sottoscrivere tra il citato Centro e il Dipartimento della Protezione Civile.
2. All'erogazione delle risorse finanziarie di cui in premessa si provvede secondo le modalità stabilite nel Documento Tecnico di Rendicontazione





*mm*

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

annesso al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012.

- 3. Il Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo provvede alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 anche avvalendosi dei Centri di competenza per le problematiche connesse alla riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, sulla base di appositi accordi.

Roma, 02 APR. 2015

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*34.2015*  
*1000/2015*  
*Seffi*

CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI  
Reg.ne - Prev. n. *1128*

23 APR 2015

IL MAGISTRATO



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **ALLEGATO 1**

### **PRESUPPOSTI E ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO UNICO DI RILEVAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MONITORAGGIO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

#### **1. Premessa**

E' ormai da oltre un decennio che la messa in sicurezza delle scuole italiane rispetto al rischio sismico costituisce motivo specifico di attenzione da parte del Legislatore nazionale, che ha moltiplicato nel tempo gli sforzi per dare la più efficace soluzione al problema.

L'azione pubblica che si è sviluppata in coerenza con tali indirizzi legislativi ha seguito percorsi diversi, talora utilizzando normative adottate in via specifica per lo scopo, talora operando all'interno di normative di carattere più generale nell'ambito delle quali hanno trovato corpo interventi volti alla riduzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica.

Il quadro degli interventi che ne è risultato appare pertanto estremamente composito ed articolato, risentendo fortemente dei diversi contesti procedurali ed istituzionali d'origine. Ne è derivata una dispersione delle conoscenze che non ha consentito di far progressivamente tesoro delle esperienze realizzate per affinare criteri, metodi e parametri di intervento in vista delle successive iniziative.

E' proprio la consapevolezza di questa situazione che ha indotto il Legislatore a riconoscere, con l'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, l'esigenza di pervenire alla realizzazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico nel settore dell'edilizia scolastica, con l'evidente obiettivo di porre le basi per un processo di crescita delle basi conoscitive dell'azione pubblica e, quindi, di miglioramento in prospettiva dell'efficacia delle politiche di riduzione del rischio sismico nel settore. Nella medesima direzione concettuale e metodologica, peraltro, viene a collocarsi la parallela previsione da parte del Legislatore (articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128) di una relazione annuale congiunta, da parte delle diverse



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Amministrazioni statali competenti, sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'andamento della spesa nel settore.

## **2. Le attività**

Nel pieno rispetto delle competenze gestionali proprie delle diverse Amministrazioni interessate, il presente documento si propone di individuare parametri di riferimento che, partendo da una sempre più ampia e approfondita base di conoscenza delle caratteristiche degli edifici scolastici e degli interventi realizzati, consentano di definire più mirate strategie di riduzione del rischio. Verrà individuato un numero consistente di edifici scolastici sui quali testare modelli e parametri e valutare in modo quantitativo l'efficacia degli interventi, approntare sistemi semplificati di monitoraggio strumentale, anche sperimentando la possibilità di verifica periodica dello stato di conservazione generale.

In particolare, il Piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) completamento ed arricchimento della base di dati esistente, sia migliorando il livello di dettaglio delle informazioni sugli edifici scolastici, sia assicurando la raccolta dei dati relativi agli interventi di messa in sicurezza effettuati o in corso di effettuazione sugli stessi, a seguito di provvedimenti adottati a livello nazionale, regionale o locale per la riduzione del rischio sismico, con la collaborazione dei ministeri e degli enti competenti;
- b) definizione di parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici al fine della predisposizione di piani di riduzione del rischio e sviluppo di un modello di rilevamento e monitoraggio che consenta il continuo aggiornamento dei parametri di rischio;
- c) definizione delle caratteristiche minime di un sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico per gli edifici scolastici, in grado di determinare i parametri più significativi ai fini della valutazione dello stato di danneggiamento in tempo quasi-reale, compatibili con i sistemi



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile, anche per ciò che riguarda la trasmissione dati;

- d) strumentazione, a titolo sperimentale, di un numero limitato di edifici scolastici con il sistema semplificato di monitoraggio accelerometrico e predisposizione di una rete di trasmissione dei dati così come definiti alla lettera c);
- e) individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio;
- f) acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole, anche attraverso le mappe di microzonazione sismica disponibili, al fine di determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio;
- g) acquisizione dei dati relativi ad elementi strutturali e non strutturali e di utilizzazione della scuola al fine di produrre valutazioni di vulnerabilità ed esposizione per le successive valutazioni di rischio;
- h) realizzazione di un'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate e stime di classificazione semplificata del rischio, nonché di valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità;
- i) organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, di un corso di formazione per la valutazione di vulnerabilità, rischio ed esposizione a fini di classificazione e realizzazione presso tutte le scuole di giornate informative per studenti e docenti;
- j) valutazione della possibilità di uno scambio dei flussi informativi tra l'Anagrafe dell'edilizia scolastica e le informazioni che verranno acquisite sui vari istituti scolastici e, eventualmente, definizione delle modalità e sua attivazione;




# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

k) produzione di rapporti e raccomandazioni.

### **3. Articolazione di dettaglio e temporale delle attività**

L'articolazione di dettaglio, la durata e la successione temporale delle singole attività illustrate nel paragrafo 2, saranno definite nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 107 e 108;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

**VISTO** il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

**VISTO** il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", ed in particolare l'articolo 10;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali", ed in particolare l'articolo 2, commi 1-*sexies* e 1-*septies*;

**VISTA** la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2015, con il quale al Dottor Fabrizio Curcio è stato conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 18, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 3 aprile 2015 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato articolo 18, comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**RAVVISATA** l'esigenza di dare attuazione ai commi 1-sexies e 1-septies dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74 del 2014, che - allo scopo di limitare il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza al fine di ridurre l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali e, nel contempo, di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione ed allo sviluppo delle reti di osservazione idro meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile - rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione del contributo statale, individuato, per l'esercizio finanziario 2014, dal successivo comma 1-septies, in 6 milioni di euro, a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 dicembre 2014;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**SU PROPOSTA** del Capo del Dipartimento della protezione civile pro tempore;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Destinazione delle risorse)*

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse individuate, nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2014, dal comma 1-*septies*, dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, sono destinate ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

### **Articolo 2**

*(Criteri di ripartizione delle risorse)*

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le risorse individuate dal citato comma 1-*septies* sono ripartite in quota proporzionale alla consistenza, censita al 31 dicembre 2013, di stazioni e impianti radar, i cui dati vengono trasmessi con continuità al Dipartimento della protezione civile, al fine della condivisione delle informazioni nell'ambito del sistema di allertamento nazionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 richiamata in premessa.





# Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. La tabella recante il riparto delle risorse, formulato sulla base del contributo statale, per l'esercizio finanziario 2014, pari a 5.989.350 euro, per i quali si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è contenuta nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

### Articolo 3

(Modalità di ripartizione delle risorse)

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a constatare l'effettiva disponibilità dei dati delle reti in telemisura e dei radar, nonché il rispetto degli standard di cui alla direttiva del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.
2. Al fine di consentire il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 2, le regioni debbono comunicare o confermare al Dipartimento della protezione civile l'avvenuta istituzione, nell'ambito dei rispettivi bilanci, dell'apposito capitolo di spesa ove confluisce il contributo statale, unitamente alla quota parte di competenza regionale dell'importo indicato all'allegato 1 al presente provvedimento.
3. Al fine di consentire il monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, ciascuna regione è tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile una puntuale relazione sullo stato di impiego del contributo statale corrisposto, in mancanza della quale non si può dar seguito all'accreditamento di eventuali successivi contributi.

Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati ai competenti organi di controllo e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 GIU 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1332.....  
Roma, 26.05.2015

IL REVISORE  
Trotti

IL DIRIGENTE  
Perrini / 24/07/15

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(Prof. Claudio De Vincenti)

*C. De Vincenti*

CORTE DEI CONTI  
MINISTRI GIUSTIZIA E AFFARI ES  
Reg.no - Prov. n.

154  
10 GIU 2015

IL MAGISTRATO  
*[Signature]*



*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO INERENTE LE RETI IDRO-METEO-PLUVIOMETRICHE REGIONALI

N.	REGIONI E P.A.	CONTRIBUTO
1	ABRUZZO	210.300
2	BASILICATA	89.750
3	CALABRIA	247.550
4	CAMPANIA	302.550
5	EMILIA ROMAGNA	688.050
6	FRIULI VENEZIA GIULIA	457.450
7	LAZIO	334.200
8	LIGURIA	253.400
9	LOMBARDIA	338.750
10	MARCHE	273.000
11	MOLISE	93.800
12	PIEMONTE	707.550
13	PUGLIA	222.550
14	SARDEGNA	211.900
15	SICILIA	230.750
16	TOSCANA	565.150
17	UMBRIA	206.450
18	VALLE D'AOSTA	126.450
19	VENETO	429.750
	<b>Totale</b>	<b>5.989.350</b>



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° RIA/0029258  
del 11/06/2015  
----- USCITA -----

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti.

Come noto, la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo nel periodo estivo che, per la prossima stagione, avranno inizio il 15 giugno 2015 e termineranno il 30 settembre 2015.

Nonostante nelle ultime due stagioni estive il numero di incendi e l'estensione delle superfici percorse dal fuoco siano stati tra i più bassi degli ultimi 40 anni, le situazioni che si sono verificate hanno comunque messo in evidenza la necessità di un continuo e sinergico raccordo fra tutte le risorse, regionali e statali, disponibili sul territorio nell'ambito del servizio Nazionale della Protezione Civile.

Infatti, le attività di contrasto agli incendi, che sono di piena responsabilità regionale, trovano la loro migliore efficacia in un adeguato e pronto impiego delle squadre di spegnimento da terra, indispensabili e determinanti nella lotta attiva, supportato dall'impiego dei mezzi aerei, regionali ed eventualmente statali, per le situazioni più gravi e di difficile gestione. Questa è la corretta impostazione strategica della lotta attiva agli incendi boschivi, la cui efficacia è stata ulteriormente verificata dopo la notevole riduzione degli assetti della flotta aerea di Stato, operata a partire dalla campagna estiva antincendio boschivo del 2013.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, anche per la prossima campagna estiva, sarà disponibile una flotta aerea antincendio di Stato con un numero di velivoli in linea con quello delle stagioni estive degli ultimi due anni: con ogni probabilità saranno disponibili per l'estate del 2015, allo stato attuale, i velivoli Canadair CL-415, gli elicotteri Erickson S-64F e alcuni altri elicotteri, rendendosi comunque necessario proseguire nello sforzo comune e sinergico per ottimizzarne l'impiego, innanzitutto, con quello delle flotte aeree antincendio regionali.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Alla luce di quanto delineato, risulta evidente l'opportunità che le Regioni, nella programmazione delle attività di lotta attiva, provvedano ad incrementare e innovare le strategie di impiego delle proprie risorse, sia aeree che terrestri, anche mettendo a fattor comune, in particolar modo con le Regioni limitrofe, i mezzi disponibili e integrando la composizione delle flotte con velivoli che abbiano caratteristiche di impiego differenziate.

In tale contesto, assumono rilevanza ancora maggiore le attività di prevenzione e di monitoraggio continuo del territorio, in modo da consentire un tempestivo e più efficace primo intervento di lotta attiva.

E' importante ricordare le attività investigative e di ricerca, condotte dalle autorità competenti in materia, e consentire di individuare gli autori degli incendi: ciò anche ai fini preventivi e della necessaria collaborazione che le SS.LL. vorranno fornire alle autorità competenti.

Le SS.LL. vorranno altresì proseguire nella promozione, ai diversi livelli territoriali, della diffusione tra i cittadini della cultura di protezione civile e delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente, evidenziando le gravi conseguenze derivanti dagli incendi boschivi.

Si coglie l'occasione per ribadire che, anche quest'anno, sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, sarà reso disponibile un riepilogo degli assetti regionali e statali dedicati alle attività antincendio boschivo. Si invitano, quindi, le SS.LL. a volere verificare che le proprie strutture abbiano già provveduto all'invio delle informazioni richieste, secondo le modalità già comunicate dallo stesso Dipartimento.

Alla luce della disamina del fenomeno incendi in Italia negli ultimi anni, si rivolgono infine alle SS.LL. le allegate raccomandazioni, parte integrante della presente comunicazione, per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e ai rischi conseguenti per la stagione estiva 2015: in proposito confida in una attenzione tempestiva e puntuale, anche con il concorso di tutte le diverse componenti istituzionali chiamate ad intervenire a diverso titolo, al fine di garantire il coordinamento della risposta organizzativa ed operativa.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Sottosegretario di Stato



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Al Presidente della Regione ABRUZZO

Al Presidente della Regione BASILICATA

Al Presidente della Regione CALABRIA

Al Presidente della Regione CAMPANIA

Al Presidente della Regione EMILIA-ROMAGNA

Al Presidente della Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Al Presidente della Regione LAZIO

Al Presidente della Regione LIGURIA

Al Presidente della Regione LOMBARDIA

Al Presidente della Regione MARCHE

Al Presidente della Regione MOLISE

Al Presidente della Regione PIEMONTE

Al Presidente della Regione PUGLIA

Al Presidente della Regione SARDEGNA

Al Presidente della Regione SICILIANA

Al Presidente della Regione TOSCANA

Al Presidente della Regione UMBRIA

Al Presidente della Regione VALLE D'AOSTA

Al Presidente della Regione VENETO

Al Presidente della Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Presidente della Provincia Autonoma di TRENTO

c. p.c. Al Sottosegretario di Stato del Ministero per gli Affari regionali e le Autonomie

Al Presidente dell'Unione delle Province Italiane

Al Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani

*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*

a) Attività di previsione e prevenzione

- Favorire e garantire un adeguato scambio di informazioni fra le varie strutture locali, regionali e statuali impiegate a vario titolo nelle attività AIB ed a quelle conseguenti di protezione civile;
- Utilizzare le informazioni disponibili presso i Centri Funzionali Decentrati, oltre che nella fase di monitoraggio e sorveglianza delle condizioni meteo, anche nelle attività di previsione delle condizioni di rischio incendi boschivi e favorire, qualora non presente, la produzione di uno specifico bollettino incendi così come previsto dal D.M. 20 dicembre 2001. Allo scopo si rammenta che, il Dipartimento della Protezione Civile continua a supportare lo sviluppo e l'aggiornamento del proprio modello previsionale che è disponibile per i Centri Funzionali Decentrati dal 2011.
- Incentivare e sensibilizzare Enti e Società che gestiscono le infrastrutture, affinché attuino i necessari interventi di manutenzione mirati alla riduzione delle condizioni favorevoli all'insacco ed alla propagazione degli incendi, indicando come prioritari gli interventi nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria e ferroviaria;
- Supportare e promuovere presso le Amministrazioni comunali le attività di prevenzione indiretta, indicando come prioritaria l'istituzione e l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, così come previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge n.353 del 2000, strumento necessario per l'applicazione dei vincoli dettati dalla predetta legge. Allo scopo, si rammenta che il Corpo Forestale dello Stato, per le proprie attività di istituto, effettua i rilievi delle aree percorse dal fuoco, rendendole fruibili alle Amministrazioni comunali attraverso il Sistema Informativo della Montagna;
- Definire con le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo ed i Comuni a maggior rischio l'eventuale attività di controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine, anche attraverso la definizione di specifiche procedure di comunicazione tra le Sale Operative così da attivare, in particolare nelle aree e nei periodi a maggior rischio, un efficace dispositivo deterrente, anche solo potenziale, delle possibili cause di insacco;
- Favorire e promuovere ogni azione necessaria a potenziare ed ottimizzare l'organizzazione ed il coordinamento del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, ed impiegate, ai diversi livelli territoriali, nelle attività di sorveglianza, vigilanza e presidio del territorio, nelle aree e nei periodi di maggior rischio;
- Stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge n.353 del 2000, anche sulla scorta delle positive esperienze in tal senso adottate in alcune realtà italiane, forme di incentivazione per il personale stagionale utilizzato, strettamente correlate ai risultati ottenuti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

b) Attività di pianificazione ai sensi della legge quadro sugli incendi boschivi

- Provvedere alla revisione annuale del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n.353 del 2000, redatto secondo le linee guida di cui al D.M. 20 dicembre 2001, evidenziando inoltre le procedure ed il modello di intervento da adottare

anche in situazioni complesse che possono interessare sia le aree boscate che quelle di interfaccia e che possono richiedere l'impiego di forze facenti capo a diversi soggetti;

- Assicurare il fondamentale raccordo tra il suddetto Piano regionale ed i Piani per i Parchi e le Riserve Naturali dello Stato, predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dall'articolo 8, della legge n.353 del 2000;
- Definire, con le società di gestione o gli enti interessati, un adeguato modello di intervento per le aree particolarmente sensibili agli incendi come viabilità principale ed altre infrastrutture strategiche che, in caso di evento, possa limitare i rischi per l'incolumità pubblica e privata.

#### e) Attività di pianificazione di protezione civile

- Sollecitare e sostenere i Sindaci nella predisposizione e nell'aggiornamento dei piani comunali o intercomunali di protezione civile, anche di carattere speditivo, con particolare riferimento al rischio di incendi di interfaccia, oltreché nella definizione delle procedure di allertamento del sistema locale di protezione civile, nella mappatura del territorio secondo i diversi livelli di rischio di incendi di interfaccia e nelle attività di informazione alla popolazione. Stante la peculiarità del periodo estivo, si raccomanda altresì la promozione dell'elaborazione di specifici piani di emergenza per gli insediamenti, le infrastrutture e gli impianti turistici, anche temporanei, prossimi ad aree boscate;
- Provvedere, ove possibile, alla definizione di specifiche intese ed accordi tra Regioni e Province Autonome, anche limitrofe, nell'ambito delle quali trovare un'appropriata e coordinata sintesi delle iniziative volte ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e mezzi, in particolare del volontariato, nonché di mezzi aerei da destinare ad attività di vigilanza e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggior rischio.


#### d) Attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia e di gestione dell'emergenza

- Adeguare i dispositivi regionali antincendio, di fondamentale importanza nella prima risposta e nel contenimento degli incendi boschivi e di interfaccia, al regime degli eventi che interessano il territorio regionale, anche eventualmente modulandoli e potenziandoli sia con forze di terra che aeree;
- Formare costantemente gli operatori antincendio boschivo a tutti i livelli, così da implementare al meglio le tecniche di spegnimento ed aumentare la sicurezza degli operatori stessi;
- Porre il massimo sforzo nel diversificare con mezzi ad ala rotante e ad ala fissa la flotta regionale; tale concetto è più che mai attuale vista l'effettiva composizione della flotta aerea di Stato, sia in termini di assetti disponibili sia in termini di tipologia;
- Assicurare la piena integrazione procedurale e operativa con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, in relazione all'impiego sia di risorse strumentali sia di conoscenze specialistiche, valutando, altresì, il ricorso ad accordi per l'utilizzo di figure professionali adeguate alle esigenze operative, ove non presenti nella struttura regionale o provinciale;
- Garantire, altresì, l'indispensabile presenza, di un adeguato numero di direttori/responsabili delle operazioni di spegnimento, dotati di professionalità e profilo di responsabilità tali da consentire l'ottimale coordinamento delle attività delle squadre medesime con quelle dei mezzi aerei;
- Garantire un costante collegamento tra le Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), di cui all'articolo 7, della legge n.353 del 2000, e le Sale operative regionali di protezione civile, laddove non già integrate, nonché il necessario e permanente raccordo con il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della

protezione civile, ai fini, rispettivamente, della richiesta di concorso aereo e del costante aggiornamento sulla situazione a livello regionale delle emergenze derivanti dagli incendi di interfaccia. In proposito è indispensabile che il COAU abbia immediata, piena e costante visibilità dell'impiego tattico degli assetti regionali al fine di poter far intervenire le risorse strategiche aeree statali ove più necessario in ogni momento. Ciò al fine di evitare diseconomie in continui spostamenti attraverso la Penisola e di rendere più tempestivo ed efficace l'intervento;

- Assicurare, così come previsto dall'articolo 7 comma 3, della legge n.353 del 2000, un adeguato assetto della propria SOUP prevedendone un'operatività di tipo continuativo nei periodi di maggior rischio di incendio boschivo, ed integrando le proprie strutture con quelle del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato e dei Corpi Forestali Regionali e/o Provinciali, nonché, ove necessario, con personale delle organizzazioni di volontariato riconosciute, delle Forze Armate, delle Forze dell'ordine e delle altre componenti e strutture operative di cui alla legge n.225 del 1992;
- Valutare la possibilità di definire gemellaggi tra Regioni, e tra Regioni e Province Autonome, per l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi, intesi non solo come scambio di esperienze e conoscenze tra strutture ed operatori ma, soprattutto, come strumento di potenziamento del dispositivo di intervento. Il Dipartimento della protezione civile assicurerà il proprio supporto alle iniziative di gemellaggi tra le Regioni che coinvolgono le organizzazioni di volontariato, nei limiti dei fondi disponibili;
- Assicurare la diffusione e la puntuale attuazione delle *"Disposizioni e procedure per il concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi"*, emanate dal Dipartimento della protezione civile, onde garantire la prontezza, l'efficacia e la tempestività degli interventi, nonché l'impiego ottimale dei mezzi aerei rispetto alle tipologie di evento;
- Provvedere alla razionalizzazione delle richieste di spegnimento indirizzate al COAU del Dipartimento della protezione civile, per situazioni di reale necessità rispetto all'attività di contrasto a terra;
- Promuovere un'attività di sensibilizzazione presso gli aeroclub presenti sul territorio affinché, nell'ambito delle normali attività di volo e di addestramento, i piloti svolgano anche attività di avvistamento, segnalando prontamente eventuali principi di incendio boschivo all'Ente preposto alla gestione del traffico aereo;
- Adottare tutte le misure necessarie, compresa l'attività di segnalazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione, affinché impianti, costruzioni ed opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio ed intralcio alle loro attività, siano provvisti di segnali, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta aerea antincendio;
- Ampliare per quanto possibile la disponibilità di fonti idriche idonee al prelievo di acqua da parte degli aeromobili impiegati in AIB; fornire il continuo aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli e pericoli per la navigazione aerea ed al carico d'acqua;
- Definire opportune intese con le Capitanerie di Porto sia per identificare e garantire aree a ridosso delle coste idonee per il pescaggio dell'acqua a mare da parte dei mezzi aerei, tali da consentire anche la sicurezza per le attività di pesca e balneazione, sia per assicurare l'eventuale intervento da mare per il soccorso alle popolazioni qualora minacciate da incendi prossimi alla linea di costa.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante *"Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"* e s. m. i.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"* ed in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante *"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile"* ed in particolare l'articolo 5, comma 2, del predetto decreto-legge ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;

VISTO il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante *Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e*



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*” ed, in particolare, l’articolo che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l’emergenza;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l’attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare:

l’articolo 3, ove è previsto che le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all’attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile;

l’articolo 7, comma 3, ove è disposto che i piani di gestione rechino una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attività di regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante “*Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, l’articolo 19 inerente le “*funzioni fondamentali dei comuni e modalità di servizio associato di funzioni e servizi comunali*”;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”* ed, in particolare, l'articolo 10;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”* e s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, recante *“Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36;
- VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, inerente gli *“indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 dell'1° febbraio 2013;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 recante *“Organizzazione del Dipartimento della protezione civile”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2014 – registrato alla Corte dei Conti in data 29 aprile 2014, al n. 1155 - con il quale al Prefetto Dott. Franco GABRIELLI è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 – “Protezione Civile” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- CONSIDERATO che, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, le Regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della protezione civile,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

provvedere alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del piano di gestione delle alluvioni;

RAVVISATA l'esigenza di fornire alle Regioni specifici indirizzi operativi in relazione alle modalità di predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al comma 3, lettera b) ed al comma 5 dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 49/2010;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 22 gennaio 2015;

EMANA

i seguenti indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

## 1. Finalità

Lo scopo della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni è "istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità" (art.1). Tale Direttiva, quindi, affronta l'argomento della gestione delle alluvioni nel suo complesso, vale a dire, sia la gestione nel "tempo reale" che nel "tempo differito", così come definiti dalla Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i. Una forte sinergia tra le misure nel tempo reale, prime fra tutte il sistema di allertamento e la pianificazione di emergenza, e le misure nel tempo differito, tra cui interventi strutturali e vincoli territoriali, può concretizzarsi in un'efficace gestione delle alluvioni, così come previsto dalla direttiva 2007/60/CE, che dispone l'adozione di piani di gestione del rischio alluvione che "riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio e, in particolare,



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE


*la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di allertamento, e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato”.*

L'articolo 7 del D.Lgs.49/2010, decreto di recepimento nella legislazione nazionale, definisce le attività che devono essere svolte ai fini della predisposizione dei suddetti piani sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, ed in particolare le autorità di bacino distrettuali predispongono piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, nell'ambito delle attività di pianificazione di bacino, mentre le regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento nazionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

In tale ambito, la presente direttiva, emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca disposizioni relative alla predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al tempo reale.

A tal fine, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 49/2010, le presenti indicazioni operative individuano le informazioni che devono essere contenute nel piano di gestione in riferimento agli argomenti:

- previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
- presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e provinciali;
- regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
- supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente;
- sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Inoltre, vengono indicate le modalità per la predisposizione del piano di gestione in relazione alle ulteriori attività previste dal D.Lgs.49/2010:

- relazioni ed informazioni alla Commissione europea
- predisposizione del catasto degli eventi alluvionali
- obiettivi per il miglioramento della gestione del rischio alluvioni attraverso l'adozione di misure non strutturali

Ciascuna struttura regionale di protezione civile predispone la parte di propria competenza del piano di gestione distrettuale in accordo con le altre strutture regionali e la coordina con le altre Regioni afferenti al medesimo Distretto idrografico, di cui all'articolo 64, del decreto legislativo n. 152/2006 nonché con la stessa Autorità di Distretto soprattutto in riferimento agli obiettivi di piano e alle misure.

Il Dipartimento della protezione civile predispone la parte del piano di gestione comune a tutti i distretti in cui vengono descritte le azioni di coordinamento a livello nazionale relative al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

In attuazione dell'articolo 8, del D.Lgs.49/2010 ai fini della predisposizione dei piani di gestione coordinati a livello di distretto idrografico internazionale, il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni interessate predispone le sezioni inerenti al sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

## **2. Previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali.**

Il Piano di gestione contiene la sezione relativa al sistema di allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico previsto a livello nazionale, statale e regionale, ai sensi della direttiva 27 febbraio 2004 e s.m.i..

In particolare, data la natura distribuita, propria della struttura del sistema di allertamento a livello nazionale, ogni Regione e Provincia autonoma coinvolta nel Distretto Idrografico assume l'organizzazione del proprio sistema inserendo nel documento almeno la descrizione dei seguenti contenuti:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- a) la normativa regionale sul sistema di allertamento, ovvero l'elenco e la sintesi dei contenuti delle norme regionali relative al sistema di allertamento in vigore al momento della redazione del Piano di gestione, al fine di definire un quadro normativo chiaro che possa essere esaustivo a livello di bacino distrettuale;
- b) la definizione degli scenari del tempo reale, ovvero la descrizione degli scenari di criticità idrogeologica e idraulica ufficialmente adottati a livello regionale con esplicito riferimento ai tempi di ritorno associati a ciascun scenario di criticità;
- c) la descrizione dei documenti di allertamento adottati a livello regionale in riferimento alla Dir.27/02/2004, ovvero la descrizione dei Bollettini e Avvisi di Criticità idrogeologica e idraulica disseminati a livello regionale, corredati da una breve guida alla consultazione degli stessi al fine di facilitarne la comprensione e l'interpretazione a livello di distretto idrografico.  
Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei Bollettini specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po), le Regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente responsabile dell'emissione degli stessi, predisporranno un unico documento descrittivo per la consultazione del Bollettino esplicitando, in modo sintetico, le modalità di coordinamento e raccordo interregionale che ne permettono la compilazione, condivisione e diffusione.
- d) la descrizione delle procedure di diramazione delle allerte a livello regionale, ovvero la descrizione sintetica della catena di allertamento dal livello regionale al livello locale in caso di previsione e/o imminenza e/o evento alluvionale in atto, con particolare riguardo alle modalità di diffusione e disseminazione dei bollettini/avvisi di cui alla lettera c). Nel caso in cui a livello di Bacino di Distretto siano stati adottati dei Bollettini specifici per l'allertamento in caso di rischio alluvioni (ad esempio per il bacino del fiume Po), le Regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente responsabile dell'emissione degli stessi, predisporranno un unico documento descrittivo delle procedure di disseminazione di livello interregionale.
- e) la descrizione della sensoristica presente a livello regionale, ovvero la descrizione sintetica degli strumenti di monitoraggio: stazioni



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

idrometeorologiche a terra, radar meteorologici, satelliti, etc. e la politica di condivisione dei dati adottata. Nel caso in cui siano presenti sensori di proprietà di Enti di livello interregionale, le Regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente stesso, cureranno la redazione di detti contenuti da inserire nel Piano di Gestione.

### **3. Presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti interregionali, regionali e provinciali.**

Con specifico riferimento al presidio territoriale idraulico, il Piano di gestione contiene:

- a) il quadro normativo di riferimento, ovvero una sintesi delle normative regionali sui presidi territoriali idraulici;
- b) l'organizzazione dei presidi idraulici ovvero la descrizione della tipologia di organizzazione dei presidi idraulici dove viene evidenziata la scala territoriale alla quale operano (interregionale, regionale, provinciale, intercomunale, comunale); elenco delle sedi presenti sul territorio e delle dotazioni disponibili;
- c) l'attività dei presidi idraulici, ovvero la descrizione dei servizi che vengono svolti dal presidio idraulico (rilevamento, monitoraggio, controllo, etc.) associati alle aree a rischio e/o a punti critici con particolare riferimento alle criticità arginali. Descrizione delle modalità di attivazione in funzione dei livelli di allertamento. Descrizione del flusso di informazioni con il Centro Funzionale Decentrato e con gli altri soggetti competenti;
- d) i soggetti preposti al funzionamento dei presidi idraulici, ovvero l'elenco delle categorie di personale preposto al funzionamento dei presidi, eventuali protocolli di intesa con ordini professionali e/o con associazioni di volontariato. Descrizione delle attività di formazione e di aggiornamento previste. Nel caso in cui sia costituito un Presidio territoriale idraulico organizzato a livello di bacino idrografico (ad esempio per il bacino del fiume Po), le Regioni interessate, in coordinamento tra loro e con l'Ente responsabile dell'organizzazione del Presidio, predisporranno un unico





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

documento descrittivo delle procedure di attivazione e funzionamento a livello interregionale.

#### **4. Regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione.**

Il Piano di gestione contiene una sezione relativa al governo delle piene in particolare per ciò che concerne la regolazione dei deflussi, posta in essere anche attraverso i piani di laminazione, e la costituzione di Unità di Comando e Controllo.

Con specifico riferimento ai piani di laminazione, il Piano di gestione contiene:

a) Elenco delle grandi dighe presenti nel bacino

Elenco degli invasi presenti e loro principali caratteristiche, tra le quali: tipologia costruttiva, anno di costruzione, ente gestore, ente concessionario, volume di massimo invaso, quota di massimo invaso, quota di massima regolazione, volume di laminazione, capacità complessiva degli scarichi di superficie e di fondo e usi concessori. Particolare attenzione va dedicata alla presenza di pianificazione di emergenza per i territori a valle.

b) Sintesi delle considerazioni finali degli studi sull'influenza degli invasi e dei piani di laminazione

Elenco degli studi condotti completato da una breve sintesi delle loro risultanze in cui si vanno ad evidenziare gli invasi individuati come effettivamente utili alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi.

Elenco dei piani di laminazione adottati dalle Regioni coinvolte nel bacino corredato da una descrizione sintetica del tipo di procedura definita, vale a dire statica o dinamica.

c) Unità di comando e controllo istituite

Riferimenti normativi e descrizione sintetica della struttura delle Unità di comando e controllo istituite.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## **5. Supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente.**

Il Piano di gestione contiene una dettagliata descrizione della corrispondenza tra livelli di criticità previsti e/o in atto, livelli di allerta, e l'associazione di tali livelli con l'attivazione delle fasi operative a livello regionale. Il Piano reca, inoltre, la descrizione di come il sistema di allertamento viene inserito nelle procedure di pianificazione di emergenza nell'ambito del rischio idraulico.

## **6. Sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza.**

I Comuni, ai sensi del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, hanno l'obbligo di dotarsi di Piani di emergenza di protezione civile redatti in coerenza con quanto disposto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008.

I piani di gestione, secondo il disposto del comma 5, dell'articolo 7 del D.Lgs. 49/2010, debbono contenere una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza per il rischio idraulico di cui all'articolo 67, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 da effettuarsi a cura degli organi di protezione civile.

La sintesi dei contenuti dei piani di emergenza nel piano di gestione ha il fine di rappresentare unitariamente come viene affrontato un evento critico di tipo idraulico. Ciò richiede, quindi, la descrizione delle attivazioni ed attività di gestione dell'emergenza da parte degli organi di protezione civile preposti, tenuto conto delle valutazioni inerenti i passaggi tra i livelli di allerta e le fasi operative.

Detta sintesi, dopo i riferimenti alle normative regionali inerenti la pianificazione di emergenza riporta l'inquadramento territoriale, con gli elementi utili alla elaborazione degli scenari e alla valutazione del rischio idraulico, e le informazioni sulla presenza di opere idrauliche (dighe o sbarramenti, argini, casse di espansione, briglie ecc.) rilevanti per la pericolosità e per la mitigazione del rischio.

Per l'individuazione di possibili scenari di riferimento e del relativo impatto sul territorio si tiene conto:



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- i) della mappatura di pericolosità e di rischio, elaborate dall'Autorità di Bacino nell'ambito dei PAI vigenti o delle mappe predisposte ai sensi della direttiva 2007/60/CE qualora più gravose, e di ulteriori dati conoscitivi di dettaglio eventualmente disponibili, incluse le alluvioni recenti. A tal proposito si rammenta che le suddette mappature si riferiscono a tempi di ritorno generalmente maggiori di venti anni che nel sistema di allertamento corrispondono indistintamente a uno scenario di criticità elevata;
- ii) dei punti critici (ad es. opere di attraversamento - pedonali, viarie, ferroviarie - dei corsi d'acqua, attraversamenti con insufficiente sezione di deflusso/sponde in erosione/bruschi cambiamenti di sezione) e interferenze con le infrastrutture di mobilità (ad es. sottopassi), individuati anche tenendo conto specificatamente delle condizioni di criticità delle strutture arginali;
- iii) della descrizione della dinamica degli eventi attesi.

Inoltre, è presente una descrizione generale degli elementi del Sistema di protezione civile rilevanti ai fini della gestione di un evento idraulico e alla definizione del modello di intervento. In particolare, sono evidenziati gli aspetti organizzativi di risposta all'emergenza, quali la presenza di accordi tra amministrazioni per la gestione emergenziale (unioni di comuni o protocolli d'intesa tra amministrazioni locali, statali e strutture operative), l'organizzazione del sistema di allertamento e i relativi flussi di comunicazione, la presenza di risorse logistiche sul territorio.

Il modello di intervento consiste nell'assegnazione delle responsabilità e dei compiti per la gestione coordinata dell'emergenza e riporta le procedure, suddivise in diverse fasi operative previste nel Piano, per l'attuazione delle attività in base alle caratteristiche e all'evoluzione dell'evento. La corretta pianificazione favorisce l'utilizzo razionale delle risorse e il coordinamento delle attività e dei soggetti competenti sul territorio.

Le procedure operative si basano sugli obiettivi da perseguire per la gestione dell'emergenza, assegnando agli operatori delle diverse aree di intervento individuate, secondo competenza, le relative azioni. Tali azioni devono essere associate alle fasi operative che vengono attivate in base ai livelli di allerta comunicati dai Centri Funzionali e alle informazioni provenienti dal territorio.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il passaggio da una fase operativa a quella superiore ovvero a quella inferiore viene disposto dall'Autorità competente sul territorio.

Sono riportate, dunque, sinteticamente l'organizzazione del sistema e le attività previste in fase di pianificazione di emergenza volte a perseguire gli obiettivi generali e specifici, di seguito elencati, in caso di un evento alluvionale:

- a) salvaguardia della popolazione (allertamento, soccorso ed eventuale evacuazione);
- b) assistenza alla popolazione (logistica e sanitaria);
- c) monitoraggio dei fenomeni e dell'evolversi dell'emergenza;
- d) coordinamento delle attività di emergenza;
- e) salvaguardia delle strutture e infrastrutture a rischio;
- f) verifica della funzionalità delle telecomunicazioni;
- g) informazione alla popolazione;
- h) ripristino della viabilità e dei trasporti - controllo del traffico;
- i) ripristino dei servizi essenziali;
- j) censimento del danno;
- k) salvaguardia dei beni di interesse artistico e culturale;
- l) rapporto con gli organi di informazione.

La sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza di cui al comma 5, dell'articolo 7 del D.Lgs. 49/2010 si esplica, quindi, nella ricognizione dei piani di emergenza esistenti nell'ambito del rischio idraulico, quali le pianificazioni regionali, provinciali, intercomunali, comunali e degli enti che, a vario titolo, effettuano attività finalizzate anche alla protezione civile nel contesto del territorio interessato dalla pianificazione di gestione del rischio alluvioni (ad esempio, enti fornitori di servizi e consorzi di bonifica).

## 7. Relazioni ed informazioni alla Commissione europea

In attuazione del disposto dell'articolo 13 del D.Lgs. 49/2010 che sancisce che le Regioni mettano a disposizione sul portale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i Bollettini e gli Avvisi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, il



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Dipartimento della protezione civile crea sul proprio sito web - d'intesa con le Regioni - una sezione dedicata all'allertamento meteo-idro nella quale è possibile consultare, in una sintesi nazionale, il quadro complessivo delle previsioni meteo a fini di protezione civile e delle valutazioni di criticità nonché le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici.

In particolare, sul sito del Dipartimento deve essere pubblicato:

- a) ogni giorno, entro le ore 15.00, il Bollettino di vigilanza meteorologica nazionale che segnala i fenomeni meteorologici rilevanti ai fini di protezione civile previsti per il giorno di emissione e per il giorno seguente, più la tendenza attesa per il giorno ancora successivo;
- b) ogni giorno, entro le ore 16.00, il Bollettino di Criticità Nazionale che sintetizza le valutazioni di criticità dei Centri Funzionali Decentrati con l'obiettivo di fornire ai cittadini e alla Commissione Europea il quadro completo delle criticità attese su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, il Dipartimento dà notizia degli avvisi meteo diramando comunicati stampa, che sono pubblicati anche nella sezione dedicata all'allertamento meteo-idro.

Nella stessa sezione dovrà essere consultabile una pagina web che raccoglie i link dei siti web delle Regioni, nei quali vengono pubblicati:

- a) Bollettini di vigilanza meteorologica e Avvisi di Condizioni Meteorologiche Avverse;
- b) Bollettini di criticità idrogeologica e idraulica e Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica;
- c) Allerte in corso.

Le Regioni e Province Autonome hanno cura di comunicare tempestivamente al Dipartimento eventuali aggiornamenti e/o modifiche degli indirizzi web relativi a tali siti.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

## 8. Catalogo degli eventi alluvionali

Il Dipartimento della protezione civile mette a disposizione una piattaforma informatica sulla quale saranno caricati e visualizzati i dati validati resi disponibili dalle Regioni e dalle altre Autorità competenti, nonché sarà possibile permettere anche l'attività di inserimento, validazione e visualizzazione di nuove informazioni relative agli eventi storici di alluvioni che saranno messi a disposizione della Commissione Europea.

Le modalità di alimentazione saranno definite da specifiche intese tra le varie strutture regionali competenti e le Autorità di Distretto.

Tutti i dati raccolti sono archiviati in un database centrale progettato secondo le indicazioni del documento "TECHNICAL SUPPORT IN RELATION TO THE IMPLEMENTATION OF THE FLOODS DIRECTIVE (2007/60/EC) A USER GUIDE TO THE FLOODS REPORTING SCHEMAS".

## 9. Obiettivi e misure

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 49/2010 "nei piani di gestione .... sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone a rischio .... evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità."

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni inerenti il sistema di allertamento, ciascuna Regione definisce i propri obiettivi di gestione del rischio, intesi come il rafforzamento del sistema di protezione civile e l'incremento della resilienza delle comunità, raggiungibili attraverso l'adozione di interventi non strutturali.

In particolare, gli obiettivi devono essere focalizzati sull'utilizzo e il miglioramento continuo di misure non strutturali, tra cui:

- a) la previsione e la gestione in tempo reale delle piene attraverso il sistema di allertamento,
- b) la pianificazione di emergenza e le relative attività esercitative di verifica,
- c) la formazione degli operatori di protezione civile,



*[Handwritten signature]*

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

d) l'informazione alla popolazione sul rischio, sulle azioni di prevenzione e autoprotezione da adottare e sui piani di emergenza.

Tali obiettivi e misure non strutturali definiti da ciascuna Regione devono essere coordinati con le altre Regioni afferenti al medesimo distretto e con l'Autorità di Distretto stessa al fine di condividere un unico documento nel quale concordare le tipologie delle misure e distinguere le responsabilità di attuazione.

## 10. **Informazione e consultazione del pubblico**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 49/2010 ed in relazione agli Indirizzi operativi di cui alla presente Direttiva, le Regioni afferenti il bacino idrografico, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'intesa con le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del D.Lgs n. 152/2006, mettono a disposizione del pubblico la parte di propria competenza dei Piani di gestione del rischio alluvioni e promuovono la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione.

## 11. **Disposizioni finali**

Per le Regioni a Statuto Speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti Speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme dello Statuto di autonomia.

**All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

*[Handwritten notes and signatures]*

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

*[Handwritten signature]*

PER COPIA CONFORME



CORTE DEI CONTI  
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.  
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI

Reg.no - Prev. n.

660

13 MAR 2015

IL MAGISTRATO

A handwritten signature, possibly starting with the letter 'G', written in black ink.